



DOCUMENTO INFORMATIVO

ai sensi dell'articolo 84 bis, del Regolamento approvato dalla CONSOB

con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999,

come successivamente modificato e integrato,

relativo ai

**PIANI DI COMPENSI BASATI SULL'ATTRIBUZIONE DI OPZIONI
(*STOCK OPTION*) PER LA SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI ORDINARIE
DI BANCA GENERALI S.P.A.**

INDICE ALLEGATI

Relazione del Consiglio di Amministrazione di Banca Generali S.p.A.

Regolamento del *Piano di Stock Option per promotori finanziari e manager di rete di Banca Generali S.p.A. per l'esercizio 2010*

Regolamento del *Piano di Stock Option per i relationship manager di Banca Generali S.p.A. per l'esercizio 2010*

Regolamento del *Piano di Stock Option per promotori finanziari e manager di rete di Banca Generali S.p.A. per il triennio di riferimento 2005 – 2007*

Regolamento del *Piano di Stock Option per dipendenti del Gruppo Banca Generali S.p.A.*

NOTA INTRODUTTIVA

Il presente documento informativo (il “**Documento Informativo**”), è redatto ai sensi dell’articolo 84 *bis* del Regolamento adottato da CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato (il “**Regolamento Emittenti**”) ed in coerenza, anche nella numerazione dei relativi paragrafi, con le indicazioni contenute nello Schema 7 dell’Allegato 3A al Regolamento Emittenti.

A ciascuno dei piani di *stock option* (sia già in essere, sia di nuova proposta), è dedicata un’apposita Sezione del presente Documento Informativo, articolata in una parte descrittiva e una tabella, entrambe redatte in conformità al predetto Schema 7 di cui all’Allegato 3A al Regolamento Emittenti. In particolare:

Sezione I: *Piano di Stock Option per promotori finanziari e manager di rete di Banca Generali S.p.A. per l’esercizio 2010*

Sezione II: *Piano di Stock Option per i relationship manager di Banca Generali S.p.A. per l’esercizio 2010*

Sezione III: *Piano di Stock Option per promotori finanziari e manager di rete di Banca Generali S.p.A. per il triennio di riferimento 2005 – 2007*

Sezione IV: *Piano di Stock Option per dipendenti del Gruppo Banca Generali S.p.A.*

Il presente Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico presso la sede legale di Banca Generali, sita in Trieste, Via Macchiavelli 4, e presso gli Uffici Operativi siti in Milano Via Ugo Bassi n. 6, nonché sul sito internet della Società, all’indirizzo www.bancagenerali.com, ed è stato, altresì, trasmesso a Consob e a Borsa Italiana S.p.A. secondo quanto previsto dalla vigente normativa regolamentare

SEZIONE I

Piano di Stock Option per promotori finanziari e manager di rete di Banca Generali S.p.A. per l'esercizio 2010

PREMESSA

La presente Sezione I del Documento Informativo ha ad oggetto il *Piano di Stock Option per promotori finanziari e manager di rete di Banca Generali S.p.A. per l'esercizio 2010* approvato dal Consiglio di Amministrazione del 9 ottobre 2009 e successivamente modificato dal Consiglio di Amministrazione del 26 marzo 2010, e che sarà sottoposto all'approvazione da parte dell'Assemblea di Banca Generali S.p.A., in data 21/22 aprile 2010, rispettivamente in prima e seconda convocazione.

In relazione al predetto piano si precisa che lo stesso, oggetto della presente Sezione I del Documento Informativo, non è da considerarsi di "*particolare rilevanza*" ai sensi dell'articolo 114 *bis*, terzo comma, del TUF e dell'articolo 84 *bis*, secondo comma, del Regolamento Emittenti, in quanto non rivolto ad alcuno dei soggetti qualificabili come "soggetti rilevanti" ai sensi dell'articolo 152 *sexies*, primo comma, lett. c) del Regolamento Emittenti.

La presente Sezione I del Documento Informativo è redatta ai sensi dell'articolo 84 *bis*, primo comma, del Regolamento Emittenti. Le informazioni previste dallo Schema n. 7 dell'Allegato 3A al Regolamento Emittenti che non sono contenute nel presente Documento Informativo saranno fornite, se disponibili, in fase di attuazione del Piano, secondo le modalità di cui all'art. 84 *bis*, comma 5, lett. a), del Regolamento Emittenti. In particolare, in occasione delle delibere di effettiva assegnazione delle Opzioni ai Destinatari sarà pubblicata la tabella n. 1 dello Schema n. 7 dell'Allegato 3A al Regolamento Emittenti.

DEFINIZIONI

Sono di seguito riportate, in ordine alfabetico, tutte le definizioni utilizzate nella presente Sezione I del Documento Informativo.

Area Manager	indica le figure professionali legate alla Società da contratti di agenzia a tempo indeterminato e da incarico accessorio di supervisione e coordinamento, sulla base dei quali i medesimi si impegnano a svolgere in esclusiva, per conto dell'Emittente, attività di promozione e di collocamento in Italia dei prodotti e servizi offerti dal Gruppo Banca Generali e di coordinamento dei Promotori Finanziari a loro affidati, con esclusione di quelli appartenenti alla Divisione <i>Private</i> di Banca Generali.
Assegnatari	indica i soggetti aventi diritto all'assegnazione delle Opzioni in virtù del Piano ed ai sensi del Regolamento.
Assemblea	indica l'Assemblea della Società.
Azioni	indica le azioni ordinarie della Società del valore nominale di Euro 1,00 (uno), quotate sull'MTA.
Banca Generali o Emittente o Società	indica Banca Generali S.p.A., con sede in Trieste, Via Niccolò Machiavelli 4, capitale sociale sottoscritto e versato Euro 111.313.176,00, composto da numero 111.313.176 azioni da nominali Euro 1,00 (uno) cadauna, iscritta al Registro delle Imprese di Trieste al n. 00833240328, iscritta all'Albo delle Banche al numero 5358, capogruppo del Gruppo Bancario Banca Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A..
Comitato di Gestione del Piano	indica l'Organo Delegato al quale compete tra l'altro l'individuazione del numero di Opzioni da attribuire a ciascun Assegnatario, la verifica del raggiungimento degli obiettivi e la determinazione di tutti gli aspetti esecutivi ed attuativi del Piano.
Destinatari	indica i soggetti destinatari del Piano e più precisamente: <ul style="list-style-type: none">(a) i Promotori Finanziari del Gruppo Banca Generali legati, alla data del 1 luglio 2009, alla Società da regolare contratto di agenzia, non in preavviso;(b) i Promotori Finanziari inseriti nelle strutture del Gruppo Banca Generali successivamente alla data del 1 luglio 2009 e fino al termine del Periodo di Riferimento, purché legati alla Società da regolare contratto di agenzia e non in preavviso;(c) i <i>Manager</i> di Rete a cui la Società abbia attribuito apposito incarico accessorio con efficacia entro il 1 luglio 2009 aventi la qualifica di <i>Sales Manager Italia</i>, <i>Area Manager</i>, <i>Private Banking Manager</i> e <i>District Manager</i>, purché l'incarico accessorio non sia stato revocato e sia ancora in essere al termine del Periodo di Riferimento. Qualora l'incarico accessorio venisse meno prima del termine del Periodo di Riferimento, il Destinatario

parteciperà al piano quale Promotore Finanziario.

<i>District Manager</i>	indica le figure professionali legate alla Società da contratti di agenzia a tempo indeterminato e da incarico accessorio di supervisione e coordinamento, sulla base dei quali i medesimi si impegnano a svolgere in esclusiva, per conto dell'Emittente, attività di promozione e di collocamento in Italia dei prodotti e dei servizi offerti dal Gruppo Banca Generali e di coordinamento dei Promotori Finanziari a loro affidati, con esclusione di quelli appartenenti alla Divisione Private. Gli stessi sono a loro volta coordinati da un Area <i>Manager</i> .
Documento Informativo	indica il presente documento informativo redatto ai sensi dell'articolo 84 <i>bis</i> del Regolamento Emittenti ed in coerenza, anche nella numerazione dei relativi Paragrafi, con le indicazioni contenute nello Schema 3 dell'Allegato 3A al Regolamento Emittenti.
Giorni lavorativi	indica i giorni della settimana dal lunedì al venerdì, esclusi fra di essi gli eventuali giorni di festività nazionale in Italia.
Gruppo Banca Generali o Gruppo Bancario o Gruppo	indica il gruppo facente capo a Banca Generali.
<i>Manager di Rete</i>	indica le figure professionali legate alla Società da contratti di agenzia a tempo indeterminato e da incarico accessorio di supervisione e coordinamento, sulla base dei quali i medesimi si impegnano a svolgere, in esclusiva, per conto dell'Emittente attività di promozione e di collocamento in Italia dei prodotti e servizi offerti dal Gruppo Banca Generali e di coordinamento dei Promotori Finanziari a loro affidati. Sono <i>Manager di Rete</i> , tra gli altri, gli Area <i>Manager</i> , i <i>District Manager</i> ed i <i>Private Banking Manager</i> .
MTA	indica il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. su cui sono negoziate le Azioni.
Organo Delegato	indica il Comitato di Gestione del Piano.
Opzione o <i>Stock Option</i>	indica le opzioni (<i>stock option</i>) che attribuiscono a ciascun Assegnatario il diritto di sottoscrivere Azioni dell'Emittente, nel rapporto di n. 1 (una) Azione per ogni n. 1 (una) opzione esercitata.
Periodo di Riferimento	indica l'esercizio 2010 ed il quarto trimestre dell'esercizio 2009 limitatamente a quanto attiene alla Raccolta Netta legata al cosiddetto "scudo fiscale".
Piano	indica il Piano di Stock Option per Promotori Finanziari e <i>Manager di Rete</i> di Banca Generali per l'esercizio 2010, approvato dal Consiglio di Amministrazione del 9 ottobre 2009 e modificato da quello del 26 marzo 2010 e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea, che si riunirà in data 21/22 aprile 2010, rispettivamente in prima e seconda convocazione.
Prezzo di Esercizio	indica il corrispettivo che ciascun Assegnatario deve versare, al fine di sottoscrivere le Azioni, per l'esercizio delle Opzioni.

Prezzo di Riferimento	in relazione ai titoli quotati sull'MTA, indica, ai sensi dell'articolo 4.1.7 del vigente Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A., (i) il prezzo di asta di chiusura per i titoli negoziati con la modalità di asta, ovvero (ii) la media ponderata dei contratti conclusi in un determinato intervallo temporale della fase di negoziazione continua per i titoli negoziati, come il titolo Banca Generali, con la modalità di asta continua. Qualora non sia possibile calcolare il prezzo di asta di chiusura, in conformità a quanto pocanzi illustrato, il citato articolo 4.1.7 stabilisce le modalità di definizione del prezzo di riferimento.
Prezzo Ufficiale	in relazione ai titoli quotati sull'MTA, indica, ai sensi dell'articolo 4.1.7 del vigente Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A. di Borsa, il prezzo medio ponderato dell'intera quantità dello strumento medesimo negoziata nel mercato durante la seduta.
<i>Private Banking Manager</i>	indica le figure professionali legate alla Società da contratti di agenzia a tempo indeterminato e da incarico accessorio di supervisione e coordinamento, sulla base dei quali i medesimi si impegnano a svolgere in esclusiva per conto dell'Emittente attività di promozione e di collocamento in Italia dei prodotti e servizi offerti dal Gruppo Banca Generali e di coordinamento dei Promotori Finanziari a loro affidati nell'ambito della Divisione <i>Private</i> di Banca Generali.
Prodotti e servizi interessati	indica i prodotti ed i servizi che saranno individuati dall'Organo Delegato.
Promotore Finanziario	indica il soggetto di cui deve avvalersi una società di intermediazione mobiliare o una banca nel caso di offerta fuori sede di strumenti finanziari o di servizi di investimento. Il Promotore Finanziario può assumere la veste di dipendente, mandatario o agente di una società di intermediazione mobiliare o di una banca e deve essere iscritto in un apposito albo tenuto presso la Consob. Ai fini del presente Documento Informativo rilevano solo i Promotori Finanziari non dipendenti di Banca Generali in quanto il Piano è riservato ai soli Promotori Finanziari che non siano dipendenti di Banca Generali.
Raccolta Netta	indica il risultato della differenza tra il patrimonio investito e quello disinvestito da parte dei clienti, determinato sulla base dei criteri definiti dall'Organo Delegato.
Regolamento	indica il regolamento che disciplina i criteri, le modalità ed i termini di attuazione del Piano, approvato dal Consiglio di Amministrazione del 9 ottobre 2009 e modificato da quello del 26 marzo 2010 e di cui si propone l'approvazione all'Assemblea, che si riunirà in data 21/22 aprile 2010, rispettivamente in prima e seconda convocazione.
Regolamento Emittenti	indica il Regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato.

<i>Sales Manager Italia</i>	indica rispettivamente il responsabile della struttura dei Promotori Finanziari con esclusione di quelli appartenenti alla Divisione <i>Private</i> di Banca Generali ed il responsabile dei Promotori Finanziari appartenenti alla Divisione <i>Private</i> della Società.
Soggetto Incaricato	indica Banca Generali.
Testo Unico della Finanzia o TUF	indica il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente integrato e modificato.

1. SOGGETTI DESTINATARI DEL PIANO

1.1 Indicazione nominativa dei Destinatari del Piano che sono componenti del Consiglio di Amministrazione ovvero del consiglio di gestione dell'emittente strumenti finanziari, delle società controllanti l'Emittente e delle società da questa, direttamente o indirettamente, controllate.

Non applicabile in quanto il Piano non è destinato a soggetti componenti il Consiglio di Amministrazione della Società, delle società controllanti l'Emittente e delle società da questa, direttamente o indirettamente, controllate.

1.2 Le categorie di dipendenti o di collaboratori dell'emittente strumenti finanziari e delle società controllanti o controllate di tale Emittente.

Sono Destinatari del Piano i soggetti di seguito elencati per categorie:

- (a) i Promotori Finanziari del Gruppo Banca Generali legati, alla data del 1 luglio 2009, alla Società da regolare contratto di agenzia, non in preavviso purchè tale rapporto perduri fino al termine del Periodo di Riferimento;
- (b) i Promotori Finanziari inseriti nelle strutture del Gruppo Banca Generali successivamente alla data del 1 luglio 2009 e fino al termine del Periodo di Riferimento, purchè legati alla Società da regolare contratto di agenzia e non in preavviso;
- (c) i *Manager* di Rete a cui la Società abbia attribuito, con efficacia entro il 1 luglio 2009 apposito incarico accessorio aventi la qualifica di *Sales Manager Italia*, *Area Manager*, *Private Banking Manager* e *District Manager*, purchè l'incarico accessorio non sia stato revocato e sia ancora in essere al termine del Periodo di Riferimento. Qualora l'incarico accessorio venisse meno prima del termine del Periodo di Riferimento, il Destinatario parteciperà al piano quale Promotore Finanziario sub (b).

I suddetti Destinatari, al fine di partecipare al Piano, devono essere legati alla Società da un contratto di agenzia in essere, non in preavviso, e da un incarico accessorio per i Destinatari di cui alla lettera (c).

2. LE RAGIONI CHE MOTIVANO L'ADOZIONE DEL PIANO

2.1 Gli obiettivi che si intendono raggiungere mediante l'attribuzione del Piano

La politica remunerativa adottata da Banca Generali, in linea con la prassi diffusa in ambito nazionale ed internazionale, nonché con le indicazioni della Banca d'Italia tese ad indirizzare gli istituti finanziari alla definizione di meccanismi di remunerazione coerenti con le politiche di gestione del rischio e le strategie di gruppo, è volta a favorire la correlazione fra gli emolumenti riconosciuti ed i risultati economici conseguiti, nonché la coerenza con le strategie di parametrizzazione del rischio, al fine di evitare, in ottica di lungo periodo, la creazione di conflitti di interessi fra i diversi attori sociali (principalmente management e personale/promotori finanziari, da un lato, ed azionisti dall'altro).

La politica retributiva della Società è costituita, anche per i *Manager di Rete* e per i *Promotori Finanziari*, da componenti remunerative ordinarie ⁽¹⁾ e da componenti remunerative variabili.

Le prime sono volte a remunerare la attività commerciale svolta da ciascun soggetto; attraverso le seconde e, nello specifico, grazie al Piano, che rappresenta una componente variabile delle remunerazione, Banca Generali ritiene di poter perseguire la crescita del valore della Società, del

¹ Si precisa che la componente remunerativa ordinaria, con riferimento ai Promotori Finanziari è rappresentata da una percentuale dei risultati di raccolta e degli *asset* di ciascun Promotore Finanziario, in conformità a quanto previsto dal relativo contratto di agenzia; con riferimento ai *Manager* di Rete è inoltre rapportata all'attività di raccolta e agli *asset* dei Promotori Finanziari dagli stessi coordinati.

proprio titolo e del Gruppo mediante l'indirizzo delle *performance* della propria struttura commerciale verso la crescita della raccolta realizzata.

A tale fine il Piano, in particolare, persegue la duplice finalità:

- per un verso, di favorire la fidelizzazione all'Emittente dei *Manager* di Rete e dei Promotori Finanziari più promettenti, attraverso il coinvolgimento economico di tali soggetti ed, in particolare, il collegamento della remunerazione degli stessi alla crescita della produttività della Società.
- per un altro verso, in un'ottica di medio e lungo periodo, di mantenere allineati gli interessi dei Promotori Finanziari e dei *Manager* di rete a quelli degli azionisti della Società grazie all'accrescimento della produttività dell'Emittente e, di conseguenza, del valore della stessa Società, percorribile, come pocanzi illustrato, attraverso la fidelizzazione dei Destinatari.

2.2 Variabili chiave, anche nella forma di indicatori di *performance* considerati ai fini dell'attribuzione dei piani basati su strumenti finanziari

L'assegnazione delle Opzioni ai Destinatari del Piano è basata sul raggiungimento di obiettivi di Raccolta Netta complessivi ed individuali.

Gli obiettivi complessivi di *performance* che Banca Generali deve raggiungere, quale condizione di operatività del Piano, sono fissati dal Consiglio di Amministrazione. Parimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione è l'accertamento dell'avvenuto conseguimento in misura sufficiente di tali obiettivi complessivi che dovrà avvenire entro la seduta consigliare in cui verranno discussi i risultati di bilancio attinenti l'esercizio 2010.

Gli obiettivi individuali di *performance* che ciascun Destinatario deve conseguire, quale ulteriore condizione di operatività del Piano, sono invece stabiliti dal Comitato di Gestione del Piano; è altresì di competenza dell'Organo Delegato l'accertamento, che dovrà avvenire entro il 15 maggio 2011, dell'avvenuto conseguimento in misura sufficiente degli obiettivi individuali fissati dallo stesso organo.

2.3 Elementi alla base della determinazione dell'entità del compenso basato su strumenti finanziari, ovvero i criteri per la sua determinazione

Il numero di Opzioni che saranno assegnate a ciascun Assegnatario (come indicato nel precedente Paragrafo 2.2) è basato, al conseguimento degli obiettivi complessivi prefissati, sui risultati conseguiti al raggiungimento di obiettivi individuali.

Gli obiettivi individuali sono rappresentati da obiettivi di Raccolta Netta da realizzarsi ad opera di ciascun Promotore Finanziario, o per i *manager* coordinati dai Promotori Finanziari, nel Periodo di Riferimento e saranno stabiliti dal Comitato di Gestione, secondo specifici criteri.

In particolare, ai fini della propria determinazione il Comitato di Gestione dovrà considerare quanto segue:

- (a) ciascun Assegnatario, superato l'obiettivo minimo individuale assegnato, partecipa al Piano in funzione dei risultati conseguiti nel corso del Periodo di Riferimento, ottenendo un numero di Opzioni proporzionale a tali risultati;
- (b) per la partecipazione al Piano deve essere considerata la Raccolta Netta realizzata nel corso del quarto trimestre 2009 e di tutto l'esercizio 2010 riveniente dall'applicazione del c.d. "Scudo Fiscale", ai sensi del Decreto legge 3 agosto 2009 n. 103 e successive integrazioni, mediante apertura di posizioni soggette alle disposizioni del citato decreto, senza alcuna limitazione in relazione alla natura di tale raccolta, salvo nel caso in cui si tratti di trasferimenti di partecipazioni o altri valori mobiliari privi di contenuto economico per Banca Generali;
- (c) relativamente alla restante Raccolta Netta realizzata nel corso del 2010, la stessa deve essere computata secondo le normali regole in uso, tempo per tempo, nell'ambito dei piani di incentivazione semestrali normalmente in essere nella Società;
- (d) limitatamente ai *Manager* di Rete, occorrerà che la qualifica sia mantenuta fino alla fine del

Periodo di Riferimento; in caso contrario, ossia in caso di revoca dell'incarico accessorio attribuito al *Manager* di Rete con conseguente perdita della qualifica, il *Manager* di Rete parteciperà al Piano in qualità di Promotore Finanziario.

- 2.4 Le ragioni alla base dell'eventuale decisione di attribuire piani di compenso basati su strumenti finanziari non emessi dall'emittente strumenti finanziari, quali strumenti finanziari emessi da controllate o, controllanti o società terze rispetto al gruppo di appartenenza; nel caso in cui i predetti strumenti non sono negoziati nei mercati regolamentati informazioni sui criteri utilizzati per la determinazione del valore a loro attribuibile**

Non applicabile al Piano in quanto basato sull'assegnazione di Opzioni che attribuiscono il diritto di sottoscrivere esclusivamente Azioni di Banca Generali.

- 2.5 Valutazioni in merito a significative implicazioni di ordine fiscale e contabile che hanno inciso sulla definizione dei piani**

Non risulta che vi siano state significative implicazioni di ordine fiscale e contabile che abbiano inciso sulla definizione del Piano.

- 2.6 L'eventuale sostegno del piano da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all'articolo 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350**

Il Piano non riceve alcun sostegno da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all'articolo 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

3. ITER DI APPROVAZIONE E TEMPISTICA DI ASSEGNAZIONE DELLE OPZIONI

- 3.1 Ambito dei poteri e funzioni delegati dall'assemblea al consiglio di amministrazione al fine dell'attuazione del piano**

Come deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 9 ottobre 2009 e successivamente modificato dal Consiglio di Amministrazione dell'8 marzo 2010 (che ha deliberato, *inter alia*, le proposte all'ordine del giorno della convocanda Assemblea) l'Assemblea di Banca Generali che si riunirà il 21/22 aprile 2010, rispettivamente in prima e seconda convocazione, è chiamata a deliberare, ad esito dell'eventuale approvazione del Piano che le sarà sottoposto, un aumento scindibile del capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma quinto del codice civile, da realizzarsi in una o più *tranche* entro il termine massimo del 30 giugno 2017, a servizio dello stesso Piano e di conferire, a tal fine, al Consiglio di *Amministrazione* i poteri necessari per l'attuazione del Piano, da esercitare nel rispetto di termini e condizioni stabiliti dalla medesima Assemblea.

In particolare, ai fini del Piano, sarà di competenza del Consiglio di Amministrazione, *inter alia*: (i) la fissazione degli obiettivi complessivi di *performance*, in termini di Raccolta Netta, che dovranno essere conseguiti ai fini dell'attuazione del Piano; (ii) l'accertamento dell'avvenuto raggiungimento degli obiettivi complessivi di *performance* previamente stabiliti; (iii) la nomina dell'Organo Delegato; (iv) in generale, il compimento di qualsiasi atto necessario e/o opportuno per dare attuazione al Piano per la parte dello stesso non rimessa alla competenza dell'Organo Delegato e (v) l'adempimento agli obblighi di presentazione alle competenti Autorità di Vigilanza delle informazioni e delle comunicazioni eventualmente previste dalla normativa vigente ad applicabile, nonché gli adempimenti informativi nei confronti del mercato.

- 3.2 Indicazione dei soggetti incaricati per l'amministrazione del Piano e loro funzione e competenza**

Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di fissare gli obiettivi complessivi di *performance*, in termini di Raccolta Netta, che Banca Generali deve conseguire quale condizione di operatività del Piano, nonché di accertare l'avvenuto conseguimento, nel Periodo di Riferimento, in misura sufficiente degli obiettivi complessivi di Raccolta Netta, previamente fissati. L'accertamento di tali

obiettivi, in particolare, dovrà avvenire in occasione della seduta consigliare di discussione dei risultati dell'esercizio 2010.

Il Comitato di Gestione del Piano è l'organo delegato dal Consiglio di Amministrazione alla gestione del Piano.

Ogni deliberazione del Comitato di Gestione del Piano in merito al Piano sarà definitiva e vincolante per i soggetti interessati.

In particolare, il Comitato di Gestione del Piano ha il compito di fissare gli obiettivi individuali di Raccolta Netta nel Periodo di Riferimento che ciascun Destinatario deve conseguire quale condizione di operatività del Piano ulteriore rispetto al raggiungimento degli obiettivi complessivi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, ed accertare, entro il 15 maggio 2011, l'avvenuto conseguimento, da parte di ciascun singolo Destinatario, in misura sufficiente degli obiettivi individuali fissati. Una volta stabiliti gli obiettivi individuali ed accertatone il conseguimento, l'Organo Delegato ha il compito di individuare, di conseguenza, il numero di Opzioni da assegnare a ciascun Destinatario. E' altresì competenza dell'Organo Delegato determinare tutti gli aspetti esecutivi ed attuativi del Piano stesso.

3.3 Eventuali procedure esistenti per la revisione dei piani anche in relazione a eventuali variazioni degli obiettivi di base

Qualora Banca Generali abbia dato o dia esecuzione, a partire dalla data di assegnazione ed, in ogni caso entro il 30 giugno 2017, ad operazioni sul capitale, l'Organo Delegato proporrà al Consiglio di Amministrazione le variazioni da apportare al Piano al fine di garantire una situazione equa rispetto a quella originaria. In particolare tale procedura di revisione del Piano sarà assolta in occasione delle seguenti operazioni: (i) raggruppamento e frazionamento delle Azioni; (ii) aumento gratuito del capitale della Società mediante assegnazione di nuove Azioni; (iii) aumento del capitale della Società a pagamento con emissione in opzione di nuove Azioni, anche al servizio di obbligazioni convertibili o con *warrant* o al servizio di *warrant* validi per la loro sottoscrizione; (iv) fusione e scissione della Società; (v) distribuzioni di dividendi straordinari alle Azioni, nonchè (vi) al verificarsi di altre circostanze che lo rendano necessario.

3.4 Descrizione delle modalità attraverso le quali determinare la disponibilità e l'assegnazione degli strumenti finanziari sui quali sono basati i piani

Il Consiglio di Amministrazione del 9 ottobre 2009, con decisione successivamente modificata dal Consiglio di Amministrazione del 8 marzo 2010, ha deliberato di proporre all'Assemblea che si terrà in data 21/22 aprile 2010, rispettivamente in prima e seconda convocazione, l'aumento scindibile del capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma quinto del codice civile, da realizzarsi in una o più *tranche* entro il termine massimo del 30 giugno 2017, *inter alia*, a servizio del Piano per un importo pari al numero massimo delle Opzioni assegnabili ai sensi dello stesso Piano e, pertanto, per un importo nominale massimo di Euro 2.300.000,00 (duemilionitrecentomila) mediante emissione di massime numero 2.300.000 (duemilionitrecentomila) Azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno) cadauna.

4. LE CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI ATTRIBUITI

4.1 La descrizione delle forme in cui sono strutturati i piani di compensi basati su strumenti finanziari

Il Regolamento prevede l'assegnazione gratuita di Opzioni che danno diritto alla sottoscrizione di Azioni con godimento regolare, al Prezzo di Esercizio. Ciascuna Opzione dà diritto alla sottoscrizione di 1 (una) Azione del valore nominale di 1 (un) Euro.

Le Opzioni assegnate sono esercitabili secondo la schema di seguito fornito:

- un numero massimo corrispondente ad un sesto delle Opzioni assegnate a partire dal 1° luglio 2011;
- un numero massimo corrispondente ad un sesto delle Opzioni assegnate a partire dal 1° luglio 2012;
- un numero massimo corrispondente ad un sesto delle Opzioni assegnate a partire dal 1° luglio 2013;
- un numero massimo corrispondente ad un sesto delle Opzioni assegnate a partire dal 1° luglio 2014;
- un numero massimo corrispondente ad un sesto delle Opzioni assegnate a partire dal 1° luglio 2015;
- il restante sesto delle Opzioni a partire dal 1° luglio 2016.

In ogni caso, le Opzioni assegnate dovranno essere esercitate entro il 30 giugno 2017. Qualora le Opzioni non siano esercitate entro il predetto termine decadranno da ogni diritto, divenendo prive di validità a tutti gli effetti.

Per l'esercizio delle Opzioni l'Assegnatario dovrà presentare apposita richiesta al Soggetto Incaricato.

La consegna delle Azioni avrà luogo entro il 5° (quinto) giorno lavorativo successivo a quello in cui il Soggetto Incaricato avrà ricevuto l'apposita richiesta da parte dell'Assegnatario. Il Prezzo di Esercizio delle Opzioni sarà pagato dall'Assegnatario con valuta al giorno di consegna delle Azioni.

4.2 L'indicazione del periodo di effettiva attuazione del piano con riferimento anche ad eventuali diversi cicli previsti

Il Piano inizierà ad avere efficacia dal momento in cui l'Organo Delegato individuerà i Destinatari delle Opzioni, all'avveramento delle seguenti condizioni:

- (a) assunzione da parte dell'Assemblea dei Soci di Banca Generali della delibera di aumento del capitale sociale da riservare al servizio del Piano;
- (b) accertamento, da parte del Consiglio di Amministrazione, dell'avvenuto conseguimento degli obiettivi complessivi di *performance* previamente stabiliti e
- (c) accertamento, ad opera dell'Organo Delegato dell'avvenuto conseguimento da parte dei singoli Destinatari degli obiettivi individuali di *performance* previamente stabiliti dall'Organo Delegato.

L'accertamento di cui alla precedente lettera (c) dovrà avvenire, ai sensi del Regolamento, in ogni caso entro il 15 maggio 2011, di conseguenza entro tale data il Piano inizierà ad avere efficacia.

Inoltre, ai sensi del Regolamento, le Opzioni dovranno essere assegnate agli aventi diritto entro il 30 giugno 2011. L'attribuzione delle Opzioni ai singoli Destinatari si intenderà perfezionata con effetto dalla data di assegnazione delle stesse.

Resta inteso che il numero complessivo di Opzioni da assegnare non potrà, in nessun caso, essere superiore a 2.300.000 (duemilionitrecentomila). Pertanto, nel caso in cui l'ammontare complessivo di Opzioni da assegnare agli Assegnatari dovesse essere complessivamente superiore a tale numero, i diritti di ciascun Assegnatario saranno proporzionalmente ridotti in modo tale da rispettare il numero massimo complessivo di 2.300.000 (duemilionitrecentomila) Opzioni.

Il Regolamento prevede che le Opzioni possano essere esercitate soltanto nel corso del periodo di esercizio e secondo la tempistica e le modalità indicate nel precedente Paragrafo 4.1.

Il Regolamento prevede altresì che la presentazione delle richieste di esercizio delle Opzioni sia sospesa annualmente nei giorni compresi tra il giorno in cui viene convocata l'Assemblea della Società al fine di approvare il bilancio d'esercizio di Banca Generali e quello in cui la relativa adunanza si sia effettivamente tenuta (estremi inclusi). Nel caso in cui l'Assemblea della Società abbia deliberato la distribuzione di un dividendo, il periodo di sospensione scadrà il giorno

successivo a quello di stacco dello stesso dividendo.

4.3 Il termine del Piano

Le Opzioni assegnate dovranno, in ogni caso, essere esercitate entro il 30 giugno 2017.

4.4 Il massimo numero di strumenti finanziari, anche nella forma di opzioni, assegnati in ogni anno fiscale in relazione ai soggetti nominativamente individuati o alle indicate categorie

Il Piano prevede l'assegnazione di massime 2.300.000 (duemilioneitrecentomila) Opzioni nel corso dell'esercizio 2011 (Per maggiori informazioni in proposito si rinvia al Paragrafo 4.2 che precede).

4.5 Le modalità e le clausole di attuazione del Piano, specificando se la effettiva attribuzione degli strumenti è subordinata al verificarsi di condizioni ovvero al conseguimento di determinati risultati anche di *performance*; descrizioni di tali condizioni e risultati

L'assegnazione delle Opzioni è gratuita ed il numero di Opzioni da attribuire, ad opera dell'Organo Delegato, a ciascun Destinatario è stabilito sulla base degli obiettivi complessivi ed individuali prestabiliti.

In particolare:

- gli obiettivi complessivi sono relativi al raggiungimento degli obiettivi complessivi di Raccolta Netta nel Periodo di Riferimento e sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione di Banca Generali. Il Consiglio di Amministrazione è altresì competente ad accertare il raggiungimento di detti obiettivi;
- gli obiettivi individuali sono relativi al raggiungimento, da parte di ciascun Destinatario, degli obiettivi di Raccolta Netta individualmente assegnati nel Periodo di Riferimento e sono stabiliti dall'Organo Delegato, in coerenza con gli obiettivi complessivi fissati dal Consiglio di Amministrazione.

Si veda quanto illustrato ai Paragrafi 2.2 e 4.2 che precedono.

4.6 L'indicazione di eventuali vincoli di disponibilità gravanti sugli strumenti attribuiti ovvero sugli strumenti rivenienti dall'esercizio delle opzioni, con particolare riferimento ai termini entro i quali sia consentito o vietato il successivo trasferimento alla stessa Società o a terzi

Il Regolamento prevede che le Opzioni siano attribuite all'Assegnatario a titolo personale e non possano essere trasferite se non per morte dell'Assegnatario stesso.

4.7 La descrizione di eventuali condizioni risolutive in relazione all'attribuzione dei piani nel caso in cui i destinatari effettuano operazioni di *hedging* che consentono di neutralizzare eventuali divieti di vendita degli strumenti finanziari assegnati, anche nella forma di opzioni, ovvero degli strumenti finanziari rivenienti dall'esercizio di tali opzioni

Non applicabile al Piano.

4.8 La descrizione degli effetti determinati dalla cessazione del rapporto di lavoro

Il Regolamento del Piano stabilisce gli effetti della cessazione del rapporto tra la Società e le diverse categorie di Destinatari del Piano.

In particolare il Regolamento prevede che (i) in caso di cessazione, per qualunque causa, del rapporto in essere tra i Destinatari/Assegnatari e la Società, ovvero (ii) in ipotesi di vigenza del relativo periodo di preavviso, il Destinatario decada con effetto immediato dal diritto di vedersi assegnare o esercitare le Opzioni, fatto salvo quanto di seguito indicato, che ne rappresenta una deroga:

- (a) il Regolamento prevede che in caso di decesso del Destinatario, ovvero in caso di pensionamento per vecchiaia, per anzianità o per invalidità, conseguente a cessazione dell'attività e cancellazione dall'albo dei promotori finanziari, purchè avvenuti (x) dopo il termine del Periodo di Riferimento (31 dicembre 2010) e (y) all'avveramento delle condizioni illustrate al precedente Paragrafo 4.5, prima dell'assegnazione delle Opzioni, le stesse Opzioni siano

assegnate al Destinatario (o ai suoi eredi in caso di decesso);

- (b) il Regolamento prevede, inoltre, che, in caso di decesso dell'Assegnatario, ovvero nel caso di pensionamento per vecchiaia, per anzianità o per invalidità, conseguente a cessazione dell'attività e cancellazione dall'albo dei Promotori Finanziari dello stesso Assegnatario, quest'ultimo (o i suoi eredi per il caso di decesso) possa esercitare le Opzioni assegnate e già esercitabili secondo quanto indicato al precedente Paragrafo 4.1.

Resta salvo che, in caso di motivate ragioni, l'Organo Delegato ha la facoltà di derogare, in senso più favorevole al Destinatario o all'Assegnatario, alle disposizioni del Regolamento pocanzi illustrate.

4.9 L'indicazione di altre eventuali cause di annullamento del piano

Il Regolamento non prevede cause di annullamento del Piano.

4.10 Le motivazioni relative all'eventuale previsione di un "riscatto", da parte della società, degli strumenti finanziari oggetto dei piani, disposto ai sensi degli articoli 2357 e ss. del codice civile; i beneficiari del riscatto indicando se lo stesso è destinato soltanto a particolari categorie di dipendenti; gli effetti della cessazione del rapporto di lavoro su detto riscatto

Il Piano non prevede alcun riscatto delle Opzioni, ai sensi dell'articolo 2357 e seguenti del codice civile, da parte dell'Emittente.

4.11 Gli eventuali prestiti o altre agevolazioni che si intendono concedere per l'acquisto delle azioni ai sensi dell'articolo 2358, terzo comma, del codice civile

Non sono previste forme di prestito o agevolazioni per la sottoscrizione e l'acquisto delle Azioni, ai sensi dell'articolo 2358 del codice civile.

4.12 L'indicazione di valutazioni sull'onere atteso per la società alla data di relativa assegnazione, come determinabile sulla base di termini e condizioni già definiti, per ammontare complessivo e in relazione a ciascuno strumento del Piano

Dal momento che l'eventuale esercizio delle Opzioni da parte degli Assegnatari è soddisfatto dalla Società attraverso l'aumento di capitale a pagamento, non sono previsti oneri a carico della Società rivenienti dall'esercizio delle suddette Opzioni e dalla sottoscrizione delle Azioni.

4.13 L'indicazione degli eventuali effetti diluitivi sul capitale determinati dai piani di compenso

Tenuto conto che, a servizio del Piano, è previsto l'aumento scindibile del capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, quinto comma, del codice civile, da realizzarsi in una o più *tranche* entro il termine massimo del 30 giugno 2017, *inter alia*, per un importo pari al numero massimo delle Opzioni assegnabili ai sensi del Piano e, pertanto, per un importo nominale massimo di Euro 2.300.000,00 (duemilionitrecentomila), mediante emissione di massime numero 2.300.000 (duemilionitrecentomila) azioni ordinarie di Banca Generali del valore nominale di Euro 1,00 cadauna, l'effetto diluitivo massimo connesso al Piano stesso sarebbe pari al 2,02 (due virgola zero due)% circa del capitale sociale.

4.14 Gli eventuali limiti previsti per l'esercizio del diritto di voto e per l'attribuzione dei diritti patrimoniali

Con riferimento alle Azioni il Piano non prevede alcun limite per l'esercizio del diritto di voto e per l'attribuzione dei diritti patrimoniali.

4.15 Nel caso in cui le azioni non sono negoziate nei mercati regolamentati, ogni informazione utile ad una compiuta valutazione del valore a loro attribuibile.

Non applicabile in quanto le Azioni sottostanti le Opzioni sono negoziate sull'MTA.

4.16 Numero di strumenti finanziari sottostanti ciascuna opzione

Ciascuna Opzione dà diritto alla sottoscrizione di 1 (una) Azione.

4.17 Scadenza delle Opzioni

Le Opzioni dovranno essere esercitate entro il 30 giugno 2017.

4.18 Modalità (americano/europeo), tempistica (ad es. periodi validi per l'esercizio) e clausole di esercizio (ad esempio clausole di *knock-in* e *knock-out*)

Il Regolamento non prevede clausole di *knock-in* o *knock-out*. Per quanto concerne le modalità e la tempistica di esercizio delle Opzioni si rinvia al Paragrafo 4.1 che precede.

4.19 Il prezzo di esercizio dell'Opzione

Il Prezzo di Esercizio delle Opzioni, ai fini della sottoscrizione delle Azioni, è pari alla media aritmetica dei Prezzi di Riferimento della quotazione delle Azioni presso l'MTA, rilevati nel periodo compreso tra la data di assegnazione delle Opzioni ed il medesimo giorno del mese solare precedente tale data.

4.20 Nel caso in cui il prezzo di esercizio non è uguale al prezzo di mercato determinato come indicato al punto 4.19 (*fair market value*), motivazioni di tale differenza

Non applicabile dal momento che, ai sensi di quanto descritto al precedente Paragrafo 4.19, il Prezzo di Esercizio è uguale al prezzo di mercato delle Azioni

4.21 Criteri sulla base dei quali si prevedono differenti prezzi di esercizio tra vari soggetti o varie categorie di soggetti Destinatari

Non applicabile in quanto il Piano non prevede differenti prezzi per le varie categorie di Destinatari.

4.22 Nel caso in cui gli strumenti finanziari sottostanti le opzioni non sono negoziati nei mercati regolamentati, indicazione del valore attribuibile agli strumenti sottostanti o i criteri per determinare tale valore

Non applicabile in quanto le Azioni sottostanti le Opzioni sono negoziate sull'MTA.

4.23 Criteri per gli aggiustamenti resi necessari a seguito di operazioni straordinarie sul capitale e di altre operazioni che comportano la variazione del numero di strumenti sottostanti (aumenti di capitale, dividendi straordinari, raggruppamento e frazionamento delle azioni sottostanti, fusione e scissione, operazioni di conversione in altre categorie di azioni, ecc.)

Si rinvia a quanto illustrato nel precedente Paragrafo 3.3.

SEZIONE II

Piano di Stock Option per i relationship manager di Banca Generali S.p.A. per l'esercizio 2010

PREMESSA

La presente Sezione II del Documento Informativo ha ad oggetto il *Piano di Stock Option per relationship manager della divisione private di Banca Generali S.p.A. per l'esercizio 2010* approvato dal Consiglio di Amministrazione del 9 ottobre 2009, come modificato dal Consiglio di Amministrazione del 26 marzo 2010, e che sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea di Banca Generali S.p.A., in data 21/22 aprile 2010, rispettivamente in prima e seconda convocazione.

In relazione al predetto piano si precisa che lo stesso, oggetto della presente Sezione II del Documento Informativo, non è da considerarsi di "*particolare rilevanza*" ai sensi dell'articolo 114 *bis*, terzo comma, del TUF e dell'articolo 84, *bis*, secondo comma, del Regolamento Emittenti, in quanto non rivolto ad alcuni dei soggetti qualificabili come "soggetti rilevanti" ai sensi dell'articolo 152 *sexies*, prima comma, lett. c) del Regolamento Emittenti.

La presente Sezione IV del Documento Informativo è redatta ai sensi dell'articolo 84 *bis*, primo comma, del Regolamento Emittenti. Le informazioni previste dallo Schema n. 7 dell'Allegato 3A al Regolamento Emittenti che non sono contenute nel presente Documento Informativo saranno fornite, se disponibili, in fase di attuazione del Piano, secondo le modalità di cui all'art. 84 *bis*, comma 5, lett. a), del Regolamento Emittenti. In particolare, in occasione delle delibere di effettiva assegnazione delle Opzioni ai Destinatari sarà pubblicata la tabella n. 1 dello Schema n. 7 dell'Allegato 3A al Regolamento Emittenti.

DEFINIZIONI

Sono di seguito riportate, in ordine alfabetico, tutte le definizioni utilizzate nella presente Sezione II del Documento Informativo.

Assegnatari	indica i soggetti aventi diritto all'assegnazione delle Opzioni in virtù del Piano ed ai sensi del Regolamento.
Assemblea	indica l'Assemblea della Società.
Azioni	indica le azioni ordinarie della Società del valore nominale di Euro 1,00 (uno), quotate sull'MTA.
Banca BSI Italia	indica Banca B.S.I. Italia S.p.A., con sede in Milano, Piazza Sant'Alessandro 4, capitale sociale sottoscritto e versato Euro 80.235.162,00, composto da numero 15.549.450 azioni da nominali Euro 5,16 cadauna, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 01129040281, società incorporata in Banca Generali S.p.A. con effetto dal 1 gennaio 2010.
Banca Generali o Emittente o Società	indica Banca Generali S.p.A., con sede in Trieste, Via Niccolò Machiavelli 4, capitale sociale sottoscritto e versato Euro 111.313.176,00, composto da numero 111.313.176 azioni da nominali Euro 1,00 (uno) cadauna, iscritta al Registro delle Imprese di Trieste al n. 00833240328, iscritta all'Albo delle Banche al numero 5358, capogruppo del Gruppo Bancario Banca Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A..
Comitato di Gestione del Piano	indica l'Organo Delegato al quale compete, tra l'altro, l'individuazione del numero di Opzioni da attribuire a ciascun Assegnatario, la verifica del raggiungimento degli obiettivi e la determinazione di tutti gli aspetti esecutivi ed attuativi del Piano
Coordinatori di unità di Relationship Manager	indica i <i>Relationship Manager</i> a cui è affidato l'incarico di coordinamento di altri <i>Relationship Manager</i>
Destinatari	indica i soggetti destinatari del Piano e, più precisamente, il personale che alla data del 30 settembre 2009 abbia avuto un rapporto di lavoro subordinato, non in preavviso, con Banca BSI Italia e abbia ricoperto un ruolo di <i>Relationship Manager</i> o di coordinamento di unità di <i>Relationship Manager</i> .
Documento Informativo	indica il presente documento informativo, redatto ai sensi dell'articolo 84 <i>bis</i> del Regolamento Emittenti ed in coerenza, anche nella numerazione dei relativi Paragrafi, con le indicazioni contenute nello Schema 3 dell'Allegato 3A del Regolamento Emittenti.
Giorni lavorativi	indica i giorni della settimana dal lunedì al venerdì, esclusi fra di essi gli eventuali giorni di festività nazionale in Italia.
Gruppo Banca Generali o Gruppo Bancario o Gruppo	indica il gruppo facente capo a Banca Generali.

MTA	indica il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. su cui sono negoziate le Azioni.
Organo Delegato	indica il Comitato di Gestione del Piano.
Opzione o <i>Stock Option</i>	indica le opzioni (<i>stock option</i>) che attribuiscono a ciascun Assegnatario il diritto di sottoscrivere Azioni dell'Emittente, nel rapporto di n. 1 (una) Azione per ogni n. 1 (una) opzione esercitata.
Periodo di Riferimento	indica l'esercizio 2010 ed il quarto trimestre dell'esercizio 2009 limitatamente a quanto attiene alla Raccolta Netta legata al cosiddetto "scudo fiscale".
Piano	indica il Piano di Stock Option per Promotori Finanziari e <i>Manager</i> di Rete di Banca Generali S.p.A. per l'esercizio 2010, approvato dal Consiglio di Amministrazione del 9 ottobre 2009, modificato da quello del 26 marzo 2010, e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea di Banca Generali S.p.A., che si riunirà in data 21/22 aprile 2010, rispettivamente in prima e seconda convocazione.
Prezzo di Esercizio	indica il corrispettivo che ciascun Assegnatario deve versare, al fine di sottoscrivere le Azioni, per l'esercizio delle Opzioni.
Prezzo di Riferimento	in relazione ai titoli quotati sull'MTA, indica, ai sensi dell'articolo 4.1.7 del vigente Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A., (i) il prezzo di asta di chiusura per i titoli negoziati con la modalità di asta, ovvero (ii) la media ponderata dei contratti conclusi in un determinato intervallo temporale della fase di negoziazione continua per i titoli negoziati, come il titolo Banca Generali, con la modalità di asta continua. Qualora non sia possibile calcolare il prezzo di asta di chiusura, in conformità a quanto pocanzi illustrato, il citato articolo 4.1.7 stabilisce le modalità di definizione del prezzo di riferimento.
Prezzo Ufficiale	in relazione ai titoli quotati sull'MTA, indica, ai sensi dell'articolo 4.1.7 del vigente Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A. di Borsa, il prezzo medio ponderato dell'intera quantità dello strumento medesimo negoziata nel mercato durante la seduta.
Prodotti e servizi interessati	indica i prodotti ed i servizi che saranno individuati dall'Organo Delegato.
Raccolta Netta	indica il risultato della differenza tra il patrimonio investito e quello disinvestito da parte dei clienti, determinato sulla base dei criteri definiti dall'Organo Delegato.
Regolamento	indica il regolamento che disciplina i criteri, le modalità ed i termini di attuazione del Piano, approvato dal Consiglio di Amministrazione del 9 ottobre 2009, come modificato da quello del 26 marzo 2010 e di cui si propone l'approvazione all'Assemblea, che si riunirà in data 21/22 aprile 2010, rispettivamente in prima e seconda convocazione.
<i>Relationship Manager</i>	indica figure professionali di dipendenti che svolgono attività di consulenza, distribuzione e collocamento dei prodotti e servizi offerti

dal Gruppo Banca Generali.

Regolamento Emittenti

indica il Regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato.

Soggetto Incaricato

indica Banca Generali.

**Testo Unico della Finanzia
TUF**

o indica il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente integrato e modificato.

1. SOGGETTI DESTINATARI DEL PIANO

1.1 Indicazione nominativa dei Destinatari del Piano che sono componenti del Consiglio di Amministrazione ovvero del consiglio di gestione dell'emittente strumenti finanziari, delle società controllanti l'Emittente e delle società da questa, direttamente o indirettamente, controllate.

Non applicabile in quanto il Piano non è destinato a soggetti componenti il Consiglio di Amministrazione della Società, delle società controllanti l'Emittente e delle società da questa, direttamente o indirettamente, controllate.

1.2 Le categorie di dipendenti o di collaboratori dell'emittente strumenti finanziari e delle società controllanti o controllate di tale Emittente

Sono soggetti Destinatari del Piano il personale di Banca Generali che, alla data del 30 settembre 2009, abbia avuto un rapporto di lavoro subordinato, non in preavviso, con l'incorporata Banca BSI Italia e abbia ricoperto un ruolo di *Relationship Manager* o di coordinamento di unità di *Relationship Manager*.

I suddetti Destinatari, al fine di partecipare al Piano, devono essere legati a Banca Generali da un rapporto di lavoro subordinato, non in preavviso.

2. LE RAGIONI CHE MOTIVANO L'ADOZIONE DEL PIANO

2.1 Gli obiettivi che si intendono raggiungere mediante l'attribuzione del Piano

La politica remunerativa adottata da Banca Generali, in linea con la diffusa prassi in ambito nazionale ed internazionale, nonché con le indicazioni della Banca d'Italia tese ad indirizzare gli istituti finanziari alla definizione di meccanismi di remunerazione coerenti con le politiche di gestione del rischio e le strategie di gruppo, è volta a favorire la correlazione fra gli emolumenti riconosciuti ed i risultati economici conseguiti, nonché la coerenza con le strategie di parametrizzazione del rischio, al fine di evitare, in ottica di lungo periodo, la creazione di conflitti di interessi fra i diversi attori sociali (principalmente management e personale, da un lato, ed azionisti dall'altro).

La politica retributiva della Società è costituita, sia per i *manager*, sia per le strutture commerciali, da componenti remunerative fisse e da componenti remunerative variabili.

Le prime sono volte a remunerare le competenze manageriali e tecniche possedute da ciascun soggetto nella copertura del relativo ruolo, al fine di garantire la continuità manageriale del Gruppo e di perseguire efficaci politiche di equità retributiva interne, nonché di competitività nei confronti del mercato esterno.

Attraverso le seconde e, nello specifico, grazie al Piano, che rappresenta una componente variabile delle remunerazioni, Banca Generali ritiene di poter perseguire la crescita del valore della Società e del proprio titolo e del Gruppo mediante l'indirizzo delle *performance* della propria struttura commerciale verso la crescita della raccolta realizzata.

A tale fine il Piano, in particolare, persegue la duplice finalità:

- per un verso, di favorire la fidelizzazione all'Emittente dei *Relationship Manager* e dei Coordinatori di unità di *Relationship Manager* più promettenti, attraverso il coinvolgimento economico di tali soggetti ed, in particolare, il collegamento della remunerazione degli stessi alla crescita della produttività della Società;
- per un altro verso, in un'ottica di medio e lungo periodo, di mantenere allineati gli interessi dei *Relationship Manager* e dei Coordinatori di unità di *Relationship Manager* a quelli degli azionisti, grazie all'accrescimento della produttività del Gruppo e, di conseguenza, del valore dello

stesso Gruppo, percorribile, come pocanzi illustrato, attraverso la fidelizzazione dei Destinatari.

2.2 Variabili chiave, anche nella forma di indicatori di *performance* considerati ai fini dell'attribuzione dei piani basati su strumenti finanziari

L'assegnazione delle Opzioni ai Destinatari del Piano è basata sul raggiungimento di obiettivi di Raccolta Netta complessivi ed individuali.

Gli obiettivi complessivi di *performance* che Banca Generali deve raggiungere, quale condizione di operatività del Piano, sono fissati dal Consiglio di Amministrazione. Parimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione è l'accertamento dell'avvenuto conseguimento, in misura sufficiente, degli obiettivi complessivi, che dovrà avvenire nella seduta consigliare in cui verranno discussi i risultati di bilancio attinenti l'esercizio 2010.

Gli obiettivi individuali di *performance* che ciascun Destinatario deve conseguire, quale ulteriore condizione di operatività del Piano, sono invece stabiliti dal Comitato di Gestione del Piano, altresì di competenza dell'Organo Delegato l'accertamento, che dovrà avvenire entro il 15 maggio 2011, dell'avvenuto conseguimento, da parte del singolo Destinatario, in misura sufficiente degli obiettivi individuali previamente fissati dallo stesso organo.

2.3 Elementi alla base della determinazione dell'entità del compenso basato su strumenti finanziari, ovvero i criteri per la sua determinazione

Il numero di Opzioni che saranno assegnate a ciascun Assegnatario (come indicato nel precedente Paragrafo 2.2) è basato, al conseguimento degli obiettivi complessivi prefissati, sul raggiungimento di obiettivi individuali.

Gli obiettivi individuali sono relativi ad obiettivi di Raccolta Netta da realizzarsi da parte di ciascun *Relationship Manager* e dai Coordinatori di unità di *Relationship Manager* nel Periodo di Riferimento, che saranno stabiliti dal Comitato di Gestione, secondo specifici criteri.

In particolare, ai fini della propria determinazione il Comitato di Gestione dovrà considerare quanto segue.

- (a) Ciascun *Relationship Manager* e ciascun Coordinatore di unità di *Relationship Manager*, superato l'obiettivo minimo individuale assegnato, partecipa al Piano in funzione dei risultati conseguiti nel corso del Periodo di Riferimento, ottenendo un numero di Opzioni proporzionale a tali risultati;
- (b) per la partecipazione al Piano deve essere considerata la Raccolta Netta realizzata nel corso del quarto trimestre 2009 e di tutto l'esercizio 2010 riveniente dall'applicazione del c.d. "Scudo Fiscale", ai sensi del Decreto legge 3 agosto 2009 n. 103 e successive integrazioni, mediante apertura di posizioni soggette alle disposizioni del citato decreto, senza alcuna limitazione in relazione alla natura di tale raccolta, salvo nel caso in cui si tratti di trasferimenti di partecipazioni o altri valori mobiliari privi di contenuto economico per Banca Generali;
- (c) relativamente alla restante Raccolta Netta realizzata nel corso del 2010, la stessa deve essere computata secondo le normali regole in uso, tempo per tempo, nell'ambito dei piani di incentivazione normalmente in essere nella Società per i *Relationship Manager*.

2.4 Le ragioni alla base dell'eventuale decisione di attribuire piani di compenso basati su strumenti finanziari non emessi dall'emittente strumenti finanziari, quali strumenti finanziari emessi da controllate o, controllanti o società terze rispetto al gruppo di appartenenza; nel caso in cui i predetti strumenti non sono negoziati nei mercati regolamentati informazioni sui criteri utilizzati per la determinazione del valore a loro attribuibile

Non applicabile a Piano in quanto basato sull'assegnazione di Opzioni che attribuiscono il diritto di

sottoscrivere esclusivamente Azioni di Banca Generali.

2.5 Valutazioni in merito a significative implicazioni di ordine fiscale e contabile che hanno inciso sulla definizione dei piani

Non risulta che vi siano state significative implicazioni di ordine fiscale e contabile che abbiano inciso sulla definizione del Piano.

2.6 L'eventuale sostegno del piano da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all'articolo 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350

Il Piano non riceve alcun sostegno da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all'articolo 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

3. ITER DI APPROVAZIONE E TEMPISTICA DI ASSEGNAZIONE DELLE OPZIONI

3.1 Ambito dei poteri e funzioni delegati dall'assemblea al consiglio di amministrazione al fine dell'attuazione del piano

Come deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 9 ottobre 2009 e modificato da quello dell'8 marzo 2010 (che ha deliberato, *inter alia*, le proposte all'ordine del giorno della convocanda Assemblea), l'Assemblea di Banca Generali che si riunirà il 21/22 aprile 2010, rispettivamente in prima e seconda convocazione, è chiamata a deliberare, ad esito dell'eventuale approvazione del Piano che le sarà sottoposto, un aumento scindibile del capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma ottavo del codice civile, in una o più *tranche* entro il termine massimo del 30 giugno 2017, a servizio del Piano e di conferire, a tal fine, al Consiglio di Amministrazione i poteri necessari all'attuazione del Piano stesso, da esercitare nel rispetto di termini e condizioni stabiliti dalla medesima Assemblea.

In particolare, ai fini del Piano, sarà di competenza del Consiglio di Amministrazione, *inter alia*: (i) la fissazione degli obiettivi complessivi di *performance*, in termini di Raccolta Netta, che dovranno essere conseguiti ai fini dell'attuazione del Piano; (ii) l'accertamento dell'avvenuto raggiungimento degli obiettivi complessivi di *performance* previamente stabiliti; (iii) la nomina dell'Organo Delegato; (iv) in generale, il compimento di qualsiasi atto necessario e/o opportuno per dare attuazione al Piano per la parte dello stesso non rimessa alla competenza dell'Organo Delegato; (v) l'adempimento degli obblighi di presentazione alle competenti Autorità di Vigilanza delle informazioni e delle comunicazioni eventualmente previste dalla normativa vigente ad applicabile, nonché gli adempimenti informativi nei confronti del mercato.

3.2 Indicazione dei soggetti incaricati per l'amministrazione del Piano e loro funzione e competenza

Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di fissare gli obiettivi complessivi di *performance*, in termini di Raccolta Netta, che Banca Generali deve conseguire quale condizione di operatività del Piano, nonché di accertare l'avvenuto conseguimento, nel Periodo di Riferimento, in misura sufficiente di tali obiettivi, previamente fissati. L'accertamento, in particolare, dovrà avvenire in occasione della seduta consigliare di discussione dei risultati dell'esercizio 2010.

Il Comitato di Gestione del Piano è l'organo delegato dal Consiglio di Amministrazione alla gestione del Piano. In particolare, il Comitato di Gestione del Piano ha il compito di fissare gli obiettivi individuali di Raccolta Netta nel Periodo di Riferimento che ciascun Destinatario deve conseguire, quale condizione di operatività del Piano, ulteriore rispetto al raggiungimento degli obiettivi complessivi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, ed accertare, entro il 15 maggio 2011, l'avvenuto conseguimento, da parte di ciascun singolo Destinatario, in misura sufficiente, degli obiettivi individuali fissati. Una volta stabiliti gli obiettivi individuali ed accertato il conseguimento, l'Organo Delegato ha il compito di individuare il numero di Opzioni da assegnare a ciascun Destinatario. E' altresì competenza dell'Organo Delegato, in quanto organo di gestione del

Piano, determinare tutti gli aspetti esecutivi ed attuativi del Piano stesso.

Ogni deliberazione del Comitato di Gestione del Piano in merito al Piano sarà definitiva e vincolante per i soggetti interessati.

3.3 Eventuali procedure esistenti per la revisione dei piani anche in relazione a eventuali variazioni degli obiettivi di base

Qualora Banca Generali abbia dato o dia esecuzione, a partire dalla data di assegnazione ed, in ogni caso entro il 30 giugno 2017, ad operazioni sul capitale, l'Organo Delegato proporrà al Consiglio di Amministrazione le variazioni da apportare al Piano al fine di garantire una situazione equa rispetto a quella originaria. In particolare, tale procedura di revisione del Piano sarà assolta in occasione delle seguenti operazioni: (i) raggruppamento e frazionamento delle Azioni; (ii) aumento gratuito del capitale della Società mediante assegnazione di nuove Azioni; (iii) aumento del capitale della società a pagamento con emissione in opzione di nuove Azioni, anche al servizio di obbligazioni convertibili o con *warrant* o al servizio di *warrant* validi per la loro sottoscrizione; (iv) fusione e scissione della Società; (v) distribuzioni di dividendi straordinari alle Azioni, nonchè (vi) al verificarsi di altre circostanze che lo rendano necessario.

3.4 Descrizione delle modalità attraverso le quali determinare la disponibilità e l'assegnazione degli strumenti finanziari sui quali sono basati i piani

Il Consiglio di Amministrazione del 9 ottobre 2009, con decisione successivamente modificata dal Consiglio di Amministrazione dell'8 marzo 2010, ha deliberato di proporre all'Assemblea che si terrà in data 21/22 aprile 2010, rispettivamente in prima e seconda convocazione, l'aumento scindibile del capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma ottavo del codice civile, in una o più *tranche* entro il termine massimo del 30 giugno 2017, *inter alia*, a servizio del Piano per un importo pari al numero massimo delle Opzioni assegnabili ai sensi dello stesso Piano e, pertanto, per un importo nominale massimo di Euro 200.000,00 (duecentomila) mediante emissione di massime numero 200.000 (duecentomila) Azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno) cadauna.

4. LE CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI ATTRIBUITI

4.1 La descrizione delle forme in cui sono strutturati i piani di compensi basati su strumenti finanziari

Il Regolamento prevede l'assegnazione gratuita di Opzioni che danno diritto alla sottoscrizione, al Prezzo di Esercizio, di Azioni con godimento regolare. Ciascuna Opzione dà diritto alla sottoscrizione di 1 (una) Azione del valore nominale di 1 (un) Euro. Le Opzioni assegnate sono esercitabili secondo la schema di seguito fornito:

- un numero massimo corrispondente ad un sesto delle Opzioni assegnate a partire dal 1° luglio 2011;
- un numero massimo corrispondente ad un sesto delle Opzioni assegnate a partire dal 1° luglio 2012;
- un numero massimo corrispondente ad un sesto delle Opzioni assegnate a partire dal 1° luglio 2013;
- un numero massimo corrispondente ad un sesto delle Opzioni assegnate a partire dal 1° luglio 2014;
- un numero massimo corrispondente ad un sesto delle Opzioni assegnate a partire dal 1° luglio 2015;
- il restante sesto delle Opzioni a partire dal 1° luglio 2016.

In ogni caso, le Opzioni assegnate dovranno essere esercitate entro il 30 giugno 2017. Qualora le Opzioni non siano esercitate entro il predetto termine decadranno da ogni diritto, divenendo prive

di validità a tutti gli effetti.

Per l'esercizio delle Opzioni l'Assegnatario dovrà presentare apposita richiesta al Soggetto Incaricato.

La consegna delle Azioni avrà luogo entro il 5° (quinto) giorno lavorativo successivo a quello in cui il Soggetto Incaricato avrà ricevuto l'apposita richiesta da parte dell'Assegnatario. Il Prezzo di Esercizio delle Opzioni sarà pagato dall'Assegnatario con valuta al giorno di consegna delle Azioni.

4.2 L'indicazione del periodo di effettiva attuazione del piano con riferimento anche ad eventuali diversi cicli previsti

Il Piano inizierà ad avere efficacia dal momento in cui l'Organo Delegato individuerà i Destinatari delle Opzioni all'avveramento delle seguenti condizioni:

- (a) assunzione da parte dell'Assemblea di Banca Generali della delibera di aumento del capitale sociale da riservare al servizio del Piano,
- (b) accertamento da parte del Consiglio di Amministrazione dell'avvenuto conseguimento degli obiettivi complessivi di *performance* previamente stabiliti e
- (c) accertamento da parte dell'Organo Delegato dell'avvenuto conseguimento da parte dei singoli Destinatari degli obiettivi individuali di *performance* previamente stabiliti.

L'accertamento di cui alla precedente lettera (c) dovrà avvenire, ai sensi del Regolamento, in ogni caso entro il 15 maggio 2011, di conseguenza entro tale data il Piano inizierà ad avere efficacia.

Inoltre, ai sensi del Regolamento, le Opzioni dovranno essere assegnate agli aventi diritto entro il 30 giugno 2011. L'attribuzione delle Opzioni ai singoli Destinatari si intenderà perfezionata con effetto dalla data di assegnazione delle stesse.

Resta inteso che il numero complessivo di Opzioni da assegnare non potrà, in nessun caso, essere superiore a 200.000 (duecentomila). Pertanto, nel caso in cui l'ammontare complessivo di Opzioni da assegnare agli Assegnatari dovesse essere complessivamente superiore a tale numero, i diritti di ciascun Assegnatario saranno proporzionalmente ridotti in modo tale da rispettare il numero massimo complessivo di 200.000 (duecentomila) Opzioni.

Il Regolamento prevede che le Opzioni possano essere esercitate soltanto nel corso del periodo di esercizio e secondo la tempistica e le modalità indicate nel precedente Paragrafo 4.1.

Il Regolamento prevede, altresì, che la presentazione delle richieste di esercizio delle Opzioni sia sospesa annualmente nei giorni compresi tra il giorno in cui viene convocata l'Assemblea della Società al fine di approvare il bilancio d'esercizio di Banca Generali e quello in cui la relativa adunanza si sia effettivamente tenuta (estremi inclusi). Nel caso in cui l'Assemblea della Società abbia deliberato la distribuzione di un dividendo, il periodo di sospensione scadrà il giorno successivo a quello di stacco dello stesso dividendo.

4.3 Il termine del Piano

Le Opzioni assegnate dovranno, in ogni caso, essere esercitate entro il 30 giugno 2017.

4.4 Il massimo numero di strumenti finanziari, anche nella forma di opzioni, assegnati in ogni anno fiscale in relazione ai soggetti nominativamente individuati o alle indicate categorie

Il Piano prevede l'assegnazione di massime 200.000 (duecentomila) Opzioni nel corso dell'esercizio 2011. (Per maggiori informazioni in proposito si rinvia al Paragrafo 4.2 che precede.)

4.5 Le modalità e le clausole di attuazione del Piano, specificando se la effettiva attribuzione degli strumenti è subordinata al verificarsi di condizioni ovvero al conseguimento di determinati risultati anche di *performance*; descrizioni di tali condizioni e risultati

L'assegnazione delle Opzioni è gratuita ed il numero di Opzioni da attribuire ad opera dell'Organo Delegato a ciascun Destinatario è stabilito sulla base di obiettivi complessivi ed individuali prestabiliti.

In particolare:

- gli obiettivi complessivi sono relativi al raggiungimento degli obiettivi complessivi di Raccolta Netta nel Periodo di Riferimento e sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione di Banca Generali. Il Consiglio di Amministrazione è altresì competente ad accertare il raggiungimento di detti obiettivi.
- gli obiettivi individuali sono relativi al raggiungimento da parte di ciascun Destinatario degli obiettivi di Raccolta Netta individualmente assegnati nel Periodo di Riferimento e sono stabiliti dall'Organo Delegato, in coerenza con gli obiettivi complessivi fissati dal Consiglio di Amministrazione.

Si veda quanto illustrato ai Paragrafi 2.2 e 4.2 che precedono.

4.6 L'indicazione di eventuali vincoli di disponibilità gravanti sugli strumenti attribuiti ovvero sugli strumenti rivenienti dall'esercizio delle opzioni, con particolare riferimento ai termini entro i quali sia consentito o vietato il successivo trasferimento alla stessa Società o a terzi

Il Regolamento prevede che le Opzioni siano attribuite all'Assegnatario a titolo personale e non possano essere trasferite se non per morte dell'Assegnatario stesso.

4.7 La descrizione di eventuali condizioni risolutive in relazione all'attribuzione dei piani nel caso in cui i destinatari effettuano operazioni di *hedging* che consentono di neutralizzare eventuali divieti di vendita degli strumenti finanziari assegnati, anche nella forma di opzioni, ovvero degli strumenti finanziari rivenienti dall'esercizio di tali opzioni

Non applicabile al Piano.

4.8 La descrizione degli effetti determinati dalla cessazione del rapporto di lavoro

Il Regolamento del Piano stabilisce gli effetti della cessazione del rapporto di lavoro tra la Società ed i Destinatari del Piano. In particolare, in caso di risoluzione, per qualunque causa del rapporto di lavoro che lega i Destinatari alla Società o di pendenza del relativo periodo di preavviso, l'Assegnatario decade con effetto immediato dal diritto di assegnazione ed esercizio delle Opzioni, fatto salvo quanto di seguito indicato, che ne rappresenta una deroga.

Il Regolamento prevede, infatti, che, in caso di decesso, di pensionamento per vecchiaia, per anzianità o per invalidità, conseguente a cessazione dell'attività dell'Assegnatario, l'Assegnatario stesso possa esercitare le Opzioni assegnate e già esercitabili in conformità alle disposizioni di cui al precedenti Paragrafo 4.1.

Inoltre, in caso di motivate ragioni, l'Organo Delegato ha la facoltà di derogare, in senso più favorevole all'Assegnatario, alle disposizioni del Regolamento pocanzi illustrate.

4.9 L'indicazione di altre eventuali cause di annullamento del piano

Il Regolamento non prevede cause di annullamento del Piano.

4.10 Le motivazioni relative all'eventuale previsione di un "riscatto", da parte della società, degli strumenti finanziari oggetto dei piani, disposto ai sensi degli articolo 2357 e ss. del codice civile; i beneficiari del riscatto indicando se lo stesso è destinato soltanto a particolari categorie di dipendenti; gli effetti della cessazione del rapporto di lavoro su detto riscatto

Il Piano non prevede alcun riscatto delle Opzioni, ai sensi dell'articolo 2357 e seguenti del codice civile, da parte dell'Emittente.

4.11 Gli eventuali prestiti o altre agevolazioni che si intendono concedere per l'acquisto delle azioni ai sensi dell'articolo 2358, terzo comma, del codice civile

Non sono previste forme di prestito o agevolazioni per la sottoscrizione e l'acquisto delle Azioni, ai sensi dell'articolo 2358 del codice civile.

4.12 L'indicazione di valutazioni sull'onere atteso per la società alla data di relativa assegnazione, come determinabile sulla base di termini e condizioni già definiti, per ammontare complessivo e in relazione a ciascuno strumento del Piano

Dal momento che l'eventuale esercizio delle Opzioni da parte degli Assegnatari è soddisfatto dalla Società attraverso l'aumento di capitale a pagamento, non sono previsti oneri a carico della Società rivenienti dall'esercizio delle suddette Opzioni e dalla sottoscrizione delle Azioni.

4.13 L'indicazione degli eventuali effetti diluitivi sul capitale determinati dai piani di compenso

Tenuto conto che a servizio del Piano è previsto l'aumento scindibile del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, ottavo comma, del codice civile, da realizzarsi, in una o più *tranche*, entro il termine massimo del 30 giugno 2017, *inter alia*, per un importo pari al numero massimo delle Opzioni assegnabili ai sensi del Piano e, pertanto, per un importo nominale massimo di Euro 200.000,00 (duecentomila), mediante emissione di massime numero 200.000 (duecentomila) Azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 cadauna, l'effetto diluitivo massimo connesso al Piano stesso sarebbe pari allo 0,18 (zero virgola diciotto) % circa del capitale sociale.

4.14 Gli eventuali limiti previsti per l'esercizio del diritto di voto e per l'attribuzione dei diritti patrimoniali

Con riferimento alle Azioni il Piano non prevede alcun limite per l'esercizio del diritto di voto e per l'attribuzione dei diritti patrimoniali.

4.15 Nel caso in cui le azioni non sono negoziate nei mercati regolamentati, ogni informazione utile ad una compiuta valutazione del valore a loro attribuibile.

Non applicabile in quanto le Azioni sottostanti le Opzioni sono negoziate sull'MTA.

4.16 Numero di strumenti finanziari sottostanti ciascuna opzione

Ciascuna Opzione dà diritto alla sottoscrizione di 1 (una) Azione.

4.17 Scadenza delle Opzioni

Le Opzioni dovranno essere esercitate entro il 30 giugno 2017.

4.18 Modalità (americano/europeo), tempistica (ad es. periodi validi per l'esercizio) e clausole di esercizio (ad esempio clausole di *knock-in* e *knock-out*)

Il Regolamento non prevede clausole di *knock-in* o *knock-out*. Per quanto concerne le modalità e la tempistica di esercizio delle Opzioni si rinvia al Paragrafo 4.1 che precede.

4.19 Il prezzo di esercizio dell'Opzione

Il Prezzo di Esercizio delle Opzioni ai fini della sottoscrizione delle Azioni è pari alla media aritmetica dei Prezzi di Riferimento della quotazione delle Azioni presso l'MTA, rilevati nel periodo compreso tra la data di assegnazione delle Opzioni ed il medesimo giorno del mese solare precedente tale data.

4.20 Nel caso in cui il prezzo di esercizio non è uguale al prezzo di mercato determinato come indicato al punto 4.19 (*fair market value*), motivazioni di tale differenza

Non applicabile dal momento che, ai sensi di quanto descritto al precedente Paragrafo 4.19, il Prezzo di Esercizio è uguale al prezzo di mercato delle Azioni

4.21 Criteri sulla base dei quali si prevedono differenti prezzi di esercizio tra vari soggetti o varie categorie di soggetti Destinatari

Non applicabile al Piano in quanto lo stesso prevede solo una categoria di Destinatari.

4.22 Nel caso in cui gli strumenti finanziari sottostanti le opzioni non sono negoziati nei mercati regolamentati, indicazione del valore attribuibile agli strumenti sottostanti o i criteri per determinare tale valore

Non applicabile in quanto le Azioni sottostanti le Opzioni sono negoziate sull'MTA.

4.23 Criteri per gli aggiustamenti resi necessari a seguito di operazioni straordinarie sul capitale e di altre operazioni che comportano la variazione del numero di strumenti sottostanti (aumenti di capitale, dividendi straordinari, raggruppamento e frazionamento delle azioni sottostanti, fusione e scissione, operazioni di conversione in altre categorie di azioni, ecc.)

Si rinvia a quanto illustrato nel precedente Paragrafo 3.3.

SEZIONE III

Piano di Stock Option per promotori finanziari e manager di rete di Banca Generali S.p.A. per il triennio di riferimento 2005 – 2007

PREMESSA

La presente Sezione III del Documento Informativo ha ad oggetto il *Piano di Stock Option per promotori finanziari e manager di rete di Banca Generali S.p.A. per il triennio di riferimento 2005 – 2007* approvato, in data 24 maggio 2006, dal Consiglio di Amministrazione di Banca Generali S.p.A. (organo competente ai sensi della normativa vigente alla predetta data). Relativamente al suddetto piano, il Consiglio di Amministrazione del 9 ottobre 2009, con delibera modificata in data 26 marzo 2010, ha deliberato di proporre all'assemblea degli azionisti di Banca Generali S.p.A. di prorogare di 3 (tre) anni l'esercitabilità delle Opzioni assegnate ai sensi dello stesso Piano. Tale modifica sarà sottoposta all'approvazione da parte dell'Assemblea di Banca Generali S.p.A., in data 21/22 aprile 2010, rispettivamente in prima e seconda convocazione.

In relazione al predetto piano si precisa che lo stesso, oggetto della presente Sezione III del Documento Informativo, non è da considerarsi di "*particolare rilevanza*" ai sensi dell'articolo 114 *bis*, terzo comma, del TUF e dell'articolo 84, *bis*, secondo comma, del Regolamento Emittenti, in quanto non rivolto ad alcuno dei soggetti qualificabili come "soggetti rilevanti" ai sensi dell'articolo 152 *sexies*, prima comma, lett. c) del Regolamento Emittenti.

DEFINIZIONI

Sono di seguito riportate, in ordine alfabetico, tutte le definizioni utilizzate nella presente Sezione III del Documento Informativo.

Area Manager	indica i <i>manager</i> della Società, suddivisi per aree geografiche di competenza, responsabili della gestione dei Promotori Finanziari affidati agli stessi <i>manager</i> e del raggiungimento degli obiettivi determinati dalla direzione commerciale dell'Emittente.
Assegnatari	indica i soggetti aventi diritto all'assegnazione delle Opzioni in virtù del Piano ed ai sensi del Regolamento.
Assemblea	indica l'Assemblea della Società.
Azioni	indica le azioni ordinarie della Società del valore nominale di Euro 1,00 (uno), quotate sull'MTA.
Banca Generali o Emittente o Società	indica Banca Generali S.p.A., con sede in Trieste, Via Niccolò Machiavelli 4, capitale sociale sottoscritto e versato Euro 111.313.176,00, composto da numero 111.313.176 azioni da nominali Euro 1,00 (uno) cadauna, iscritta al Registro delle Imprese di Trieste al n. 00833240328, iscritta all'Albo delle Banche al numero 5358, capogruppo del Gruppo Bancario Banca Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A..
Business Manager	indica i Promotori Finanziari coordinatori di un gruppo di Promotori Finanziari; gli stessi sono a loro volta coordinati da un <i>Area Manager</i> . La figura manageriale dei <i>Business Manager</i> , presente al momento dell'approvazione del Piano, non è più prevista nell'assetto organizzativo aziendale (mentre è presente la figura del <i>District Manager</i>).
Comitato di Gestione del Piano	indica l'Organo Delegato al quale compete, tra l'altro, l'individuazione del numero di Opzioni da attribuire a ciascun Assegnatario, la verifica del raggiungimento degli obiettivi e la determinazione di tutti gli aspetti esecutivi ed attuativi del Piano.
Destinatari	indica i soggetti destinatari del Piano e più precisamente: (a) i Promotori Finanziari di Banca Generali, alla data del 28 febbraio 2005, legati alla Società da regolare contratto di agenzia, non in preavviso, e firmatari del contratto di agenzia Banca Generali, con esclusione dei <i>Manager</i> di Rete e dei Promotori Finanziari di cui alle successive lettere (c) e (d); (b) i Promotori Finanziari inseriti nelle strutture del Gruppo Banca Generali successivamente alla data del 28 febbraio 2005 e fino al termine del Periodo di Riferimento, purché legati alla Società da regolare contratto di agenzia, non in preavviso, e non destinatari di Piani di incentivazione all'ingresso;

- (c) i *Manager* di Rete a cui la Società abbia attribuito apposito incarico accessorio con efficacia dal 1 gennaio 2005 ed entro il 30 giugno 2006 aventi la qualifica di *Area Manager* e *Business Manager*, purché l'incarico accessorio non sia stato revocato e sia stato ancora in essere al termine del Periodo di Riferimento e non siano destinatari di Piani di incentivazione all'ingresso. Il Destinatario parteciperà al piano quale Promotore Finanziario, qualora il relativo incarico accessorio sia venuto meno prima del termine del Periodo di Riferimento;
- (d) i *Manager* di Rete ed i Promotori Finanziari già destinatari del Piano di *Stock Grant* che abbiano scelto di partecipare al Piano, rinunciando a quanto loro spettante ai sensi dello stesso Piano di *Stock Grant*.

Documento Informativo

indica il presente documento informativo redatto ai sensi dell'articolo 84 *bis* del Regolamento Emittenti ed in coerenza, anche nella numerazione dei relativi Paragrafi, con le indicazioni contenute nello Schema 3 dell'Allegato 3A al Regolamento Emittenti.

Giorni lavorativi

indica i giorni della settimana dal lunedì al venerdì, esclusi fra di essi gli eventuali giorni di festività nazionale in Italia.

Gruppo Banca Generali o Gruppo Bancario o Gruppo

indica il gruppo facente capo a Banca Generali.

***Manager* di Rete**

indica i *manager* della Società, suddivisi per aree geografiche di competenza, responsabili della gestione dei Promotori Finanziari affidati agli stessi *manager*. Sono *Manager* di Rete, tra gli altri, gli *Area Manager* ed i *Business Manager*. La figura manageriale dei *Business Manager*, presente al momento dell'approvazione del Piano, non è più prevista nell'assetto organizzativo aziendale (mentre è presente la figura del *District Manager*).

MTA

indica il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. su cui sono negoziate le Azioni.

Organo Delegato

indica il Comitato di Gestione del Piano.

Opzione o *Stock Option*

indica le opzioni (*stock option*) che attribuiscono a ciascun Assegnatario il diritto di sottoscrivere Azioni dell'Emittente, nel rapporto di n. 1 (una) Azione per ogni n. 1 (una) opzione esercitata.

Pacchetto oggetto di assegnazione

indica il numero di Opzioni derivante dal valore di *Underlying* spettante a ciascun Assegnatario ed ottenuto dividendo il valore di *Underlying* per il Prezzo di Esercizio.

Periodo di Riferimento

indica gli esercizi 2005, 2006 e 2007.

Piani di incentivazione all'ingresso

indica speciali piani di remunerazione a durata limitata, destinati ad alcuni Promotori Finanziari e disciplinanti i primi esercizi del rapporto tra i suddetti Promotori Finanziari e la Società.

Piano	indica il Piano di <i>Stock Option</i> per Promotori Finanziari e <i>Manager</i> di Rete di Banca Generali S.p.A. per il triennio di riferimento 2005-2007, approvato dal Consiglio di Amministrazione del 24 maggio 2006 che sarà sottoposto, come deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 9 ottobre 2009 e del 26 marzo 2010, per la relativa modifica, all'approvazione dell'Assemblea, che si riunirà in data 21/22 aprile 2010, rispettivamente in prima e seconda convocazione.
Piano di <i>Stock Grant</i>	indica il piano di assegnazione gratuita di azioni di Banca Generali approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'incorporata Prime Consult SIM S.p.A. in data 13 giugno 2001, nonchè ratificato e modificato dal Consiglio di Amministrazione di Banca Generali del 12 ottobre 2004 in cui Banca Generali è subentrata per effetto dell'incorporazione della stessa Prime Consult SIM S.p.A..
Prezzo di Esercizio	indica il corrispettivo che ciascun Assegnatario deve versare, al fine di sottoscrivere le Azioni, per l'esercizio delle Opzioni.
Prezzo di Riferimento	in relazione ai titoli quotati sull'MTA, indica, ai sensi dell'articolo 4.1.7 del vigente Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A., (i) il prezzo di asta di chiusura per i titoli negoziati con la modalità di asta, ovvero (ii) la media ponderata dei contratti conclusi in un determinato intervallo temporale della fase di negoziazione continua per i titoli negoziati, come il titolo Banca Generali, con la modalità di asta continua. Qualora non sia possibile calcolare il prezzo di asta di chiusura, in conformità a quanto pocanzi illustrato, il citato articolo 4.1.7 stabilisce le modalità di definizione del prezzo di riferimento.
Prime Consult SIM S.p.A.	indica la società di intermediazione mobiliare incorporata da Banca Generali nel corso del 2002, con efficacia a partire dal 31 dicembre 2002.
Promotore Finanziario	indica il soggetto di cui deve avvalersi una società di intermediazione mobiliare o una banca nel caso di offerta fuori sede di strumenti finanziari o di servizi di investimento. Il Promotore Finanziario può assumere la veste di dipendente, mandatario o agente di una società di intermediazione mobiliare o di una banca e deve essere iscritto in un apposito albo tenuto presso la Consob. Ai fini del presente Documento Informativo rilevano solo i Promotori Finanziari non dipendenti di Banca Generali in quanto il Piano è riservato ai soli Promotori Finanziari che non siano dipendenti di Banca Generali.
Raccolta Netta	indica il risultato della differenza tra il patrimonio investito e quello disinvestito da parte dei clienti, determinato sulla base dei criteri definiti dall'Organo Delegato.
Regolamento	indica il regolamento che disciplina i criteri, le modalità ed i termini di attuazione del Piano, approvato dal Consiglio di Amministrazione del 24 maggio 2006, e di cui si propone, come deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 9 ottobre 2009

e del 26 marzo 2010, la modifica all'approvazione dell'Assemblea, che si riunirà in data 21/22 aprile 2010, rispettivamente in prima e seconda convocazione.

Regolamento Emittenti

indica il Regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato.

Soggetto Incaricato

indica Banca Generali.

Testo Unico della Finanza o TUF

indica il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente integrato e modificato.

Underlying

indica il controvalore delle Azioni, per l'acquisto delle quali sono state assegnate le Opzioni, spettanti a ciascun Destinatario e determinato dall'Organo Delegato in funzione della Raccolta Netta realizzata nel Periodo di Riferimento e, con riferimento i Destinatari sub (a) e (b) del valore di patrimonio riferito ai clienti assegnati.

1. SOGGETTI DESTINATARI DEL PIANO

1.1 Indicazione nominativa dei Destinatari del Piano che sono componenti del Consiglio di Amministrazione ovvero del consiglio di gestione dell'emittente strumenti finanziari, delle società controllanti l'Emittente e delle società da questa, direttamente o indirettamente, controllate.

Non applicabile in quanto il Piano non è destinato a soggetti componenti il Consiglio di Amministrazione della Società, delle società controllanti l'Emittente e delle società da questa, direttamente o indirettamente, controllate.

1.2 Le categorie di dipendenti o di collaboratori dell'emittente strumenti finanziari e delle società controllanti o controllate di tale Emittente.

Sono Destinatari del Piano i soggetti di seguito elencati per categorie:

- (a) i Promotori Finanziari di Banca Generali, alla data del 28 febbraio 2005, legati, alla Società da regolare contratto di agenzia, non in preavviso e firmatari del contratto di agenzia Banca Generali, con esclusione dei *Manager* di Rete e dei Promotori Finanziari di cui alle successive lettere (c) e (d);
- (b) i Promotori Finanziari inseriti nelle strutture del Gruppo Banca Generali successivamente alla data del 28 febbraio 2005 e fino al termine del Periodo di Riferimento, purché legati alla Società da regolare contratto di agenzia, non in preavviso e non destinatari di Piani di incentivazione all'ingresso;
- (c) i *Manager* di Rete a cui la Società abbia attribuito apposito incarico accessorio, con efficacia dal 1 gennaio 2005 ed entro il 30 giugno 2006, aventi la qualifica di *Area Manager* e *Business Manager*, purché l'incarico accessorio non sia stato revocato e sia stato ancora in essere al termine del Periodo di Riferimento e non siano destinatari di Piani di incentivazione all'ingresso. Qualora l'incarico accessorio sia venuto meno prima del termine del Periodo di Riferimento, il Destinatario parteciperà al piano quale Promotore Finanziario
- (d) i *Manager* di Rete ed i Promotori Finanziari già destinatari del Piano di *Stock Grant* che abbiano scelto di partecipare al Piano, rinunciando a quanto loro spettante ai sensi dello stesso Piano di *Stock Grant*.

I suddetti Destinatari, al fine di partecipare al Piano: (i) devono essere legati alla Società da un contratto di agenzia in essere, non in preavviso, e, per i soggetti di cui sub (c) e (d) da un incarico accessorio in essere, (ii) non devono essere destinatari di Piani di incentivazione all'ingresso e (iii) non devono essere destinatari del Piano di *Stock Grant* a meno che abbiano scelto di partecipare al Piano, rinunciando a quanto loro spettante ai sensi dello stesso Piano di *Stock Grant*

2. LE RAGIONI CHE MOTIVANO L'ADOZIONE DEL PIANO

2.1 Gli obiettivi che si intendono raggiungere mediante l'attribuzione del Piano

a) Gli obiettivi

La politica remunerativa adottata da Banca Generali, in linea con la prassi diffusa in ambito nazionale ed internazionale, nonché con le indicazioni della Banca d'Italia tese ad indirizzare gli istituti finanziari alla definizione di meccanismi di remunerazione coerenti con le politiche di gestione del rischio e le strategie di gruppo, è volta a favorire la correlazione fra gli emolumenti riconosciuti ed i risultati economici conseguiti, nonché la coerenza con le strategie di parametrizzazione del rischio, al fine di evitare, in ottica di lungo periodo, la creazione di conflitti di interessi fra i diversi attori sociali (principalmente *management* e personale/promotori finanziari, da un alto, ed azionisti, dall'altro).

La politica retributiva della Società è pertanto costituita, anche per i *manager* di rete e per i Promotori Finanziari da componenti remunerative ordinarie ⁽²⁾e da componenti remunerative variabili.

Le prime sono volte a remunerare l'attività commerciale svolta da ciascun soggetto; attraverso le seconde e, nello specifico, grazie al Piano, che rappresenta una componente variabile delle remunerazioni, Banca Generali ritiene di poter perseguire la crescita del valore della Società, del proprio titolo e del Gruppo mediante l'indirizzo delle *performance* della propria struttura commerciale verso la crescita della raccolta realizzata.

A tal fine il Piano, in particolare, persegue la duplice finalità:

- per un verso, di favorire la fidelizzazione all'Emittente dei *Manager* di Rete e dei Promotori Finanziari più promettenti, mediante il coinvolgimento economico di tali soggetti ed, in particolare, il collegamento della remunerazione degli stessi alla crescita della produttività della Società;
- per un altro verso, in un'ottica di medio e lungo periodo, di mantenere allineati gli interessi dei Promotori Finanziari e dei *Manager* di rete a quelli degli azionisti della Società grazie all'accrescimento della produttività dell'Emittente e, di conseguenza, del valore della stessa Società, percorribile, come pocanzi illustrato, attraverso la fidelizzazione dei Destinatari.

b) Le ragioni sottese alla modifica del Piano

Il Consiglio di Amministrazione del 9 ottobre 2009, con decisione successivamente modificata in data 26 marzo 2010, ha deliberato di proporre all'Assemblea, che si riunirà in data 21/22 aprile 2010 rispettivamente in prima e seconda convocazione, di emendare il Piano, prorogandone di 3 (tre) anni il termine ultimo di esercizio delle opzioni, previsto per lo scadere del 6° (sesto) mese successivo al 30° (trentesimo) mese dalla data di accertamento del raggiungimento degli obiettivi stabiliti (avvenuto il 31 marzo 2008) e, pertanto, prevista per il 31 marzo 2011. Di conseguenza il citato Consiglio propone all'Assemblea dei soci di stabilire quale nuova scadenza del Piano la data del 31 marzo 2014 corrispondente allo scadere del 42° (quarantaduesimo) mese successivo al 30° (trentesimo) mese dalla data di accertamento del raggiungimento degli obiettivi stabiliti (avvenuto il 31 marzo 2008) (di seguito la "**Modifica**").

Tale proposta è motivata dalla volontà di compensare gli assegnatari della perdita di valore del Piano, dovuta alle note condizioni di mercato realizzatesi nel periodo 2007-2008, che hanno impattato negativamente sul corso del titolo, e questo nonostante il raggiungimento di ottimi risultati in termini di raccolta (circa Euro 2,00 miliardi nel biennio sopra richiamato) realizzati dalle reti del Gruppo.

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha, pertanto, deliberato di proporre all'Assemblea la proroga di 3 (tre) anni del periodo di esercitabilità delle Azioni così da consentire agli Assegnatari l'esercizio delle Opzioni in un momento in cui si presume che l'andamento del titolo Banca Generali non debba scontare i riflessi delle peculiari condizioni di mercato dovute alla crisi finanziaria.

2.2 Variabili chiave, anche nella forma di indicatori di *performance* considerati ai fini dell'attribuzione dei piani basati su strumenti finanziari

L'assegnazione delle Opzioni ai Destinatari del Piano è basata sul raggiungimento di obiettivi di *performance*, complessivi ed individuali.

Gli obiettivi complessivi di *performance* che Banca Generali doveva raggiungere quale condizione di operatività del Piano sono stati fissati, in conformità al Regolamento, dal Consiglio di Amministrazione al quale è spettato anche l'accertamento dell'avvenuto conseguimento, in misura sufficiente, dei medesimi obiettivi previamente stabiliti.

⁽²⁾Si precisa che la componente remunerativa ordinaria, con riferimento ai Promotori Finanziari è rappresentata da una percentuale dei risultati di raccolta e degli *asset* di ciascun Promotore Finanziario, in conformità a quanto previsto dal relativo contratto di agenzia; con riferimento ai *Manager* di Rete è inoltre rapportata all'attività di raccolta e agli *asset* dei Promotori Finanziari dagli stessi coordinati.

Gli obiettivi individuali di *performance* che ciascun Destinatario doveva conseguire, quale ulteriore condizione di operatività del Piano sono invece stati stabiliti, sempre in conformità al Regolamento, dal Comitato di Gestione del Piano al quale è spettato altresì l'accertamento del raggiungimento di tali obiettivi, previamente fissati.

Gli obiettivi individuali sono legati ad obiettivi di Raccolta Netta realizzata da ciascun promotore nel Periodo di Riferimento nell'ottica di promozione ed incentivazione della crescita quanti-qualitativa del portafoglio, da realizzarsi entro determinati termini temporali, in funzione del livello professionale rivestito dal singolo Promotore Finanziario.

2.3 Elementi alla base della determinazione dell'entità del compenso basato su strumenti finanziari, ovvero i criteri per la sua determinazione

Il numero di Opzioni assegnate a ciascun Assegnatario dall'Organo di Gestione, condizionato all'accertamento del raggiungimento degli obiettivi complessivi ed individuali prefissati, (come indicato nel precedente Paragrafo 2.2) è stato stabilito sulla base del rapporto fra:

- (a) il valore di "underlying" determinato dall'Organo di Gestione in funzione (x) della Raccolta Netta realizzata nel Periodo di Riferimento, nonchè (y) per i Promotori Finanziari (qualificabili come Destinatari sub Paragrafo 1.2 (a) e (b)) del valore del patrimonio riferito ai clienti assegnati a ciascun Promotori Finanziario e
- (b) il Prezzo di Esercizio.

2.4 Le ragioni alla base dell'eventuale decisione di attribuire piani di compenso basati su strumenti finanziari non emessi dall'emittente strumenti finanziari, quali strumenti finanziari emessi da controllate o, controllanti o società terze rispetto al gruppo di appartenenza; nel caso in cui i predetti strumenti non sono negoziati nei mercati regolamentati informazioni sui criteri utilizzati per la determinazione del valore a loro attribuibile

Non applicabile a Piano in quanto basato sull'assegnazione di Opzioni che attribuiscono il diritto di sottoscrivere esclusivamente Azioni di Banca Generali.

2.5 Valutazioni in merito a significative implicazioni di ordine fiscale e contabile che hanno inciso sulla definizione dei piani

Non risulta che vi siano state significative implicazioni di ordine fiscale e contabile che abbiano inciso sulla definizione del Piano.

2.6 L'eventuale sostegno del piano da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all'articolo 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350

Il Piano non riceve alcun sostegno da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all'articolo 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

3. ITER DI APPROVAZIONE E TEMPISTICA DI ASSEGNAZIONE DELLE OPZIONI

3.1 Ambito dei poteri e funzioni delegati dall'assemblea al consiglio di amministrazione al fine dell'attuazione del piano

L'Assemblea di Banca Generali riunitasi in data 18 luglio 2006, ha deliberato, *inter alia*, l'aumento scindibile del capitale sociale, da realizzarsi in una o più *tranche* entro il termine massimo del 30 maggio 2011, a servizio dello stesso Piano. In particolare, la citata Assemblea ha deliberato l'aumento di capitale "per un importo nominale massimo di Euro 4.452.530,00, mediante emissione di massime numero 4.452.530 azioni ordinarie del valore di Euro 1,00 (uno) escludendo il diritto di opzione degli azionisti ai sensi dell'articolo 2441 comma quinto del codice civile e riservando lo stesso ai promotori finanziari del Gruppo Banca Generali, a disposizione a servizio del Piano di stock option per promotori finanziari e manager di rete di Banca Generali S.p.A., il tutto in modo scindibile anche in più tranche entro il 30/05/2011."

A tal fine l'Assemblea ha, altresì, deliberato di conferire al presidente dal Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato della Società in più ampi poteri affinché, in via disgiunta tra loro, dispongano di ogni potere necessario per l'esecuzione delle deliberazioni di aumento del capitale sociale pocanzi richiamata, fissandone tempi e modalità di esecuzione.

3.2 Indicazione dei soggetti incaricati per l'amministrazione del Piano e loro funzione e competenza

Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di fissare gli obiettivi complessivi di *performance* che Banca Generali doveva conseguire quale condizione di operatività del Piano, nonché di accertare l'avvenuto conseguimento, nel Periodo di Riferimento, in misura sufficiente degli obiettivi complessivi di Raccolta Netta, previamente fissati.

Il Comitato di Gestione del Piano è l'organo delegato dal Consiglio di Amministrazione alla gestione del Piano. In particolare, ai sensi del Regolamento, il Comitato di Gestione del Piano ha il compito di fissare gli obiettivi individuali di Raccolta Netta nel Periodo di Riferimento che ciascun Destinatario doveva conseguire quale condizione di operatività del Piano, ulteriore rispetto al raggiungimento degli obiettivi complessivi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, ed accertare l'avvenuto conseguimento da parte di ciascun singolo Destinatario, in misura sufficiente, degli obiettivi individuali fissati. Una volta stabiliti gli obiettivi individuali, l'Organo Delegato aveva anche il compito di individuare, di conseguenza, il numero di Opzioni da assegnare a ciascun Destinatario, condizionate al raggiungimento degli obiettivi individuali. E' altresì competenza dell'Organo Delegato, in quanto organo di gestione del Piano, determinare tutti gli aspetti esecutivi ed attuativi del Piano stesso.

Il Comitato di Gestione del Piano è composto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dall'Amministratore Delegato e dal Direttore Generale.

Ogni deliberazione del Comitato di Gestione in merito al Piano è definitiva e vincolante per i soggetti interessati.

In proposito si segnala che il Consiglio di Amministrazione e l'Organo Delegato, ai sensi del Regolamento, hanno già provveduto ad accertare, rispettivamente e per quanto di competenza, in data 13 marzo 2008 e in data 31 marzo 2008, il raggiungimento degli obiettivi complessivi ed individuali previamente fissati.

3.3 Eventuali procedure esistenti per la revisione dei piani anche in relazione a eventuali variazioni degli obiettivi di base

Qualora Banca Generali dia esecuzione, a partire dalla data di assegnazione ed, in ogni caso entro la data di scadenza (corrispondente, ad esito della Modifica, al 31 marzo 2014), ad operazioni sul capitale, l'Organo Delegato proporrà al Consiglio di Amministrazione le variazioni da apportare al Piano al fine di garantire una situazione equa rispetto a quella originaria. In particolare tale procedura di revisione del Piano sarà assolta in occasione delle seguenti operazioni: (i) raggruppamento e frazionamento delle Azioni; (ii) aumento gratuito del capitale della Società mediante assegnazione di nuove Azioni; (iii) aumento del capitale della Società a pagamento con emissione in opzione di nuove Azioni, anche al servizio di obbligazioni convertibili o con *warrant* o al servizio di *warrant* validi per la loro sottoscrizione; (iv) fusione e scissione della Società; (v) distribuzioni di dividendi straordinari alle Azioni, nonché (vi) al verificarsi di altre circostanze che lo rendano necessario.

3.4 Descrizione delle modalità attraverso le quali determinare la disponibilità e l'assegnazione degli strumenti finanziari sui quali sono basati i piani

L'Assemblea tenutasi in data 18 luglio 2006, ha deliberato, *inter alia*, l'aumento scindibile del capitale sociale a servizio del Piano, da realizzarsi in una o più *tranche* entro il termine massimo del 30 maggio 2011. In particolare, la citata Assemblea ha deliberato l'aumento di capitale "per un importo nominale massimo di Euro 4.452.530,00, mediante emissione di massime numero 4.452.530 azioni ordinarie del valore di Euro 1,00 (uno) escludendo il diritto di opzione degli azionisti ai sensi dell'articolo 2441 comma quinto del codice

civile e riservando lo stesso ai promotori finanziari del Gruppo Banca Generali, a disposizione a servizio del Piano di stock option per promotori finanziari e manager di rete di Banca Generali S.p.A., il tutto in modo scindibile anche in più tranche entro il 30/05/2011.”

In ragione della Modifica proposta al Piano (che consta nella proroga di 3 (tre) anni del periodo di esercitabilità delle Opzioni e che sarà sottoposta all'approvazione dell'Assemblea che si terrà in data 21/22 aprile 2010, rispettivamente in prima e seconda convocazione), il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre altresì all'Assemblea di approvare la conseguente modifica del termine di esecuzione della suddetta delibera di aumento del capitale sociale (assunta in data 18 luglio 2006 e sopra riportata) dal 30 maggio 2011, originariamente previsto, al 30 maggio 2014.

4. LE CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI ATTRIBUITI

4.1 La descrizione delle forme in cui sono strutturati i piani di compensi basati su strumenti finanziari

Il Regolamento prevede l'assegnazione gratuita di Opzioni che danno diritto alla sottoscrizione di Azioni con godimento regolare, al Prezzo di Esercizio. Le Opzioni assegnate, al termine del periodo di “*vesting*” (di seguito illustrato) sono esercitabili, in una o più *tranche*, secondo la schema di seguito fornito:

- un numero massimo corrispondente ad un terzo delle Opzioni assegnate non prima di 10 (dieci) mesi dall'accertamento ad opera dell'Organo Delegato del raggiungimento degli obiettivi individuali previamente fissati (periodo di *vesting*). Tale accertamento è avvenuto in data 31 marzo 2008 e, di conseguenza la prima *tranche* delle Opzioni è esercitabile a partire dal 31 gennaio 2009;
- un numero massimo corrispondente ad un ulteriore terzo delle Opzioni assegnate non prima di 20 (venti) mesi dall'accertamento ad opera dell'Organo Delegato del raggiungimento degli obiettivi individuali previamente fissati (periodo di *vesting*). Tale accertamento è avvenuto in data 31 marzo 2008 e, di conseguenza la seconda *tranche* delle Opzioni è esercitabile a partire dal 30 novembre 2009;
- un numero massimo corrispondente al rimanente terzo delle Opzioni assegnate non prima di 30 (trenta) mesi dall'accertamento ad opera dell'Organo Delegato del raggiungimento degli obiettivi individuali previamente fissati (periodo di *vesting*). Tale accertamento è avvenuto in data 31 marzo 2008 e, di conseguenza la terza e ultima *tranche* delle Opzioni è esercitabile a partire dal 30 settembre 2010.

Le Opzioni assegnate dovranno comunque essere esercitate, ad esito della Modifica del Piano, entro i 42 (quarantadue) mesi successivi al 30° (trentesimo) mese dalla data dell'accertamento, ad opera dell'Organo Delegato del raggiungimento degli obiettivi individuali previamente fissati. Pertanto le Opzioni assegnate, in ogni caso, dovranno essere esercitate entro il 31 marzo 2014 e, qualora non esercitate entro tale termine, decadranno da ogni diritto, divenendo prive di validità a tutti gli effetti.

Per l'esercizio delle Opzioni l'Assegnatario dovrà presentare apposita richiesta al Soggetto Incaricato.

La consegna delle Azioni avrà luogo entro il 5° (quinto) giorno lavorativo successivo a quello in cui il Soggetto Incaricato avrà ricevuto l'apposita richiesta da parte dell'Assegnatario. Il Prezzo di Esercizio delle Opzioni sarà pagato dall'Assegnatario con valuta al giorno di consegna delle Azioni.

4.2 L'indicazione del periodo di effettiva attuazione del piano con riferimento anche ad eventuali diversi cicli previsti

Il Regolamento prevede le seguenti condizioni all'assegnazione delle Opzioni

- (a) avvenuta ammissione alla negoziazione sull'MTA delle Azioni (verificatasi in data 15 novembre 2006);

- (b) assunzione da parte dell'Assemblea di Banca Generali della delibera di aumento del capitale sociale da riservare al servizio del Piano (verificatasi in data 18 luglio 2006);
- (c) accertamento da parte del Consiglio di Amministrazione dell'avvenuto conseguimento degli obiettivi complessivi di *performance* previamente stabiliti (verificatosi in data 13 marzo 2008) e
- (d) accertamento da parte dell'Organo Delegato dell'avvenuto conseguimento da parte dei singoli Destinatari degli obiettivi individuali di *performance* previamente stabiliti (verificatosi in data 31 marzo 2008).

Il Piano è divenuto operativo in data 15 novembre 2006 con l'inizio delle negoziazioni delle Azioni sull'MTA. L'assegnazione delle Opzioni è avvenuta in data 15 dicembre 2006 ed è stata condizionata all'accertamento del conseguimento degli obiettivi di *performance* prefissati. L'attribuzione delle Opzioni ai singoli Destinatari si è perfezionata con effetto dalla data di assegnazione delle Opzioni stesse.

Il Regolamento prevede che le Opzioni possano essere esercitate soltanto nel corso del periodo di esercizio, secondo la tempistica e le modalità indicate nel precedente Paragrafo 4.1.

Il Regolamento prevede altresì che la presentazione delle richieste di esercizio delle Opzioni sia sospesa annualmente nei giorni compresi tra il giorno in cui viene convocata l'Assemblea della Società al fine di approvare il bilancio d'esercizio di Banca Generali e quello in cui la relativa adunanza si sia effettivamente tenuta (estremi inclusi). Nel caso in cui l'Assemblea della Società abbia deliberato la distribuzione di un dividendo, il periodo di sospensione scadrà il giorno successivo a quello di stacco dello stesso dividendo.

4.3 Il termine del Piano

Ad esito della Modifica del Piano, il Piano ha durata sino allo scadere del 42° (quarantaduesimo) mese successivo al 30° (trentesimo) mese dalla data di accertamento del raggiungimento degli obiettivi stabili (avvenuto il 31 marzo 2008).

4.4 Il massimo numero di strumenti finanziari, anche nella forma di opzioni, assegnati in ogni anno fiscale in relazione ai soggetti nominativamente individuati o alle indicate categorie

In data 15 dicembre 2006, sono state assegnate tutte le n. 4.452.530 (quattromilioniquattrocentocinquantaduemilacinquecentotrenta) Opzioni previste dal Piano condizionatamente all'accertamento da parte del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo Delegato dell'avvenuto raggiungimento degli obiettivi di *performance* complessivi ed individuali fissati.

Ad esito dell'accertamento del raggiungimento degli obiettivi complessivi ed individuali, avvenuto, rispettivamente in data 13 marzo 2008, ad opera del Consiglio di Amministrazione ed in data 31 marzo 2008 ad opera dell'Organo Delegato, è divenuta definitiva l'assegnazione di n. 2.515.946 (duemilionicinquecentoquindicimilanovecentoquarantasei) Opzioni.

Successivamente sono state assegnate nel corso del 2008, n. 190.326 (centonovantamilatrecentoventisei) Opzioni e annullate n. 88.332 (ottantottomilatrecentotrentadue) Opzioni con un saldo a fine esercizio di n. 2.617.940 (duemilioneiseicentodiciassettemilanovecentoquaranta) Opzioni. Nel corso dell'esercizio 2009 sono state annullate n. 77.804 (settantasettemilaottocentoquattro) Opzioni con un saldo a fine esercizio di n. 2.540.136 (duemilionicinquecentoquarantamilatcentotrentasei) Opzioni.

4.5 Le modalità e le clausole di attuazione del Piano, specificando se la effettiva attribuzione degli strumenti è subordinata al verificarsi di condizioni ovvero al conseguimento di determinati risultati anche di *performance*; descrizioni di tali condizioni e risultati

Ciascuna Opzione dà diritto alla sottoscrizione di 1 (una) Azione del valore nominale di 1 (un) Euro.

Le Opzioni sono assegnate in base all'effettivo raggiungimento di obiettivi complessivi ed individuali stabiliti ed accertati ai sensi del Regolamento (per la cui illustrazione si rinvia al Paragrafo 2.2 che precede).

Le Opzioni assegnate sono esercitabili secondo le modalità e la tempistica illustrate al Paragrafo 4.1 che precede.

L'effettiva attribuzione delle Opzioni assegnate è condizionata all'avveramento di alcune condizioni stabilite dal Regolamento ed illustrate al precedente Paragrafo 4.2.

4.6 L'indicazione di eventuali vincoli di disponibilità gravanti sugli strumenti attribuiti ovvero sugli strumenti rivenienti dall'esercizio delle opzioni, con particolare riferimento ai termini entro i quali sia consentito o vietato il successivo trasferimento alla stessa Società o a terzi

In conformità al Regolamento, le Opzioni sono state attribuite all'Assegnatario a titolo personale e non possono essere trasferite se non per morte dell'Assegnatario stesso.

Il Piano stabilisce un obbligo di reinvestimento in capo agli Assegnatari delle Opzioni. In particolare, ai sensi del Regolamento, gli Assegnatari sono obbligati a reinvestire una somma pari ad almeno il 50 (cinquanta)% della plusvalenza realizzata a seguito dell'eventuale vendita delle Azioni rivenienti dall'esercizio delle Opzioni nell'acquisto di Azioni ed a non disporre di queste ultime per un arco temporale di 12 (dodici) mesi dal loro acquisto. Le operazioni di acquisto in parola sono effettuate dal Soggetto Incaricato lo stesso giorno in cui il medesimo riceve l'ordine d'esercizio.

4.7 La descrizione di eventuali condizioni risolutive in relazione all'attribuzione dei piani nel caso in cui i destinatari effettuano operazioni di *hedging* che consentono di neutralizzare eventuali divieti di vendita degli strumenti finanziari assegnati, anche nella forma di opzioni, ovvero degli strumenti finanziari rivenienti dall'esercizio di tali opzioni

Non applicabile al Piano.

4.8 La descrizione degli effetti determinati dalla cessazione del rapporto di lavoro

Il Regolamento del Piano stabilisce gli effetti della cessazione del rapporto di lavoro tra la Società e le diverse categorie di Destinatari.

In particolare, il Regolamento prevede che in caso di cessazione, per qualunque causa, del rapporto di lavoro in essere fra i Destinatari e la Società, ovvero (ii) in ipotesi di vigenza del relativo periodo di preavviso, il Destinatario del Piano decada con effetto immediato dal diritto di vedersi assegnare le Opzioni, fatto salvo quanto di seguito indicato, che ne rappresenta una deroga:

- il Regolamento prevede che in caso di decesso del Destinatario, ovvero in caso di pensionamento per vecchiaia, per anzianità o per invalidità, conseguente a cessazione dell'attività e cancellazione dall'albo dei promotori finanziari, purchè avvenuti (x) dopo il termine del Periodo di Riferimento (31 dicembre 2007) e (y) all'avveramento delle condizioni illustrate al precedente Paragrafo 4.5, prima dell'assegnazione delle Opzioni, le stesse Opzioni siano assegnate al Destinatario (o ai suoi eredi in caso di decesso);
- il Regolamento prevede, inoltre, che, in caso di decesso dell'Assegnatario delle Opzioni, ovvero nel caso di pensionamento per vecchiaia, per anzianità o per invalidità, conseguente a cessazione dell'attività e cancellazione dall'albo dei promotori finanziari dello stesso Assegnatario, quest'ultimo (o i suoi eredi per il caso di decesso) possa esercitare le Opzioni assegnate e già esercitabili secondo quanto indicato al precedente Paragrafo 4.1.

Resta salvo che, in caso di motivate ragioni, l'Organo Delegato ha la facoltà di derogare, in senso più favorevole al Destinatario o all'Assegnatario, alle disposizioni del Regolamento pocanzi illustrate.

4.9 L'indicazione di altre eventuali cause di annullamento del piano

Il Regolamento non prevede cause di annullamento del Piano.

4.10 Le motivazioni relative all'eventuale previsione di un "riscatto", da parte della società, degli strumenti finanziari oggetto dei piani, disposto ai sensi degli articolo 2357 e ss. del codice civile; i beneficiari del riscatto indicando se lo stesso è destinato soltanto a particolari categorie di dipendenti; gli effetti della cessazione del rapporto di lavoro su detto riscatto

In conformità al Regolamento, è riservato a favore di Banca Generali (nei limiti della disciplina di cui

agli articoli 2357 e ss. del codice civile) e dell'azionista di controllo di Banca Generali il diritto di acquistare a prezzo di mercato ed a fronte di semplice richiesta degli aventi diritto, le Azioni sottoscritte dagli Assegnatari e da questi ultimi non ancora alienate. Tale diritto potrà essere esercitato dal primo giorno del 71° (settantunesimo) mese dalla data in cui è stato accertato, ad opera dell'Organo di Gestione, il raggiungimento degli obiettivi individuali fissati, verificatosi in data 31 marzo 2008 e, pertanto, fino all'ultimo giorno del 72° (settantaduesimo) mese dalla stessa data di accertamento, ossia fino al 31 marzo 2014. Tale diritto è volto ad evitare che, nel caso in cui si verificassero vendite delle Azioni sottoscritte dagli Assegnatari, numerose e concentrate in un breve lasso temporale, le stesse abbiano un impatto rilevante sull'andamento del titolo Banca Generali.

4.11 Gli eventuali prestiti o altre agevolazioni che si intendono concedere per l'acquisto delle azioni ai sensi dell'articolo 2358, terzo comma, del codice civile

Non sono previste forme di prestito o agevolazioni per la sottoscrizione e l'acquisto delle Azioni, ai sensi dell'articolo 2358 del codice civile.

4.12 L'indicazione di valutazioni sull'onere atteso per la società alla data di relativa assegnazione, come determinabile sulla base di termini e condizioni già definiti, per ammontare complessivo e in relazione a ciascuno strumento del Piano

Dal momento che l'eventuale esercizio delle Opzioni da parte degli Assegnatari è soddisfatto dalla Società attraverso l'aumento di capitale a pagamento, non sono previsti oneri a carico della Società rivenienti dall'esercizio delle suddette Opzioni e dalla sottoscrizione delle Azioni.

4.13 L'indicazione degli eventuali effetti diluitivi sul capitale determinati dai piani di compenso

Tenuto conto che a servizio del Piano è stato deliberato l'aumento scindibile del capitale, da realizzarsi in una o più *tranche* entro il termine massimo (all'esito della Modifica) del 31 maggio 2014, per un importo pari al numero massimo delle Opzioni assegnabili ai sensi del Piano e, pertanto, per un importo nominale massimo di Euro 4.452.530,00 (quattromilioniquattrocentocinquantaquattremilacinquecentotrenta), mediante emissione di massime numero 4.452.530 (quattromilioniquattrocentocinquantaquattremilacinquecentotrenta) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 cadauna, l'effetto diluitivo massimo connesso al Piano stesso sarebbe pari al 3,85 (tre virgola ottantacinque)% circa del capitale sociale. Alla data del 28 febbraio il numero di Opzioni in essere è pari a 2.540.136 (duemilionicinquecentoquarantamila centotrentasei), corrispondenti ad un importo nominale di Euro 2.540.136,00 (duemilionicinquecentoquarantamila centotrentasei), con un effetto diluitivo pari al 2,23 (due virgola ventitre)%.

4.14 Gli eventuali limiti previsti per l'esercizio del diritto di voto e per l'attribuzione dei diritti patrimoniali

Con riferimento alle Azioni il Piano non prevede alcun limite per l'esercizio del diritto di voto e per l'attribuzione dei diritti patrimoniali.

4.15 Nel caso in cui le azioni non sono negoziate nei mercati regolamentati, ogni informazione utile ad una compiuta valutazione del valore a loro attribuibile.

Non applicabile in quanto le Azioni sottostanti le Opzioni sono negoziate sull'MTA.

4.16 Numero di strumenti finanziari sottostanti ciascuna opzione

Ciascuna Opzione dà diritto alla sottoscrizione di 1 (una) Azione.

4.17 Scadenza delle Opzioni

Ad esito della Modifica del Piano, le Opzioni dovranno essere esercitate, secondo la tempistica indicata al precedente Paragrafo 4.1, entro il 42° (quarantaduesimo) mese successivo al 30° (trentesimo) mese dalla data in cui è stato accertato il raggiungimento dei risultati individuali prefissati (verificatosi il 31 marzo 2008 e pertanto entro il 31 marzo 2014).

4.18 Modalità (americano/europeo), tempistica (ad es. periodi validi per l'esercizio) e clausole di esercizio (ad esempio clausole di *knock-in* e *knock-out*)

Il Regolamento non prevede clausole di *knock-in* o *knock-out*. Per quanto concerne le modalità e la tempistica di esercizio delle Opzioni di rinvia al Paragrafo 4.1 che precede.

4.19 Il prezzo di esercizio dell'Opzione

Il Prezzo di Esercizio delle Opzioni, ai fini della sottoscrizione delle Azioni, è pari alla media aritmetica dei Prezzi di Riferimento della quotazione delle Azioni presso l'MTA, rilevati nel periodo compreso tra la data di assegnazione delle Opzioni ed il medesimo giorno del mese solare precedente tale data.

4.20 Nel caso in cui il prezzo di esercizio non è uguale al prezzo di mercato determinato come indicato al punto 4.19 (*fair market value*), motivazioni di tale differenza

Non applicabile dal momento che, ai sensi di quanto descritto al precedente Paragrafo 4.19, il Prezzo di Esercizio è uguale al prezzo di mercato delle Azioni.

4.21 Criteri sulla base dei quali si prevedono differenti prezzi di esercizio tra vari soggetti o varie categorie di soggetti Destinatari

Non applicabile in quanto il Piano non prevede differenti prezzi per le varie categorie di Destinatari.

4.22 Nel caso in cui gli strumenti finanziari sottostanti le opzioni non sono negoziati nei mercati regolamentati, indicazione del valore attribuibile agli strumenti sottostanti o i criteri per determinare tale valore

Non applicabile in quanto le Azioni sottostanti le Opzioni sono negoziate sull'MTA.

4.23 Criteri per gli aggiustamenti resi necessari a seguito di operazioni straordinarie sul capitale e di altre operazioni che comportano la variazione del numero di strumenti sottostanti (aumenti di capitale, dividendi straordinari, raggruppamento e frazionamento delle azioni sottostanti, fusione e scissione, operazioni di conversione in altre categorie di azioni, ecc.)

Si rinvia a quanto illustrato nel precedente Paragrafo 3.3.

PIANI DI COMPENSI BASATI SU STRUMENTI FINANZIARI

TABELLA N. 1 DELLO SCHEMA 7 DELL'ALLEGATO 3 A DEL REGOLAMENTO EMITTENTI

TABELLA N. 1 DELLO SCHEMA 7 DELL'ALLEGATO 3 A DEL REGOLAMENTO EMITTENTI

Data: 28/02/2010

Nominativo o categoria	Qualifica (da indicare solo per i soggetti riportati nominativamente)	QUADRO 2						
		<i>Opzioni (option grant)</i>						
		Sezione 2						
		Opzioni di nuova assegnazione in base alla decisione dell'organo competente per l'attuazione della delibera dell'assemblea						
		Data della delibera assembleare	Descrizione strumento	Numero di strumenti finanziari sottostanti le opzioni assegnate per ogni soggetto o categoria	Data di assegnazione da parte del c.d.a. o dell'organo competente	Prezzo di esercizio	Prezzo di mercato degli strumenti finanziari sottostanti alla data di assegnazione	Scadenza opzione
n. 290 Promotori Finanziari	-	18 luglio 2006 *	Diritti di opzione per la sottoscrizione di Azioni ordinarie Banca Generali S.p.A.	2.540.136	15 dicembre 2006 (organo delegato)	9,0046***	9,078	31 marzo 2014 ***

NOTE:

* In data 24 maggio 2006 il Consiglio di Amministrazione di Banca Generali ha approvato il Piano ed il relativo Regolamento, subordinatamente all'ammissione alle negoziazioni delle azioni di Banca Generali sull'MTA; in data 18 luglio 2006 l'Assemblea di Banca Generali ha approvato l'aumento del capitale sociale a servizio del predetto Piano, subordinatamente all'ammissione alle negoziazioni delle azioni di Banca Generali.

** Pari alla media aritmetica dei prezzi di riferimento delle azioni di Banca Generali S.p.A. (come determinati da Borsa Italiana S.p.A. ai sensi del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A.) rilevati nel periodo compreso tra la data di assegnazione delle Opzioni al medesimo giorno del mese solare precedente tale data.

*** Data corrispondente al 42° (quarantaduesimo) mese successivo al 30° (trentesimo) mese dalla data in cui è stato accertato l'avveramento dell'ultima condizione del Piano e, pertanto, corrispondente alla data di scadenza del Piano come prorogata di 3 anni

SEZIONE IV

Piano di Stock Option per dipendenti del Gruppo Banca Generali S.p.A.

PREMESSA

La presente Sezione IV del Documento Informativo ha ad oggetto il *Piano di Stock Option per dipendenti del Gruppo Banca Generali S.p.A.* approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società (organo all'epoca competente) del 24 maggio 2006. Relativamente al suddetto piano il Consiglio di Amministrazione del 9 ottobre 2009, con delibera successivamente modificata in data 26 marzo 2010, ha deliberato di proporre all'assemblea degli azionisti di prorogare di 3 (tre) anni l'esercitabilità delle Opzioni assegnate ai sensi dello stesso piano. Tale modifica sarà sottoposta all'approvazione da parte dell'Assemblea di Banca Generali S.p.A., in data 21/22 aprile 2010, rispettivamente in prima e seconda convocazione.

In relazione al predetto piano si precisa che lo stesso, oggetto della presente Sezione IV del Documento Informativo, è da considerarsi di "*particolare rilevanza*" ai sensi dell'articolo 114 *bis*, terzo comma, del TUF e dell'articolo 84, *bis*, secondo comma, del Regolamento Emittenti, in quanto rivolto a dirigenti dell'Emittente e, pertanto, a soggetti qualificabili come "soggetti rilevanti" ai sensi dall'articolo 152 *sexies*, prima comma, lett. c) - c.2), del Regolamento Emittenti.

DEFINIZIONI

Sono di seguito riportate, in ordine alfabetico, tutte le definizioni utilizzate nella presente Sezione IV del Documento Informativo.

Assegnatari	indica i soggetti aventi diritto all'assegnazione delle Opzioni in virtù del Piano ed ai sensi del Regolamento.
Assemblea	indica l'Assemblea della Società.
Azioni	indica le azioni ordinarie della Società del valore nominale di Euro 1,00 (uno), quotate sull'MTA.
Banca BSI Italia	indica Banca B.S.I. Italia S.p.A., con sede in Milano, Piazza Sant'Alessandro 4, capitale sociale sottoscritto e versato Euro 80.235.162,00, composto da numero 15.549.450 azioni da nominali Euro 5,16 cadauna, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 01129040281, società incorporata in Banca Generali con effetto dal 1 gennaio 2010.
Banca Generali o Emittente o Società	indica Banca Generali S.p.A., con sede in Trieste, Via Niccolò Machiavelli 4, capitale sociale sottoscritto e versato Euro 111.313.176,00, composto da numero 111.313.176 azioni da nominali Euro 1,00 (uno) cadauna, iscritta al Registro delle Imprese di Trieste al n. 00833240328, iscritta all'Albo delle Banche al numero 5358, capogruppo del Gruppo Bancario Banca Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A..
Comitato di Gestione del Piano	indica l'Organo Delegato al quale compete tra l'altro l'individuazione del numero di Opzioni da attribuire a ciascun Assegnatario, la verifica del raggiungimento degli obiettivi e la determinazione di tutti gli aspetti esecutivi ed attuativi del Piano.
Destinatari	indica il personale, scelto dall'Organo Delegato, che alla data di assegnazione delle Opzioni abbia avuto un rapporto di lavoro subordinato con società appartenenti al Gruppo Banca Generali.
Documento Informativo	indica il presente documento informativo redatto ai sensi dell'articolo 84 <i>bis</i> del Regolamento Emittenti ed in coerenza, anche nella numerazione dei relativi Paragrafi, con le indicazioni contenute nello Schema 3 dell'Allegato 3A del Regolamento Emittenti.
Giorni lavorativi	indica i giorni della settimana dal lunedì al venerdì, esclusi fra di essi gli eventuali giorni di festività nazionale in Italia.
Gruppo Banca Generali o Gruppo Bancario o Gruppo	indica il gruppo facente capo a Banca Generali.
MTA	indica il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. su cui sono negoziate le Azioni.

Organo Delegato	indica il Comitato di Gestione del Piano.
Opzione o <i>Stock Option</i>	indica le opzioni (<i>stock option</i>) che attribuiscono a ciascun Assegnatario il diritto di sottoscrivere Azioni dell'Emittente, nel rapporto di n. 1 (una) Azione per ogni n. 1 (una) opzione esercitata.
Periodo di Riferimento	Indica, l'esercizio sociale in cui le Azioni di Banca Generali sono state ammesse a negoziazione sull' MTA., quotazione avvenuta in data 15 novembre 2006 e, conseguentemente, indica il 2006.
Piano	indica il Piano di <i>Stock Option</i> per dipendenti del Gruppo Banca Generali S.p.A. approvato dal Consiglio di Amministrazione del 24 maggio 2006 che sarà sottoposto, come deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 9 ottobre 2009 e del 26 marzo 2010, per la relativa modifica, all'approvazione dell'Assemblea, che si riunirà in data 21/22 aprile 2010, rispettivamente in prima e seconda convocazione.
Prezzo di Esercizio	indica il corrispettivo che ciascun Assegnatario deve versare, al fine di sottoscrivere le Azioni, per l'esercizio delle Opzioni.
Prezzo di Riferimento	in relazione ai titoli quotati sull'MTA, indica, ai sensi dell'articolo 4.1.7 del vigente Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A., (i) il prezzo di asta di chiusura per i titoli negoziati con la modalità di asta, ovvero (ii) la media ponderata dei contratti conclusi in un determinato intervallo temporale della fase di negoziazione continua per i titoli negoziati, come il titolo Banca Generali, con la modalità di asta continua. Qualora non sia possibile calcolare il prezzo di asta di chiusura, ai sensi di quanto pocanzi illustrato, il citato articolo 4.1.7 stabilisce le modalità di definizione del prezzo di riferimento.
Prezzo Ufficiale	in relazione ai titoli quotati sull'MTA, indica, ai sensi dell'articolo 4.1.7 del vigente Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A. di Borsa, il prezzo medio ponderato dell'intera quantità dello strumento medesimo negoziata nel mercato durante la seduta.
Raccolta Netta	indica il risultato della differenza tra il patrimonio investito e quello disinvestito da parte dei clienti, determinato sulla base dei criteri definiti dall'Organo Delegato.
Regolamento	indica il regolamento che disciplina i criteri, le modalità ed i termini di attuazione del Piano, approvato dal Consiglio di Amministrazione del 24 maggio 2006, e di cui si propone, come deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 9 ottobre 2009 e del 26 marzo 2010, la modifica all'approvazione dell'Assemblea, che si riunirà in data 21/22 aprile 2010, rispettivamente in prima e seconda convocazione.
Regolamento Emittenti	indica il Regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e

integrato.

Relationship Manager

indica figure professionali di dipendenti che svolgono attività di consulenza, distribuzione e collocamento dei prodotti e servizi offerti dal Gruppo Banca Generali.

Soggetto Incaricato

indica Banca Generali.

Testo Unico della Finanzia o TUF

indica il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente integrato e modificato.

1. SOGGETTI DESTINATARI DEL PIANO

1.1 Indicazione nominativa dei Destinatari del Piano che sono componenti del Consiglio di Amministrazione ovvero del consiglio di gestione dell'emittente strumenti finanziari, delle società controllanti l'Emittente e delle società da questa, direttamente o indirettamente, controllate.

Non applicabile in quanto il Piano non è destinato a soggetti componenti il Consiglio di Amministrazione della Società, delle società controllanti l'Emittente e delle società da questa, direttamente o indirettamente, controllate.

1.2 Le categorie di dipendenti o di collaboratori dell'emittente strumenti finanziari e delle società controllanti o controllate di tale Emittente.

Sono soggetti Destinatari del Piano il personale, scelto dall'Organo Delegato, che alla data di assegnazione delle Opzioni abbia avuto un rapporto di lavoro subordinato con società appartenenti al Gruppo Banca Generali.

1.3 L'indicazione nominativa dei soggetti che beneficiano del piano appartenenti ai seguenti gruppi

a) soggetti che svolgono funzioni di direzione indicati nell'articolo 152 sexies, comma 1, lettera c)- c.2 del Regolamento Emittenti nella società emittente azioni.

I Destinatari del Piano che svolgono funzioni di direzione in Banca Generali, come indicati nell'articolo 152 *sexies*, comma 1, lettera c)- c.2 del Regolamento Emittenti, sono:

- (a) Giancarlo Fancel (Vicedirettore Generale di Banca Generali)
- (b) Stefano Grassi (Vicedirettore Generale di Banca Generali).

b) soggetti che svolgono funzioni di direzione in una società controllata, direttamente o indirettamente, da un emittente azioni, se il valore contabile della partecipazione nella predetta società controllata rappresenta più del cinquanta per cento dell'attivo patrimoniale dell'emittente azioni, come risultante dall'ultimo bilancio approvato, come indicato nell'articolo 152 sexies, comma 1, lettera c)-c.3 del Regolamento Emittenti.

Non applicabile in quanto, secondo quanto emerge dall'ultimo bilancio approvato di Banca Generali e relativo all'esercizio 2008, non vi sono società controllate il cui valore contabile della partecipazione rappresenti più del 50% dell'attivo patrimoniale di Banca Generali.

c) persone fisiche controllanti l'emittente azioni, che siano dipendenti ovvero che prestino attività di collaborazione nell'emittente azioni

Non applicabile in quanto Banca Generali non è sottoposta al controllo, ai sensi delle disposizioni di leggi vigenti ed applicabili, di alcun soggetto persona fisica.

1.4 Descrizione e indicazione numerica, separate per categorie

a) dell'insieme dei dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future dell'emittente azioni, indicati nell'articolo 152 sexies, comma 1, lettera c)-c.2 del Regolamento Emittenti.

Ai sensi del Regolamento:

- n. 319.000 (trecentodiciannovemila) Opzioni rivenienti dal Piano sono state destinate a n. 12 (dodici) dirigenti di Banca Generali (tra cui i Vicedirettori di Banca Generali, Giancarlo Fancel, e Stefano Grassi, come descritto al precedente Paragrafo 1.2) che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future dell'emittente azioni e

- n. 61.000 (sessantunmila) Opzioni rivenienti dal Piano sono state destinate a n. 2 (due) dirigenti di società controllate da Banca Generali che detengono il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future dell'emittente azioni.

b) dell'insieme dei dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future in una società controllata, direttamente o indirettamente, da un emittente azioni, se il valore contabile della partecipazione nella predetta società controllata rappresenta più del cinquanta per cento dell'attivo patrimoniale dell'emittente azioni, come risultante dall'ultimo bilancio approvato, indicati nell'articolo 152 sexies, comma 1, lettera c)-c.3 del Regolamento Emittenti.

Non applicabile in quanto, secondo quanto emerge dall'ultimo bilancio approvato di Banca Generali e relativo all'esercizio 2008, non vi sono società controllate il cui valore contabile della partecipazione rappresenta più del 50% dell'attivo patrimoniale di Banca Generali.

c) delle altre eventuali categorie di dipendenti o di collaboratori per le quali sono state previste caratteristiche differenziate del piano

Non applicabile in quanto il Regolamento non prevede caratteristiche differenziate del Piano per categorie di dipendenti o di collaboratori di Banca Generali.

2. LE RAGIONI CHE MOTIVANO L'ADOZIONE DEL PIANO

2.1 Gli obiettivi che si intendono raggiungere mediante l'attribuzione del Piano - Informazioni aggiuntive

a) Gli obiettivi

La politica remunerativa adottata da Banca Generali, in linea con la diffusa prassi in ambito nazionale ed internazionale, nonché con le indicazioni della Banca d'Italia tese ad indirizzare gli istituti finanziari alla definizione di meccanismi di remunerazione coerenti con le politiche di gestione del rischio e le strategie di gruppo, è volta a favorire la correlazione fra gli emolumenti riconosciuti ed i risultati economici conseguiti, nonché la coerenza con le strategie di parametrizzazione del rischio, al fine di evitare, in ottica di lungo periodo, la creazione di conflitti di interessi fra i diversi attori sociali (principalmente *management* e personale, da un lato, ed azionisti dall'altro).

La politica retributiva della Società è pertanto costituita, sia per i *manager*, sia per le strutture commerciali, da componenti remunerative fisse e da componenti remunerative variabili.

Le prime sono volte a remunerare le competenze manageriali e tecniche possedute da ciascun soggetto nella copertura del relativo ruolo, al fine di garantire la continuità manageriale del Gruppo e di perseguire efficaci politiche di equità retributiva interne, nonché di competitività nei confronti del mercato esterno.

Attraverso le seconde e, nello specifico, grazie al Piano, che rappresenta una componente variabile delle remunerazioni, Banca Generali ritiene di coinvolgere ancora più direttamente i Destinatari nel processo di creazione di valore del gruppo Banca Generali, di focalizzare la loro attenzione verso risultati che assicurino lo sviluppo strategico del Gruppo in un'ottica di medio e lungo periodo, di rafforzare la fidelizzazione dei destinatari incentivando la loro permanenza in azienda e di valorizzare il senso di appartenenza al Gruppo.

b) Le ragioni sottese alla modifica del Piano

Il Consiglio di Amministrazione del 9 ottobre 2009, con decisione successivamente modificata in data 26 marzo 2010, ha deliberato di proporre all'Assemblea di emendare il Piano, prorogandone di 3 (tre) anni il termine ultimo di esercizio delle Opzioni, previsto per il 15 dicembre 2012 e, conseguentemente, stabilendo quale nuova scadenza del Piano il 15 dicembre 2015 (di seguito la "**Modifica**"), tenuto conto della finalità del Piano stesso (consistente, come pocanzi descritto, nella

volontà di allineare interessi di azionisti e *manager*, attraverso la creazione di un collegamento fra parte delle retribuzione dei *manager* ed i risultati che gli stessi conseguono e che si riflettono sulla crescita del valore della società e l'andamento del titolo). Tale proposta è motivata dalla volontà di compensare gli assegnatari della perdita di valore del Piano, dovuta alle note condizioni di mercato realizzatesi nel periodo 2007-2008, che hanno impattato negativamente sul corso del titolo, e questo nonostante il raggiungimento di ottimi risultati in termini di raccolta (circa Euro 2,0 miliardi nel biennio sopra richiamato) realizzati dalle reti del Gruppo.

Il Consiglio di Amministrazione, ha deliberato pertanto di proporre all'Assemblea la proroga di 3 (tre) anni del periodo di esercitabilità delle Azioni così da consentire agli Assegnatari l'esercizio delle Opzioni in un momento in cui l'andamento del titolo Banca Generali non debba scontare i riflessi delle peculiari condizioni di mercato dovute alla crisi finanziaria.

2.2 Variabili chiave, anche nella forma di indicatori di *performance* considerati ai fini dell'attribuzione dei piani basati su strumenti finanziari - Informazioni aggiuntive

L'assegnazione delle Opzioni ai Destinatari del Piano è basata sul raggiungimento di obiettivi di *performance*.

In particolare, in conformità al Regolamento, il Consiglio di Amministrazione ha fissato gli obiettivi complessivi di *performance* che Banca Generali deve raggiungere quale condizione di operatività del Piano. Tali obiettivi sono stati individuati nel raggiungimento di almeno il 90% del risultato operativo del Gruppo previsto a *budget* per il Periodo di Riferimento. Parimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione è l'accertamento dell'avvenuto conseguimento, in misura sufficiente degli stessi obiettivi, previamente fissati. Tale accertamento è stato effettuato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 14 marzo 2007.

Oltre alle variabili chiave valide per tutte le categorie di Destinatari sono stati inoltre definiti degli obiettivi di Raccolta Netta per i *Relationship Manager*.

2.3 Elementi alla base della determinazione dell'entità del compenso basato su strumenti finanziari, ovvero i criteri per la sua determinazione - Informazioni aggiuntive

Il Regolamento prevede che l'assegnazione delle Opzioni avvenga gratuitamente e che il numero di Opzioni attribuite, ad opera dell'Organo Delegato, a ciascun Destinatario sia stabilito sulla base di criteri quali:

- per i Destinatari appartenenti alla fascia A, B o C (individuati come di seguito precisato), (i) l'importanza strategica e la criticità del ruolo ricoperto; (ii) la posizione ricoperta nella struttura organizzativa; (iii) l'impatto del ruolo sui risultati aziendali; (iv) la difficoltà di reclutamento di sostituti sul mercato e (v) l'innovatività del ruolo per i Destinatari
- per i Destinatari appartenenti alla fascia D (individuati come di seguito precisato), oltre che i criteri stabiliti per le fasce A, B. e C (e sopra indicati), anche il raggiungimento degli obiettivi di Raccolta Netta assegnati.

In particolare, una volta scelti, ad opera dall'Organo Delegato, gli Assegnatari delle Opzioni, gli stessi sono suddivisi in fasce secondo criteri che tengono conto: (a) dei diversi livelli di responsabilità, (b) del contributo dai medesimi fornito nella realizzazione dei risultati economici dell'impresa, nonché (c) della posizione nell'organizzazione aziendale di appartenenza.

A ciascun Assegnatario è attribuito altresì un coefficiente moltiplicatore individuale - compreso tra 1,5 (uno virgola cinque) e 0,5 (zero virgola cinque), nonché, in casi eccezionali, coefficienti moltiplicatori più elevati, purchè non superiori a 2,5 (due virgola cinque) - determinato in ragione dell'importanza e/o della criticità del ruolo svolto, delle competenze, dei risultati, dell'età, dell'esperienza maturata e del potenziale individuale.

Il numero delle Opzioni spettanti a ciascun Assegnatario è il risultato, quindi, del prodotto tra il numero di Opzioni associato alla fascia di inserimento ed il coefficiente individuale attribuito.

In conformità alla procedura pocanzi descritta nelle date del 15 dicembre 2006, 2 febbraio 2007, 12 febbraio 2007, 31 gennaio 2008 e 22 aprile 2008, l'Organo Delegato ha assegnato complessivamente

n. 939.000 (novecentotrentanovemila) Opzioni, condizionatamente all'esito dell'accertamento, ad opera del Consiglio di Amministrazione, del raggiungimento degli obiettivi di *performance* prefissati. Tale accertamento, con riferimento ai dirigenti Assegnatari, è avvenuto, in data 14 marzo 2007 in occasione della seduta del Consiglio di Amministrazione di discussione dei risultati di bilancio relativi all'esercizio 2006; conseguentemente, in pari data è divenuta effettiva l'assegnazione delle Opzioni.

L'accertamento del raggiungimento dell'obiettivo di Raccolta Netta per i Destinatari della fascia D è avvenuto a cura del Consiglio di Amministrazione in data 13 marzo 2008, in occasione della seduta di discussione dei risultati di bilancio consolidato relativi all'esercizio 2007

Si rileva che non vi sono precedenti piani analoghi al presente, sui quali si sia basata la Società al fine di definire i criteri di assegnazione delle Opzioni. Infatti, dal momento in cui le azioni della Società sono negoziate sull'MTA (15 novembre 2006), il presente Piano, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 24 maggio 2006 subordinatamente alla stessa ammissione a negoziazione delle Azioni di Banca Generali, è il primo piano di *stock option*, (unitamente al piano di *stock option* descritto nella Sezione III del presente Documento Informativo) in vigore nell'Emittente.

2.4 Le ragioni alla base dell'eventuale decisione di attribuire piani di compenso basati su strumenti finanziari non emessi dall'emittente strumenti finanziari, quali strumenti finanziari emessi da controllate o, controllanti o società terze rispetto al gruppo di appartenenza; nel caso in cui i predetti strumenti non sono negoziati nei mercati regolamentati informazioni sui criteri utilizzati per la determinazione del valore a loro attribuibile

Non applicabile al Piano in quanto basato sull'assegnazione di Opzioni che attribuiscono il diritto di sottoscrivere esclusivamente Azioni di Banca Generali.

2.5 Valutazioni in merito a significative implicazioni di ordine fiscale e contabile che hanno inciso sulla definizione dei piani

Non risulta che vi siano state significative implicazioni di ordine fiscale e contabile che abbiano inciso sulla definizione del Piano.

2.6 L'eventuale sostegno del piano da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all'articolo 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350

Il Piano non riceve alcun sostegno da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all'articolo 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

3. ITER DI APPROVAZIONE E TEMPISTICA DI ASSEGNAZIONE DELLE OPZIONI

3.1 Ambito dei poteri e funzioni delegati dall'assemblea al consiglio di amministrazione al fine dell'attuazione del piano

L'Assemblea di Banca Generali riunitasi in data 18 luglio 2006, ha deliberato, *inter alia*, l'aumento scindibile del capitale sociale, da realizzarsi in una o più *tranche* entro il termine massimo del 30 novembre 2012, a servizio dello stesso Piano. In particolare, la citata Assemblea ha deliberato l'aumento di capitale "*per un importo nominale massimo di Euro 1.113.130,00, (unmilionecentotredicimilacentotrenta) mediante emissione di massime numero 1.113.130 (unmilionecentotredicimilacentotrenta) azioni ordinarie del valore di Euro 1,00 (uno) escludendo il diritto di opzione degli azionisti ai sensi dell'articolo 2441 comma ottavo del codice civile e riservando lo stesso ai dipendenti del Gruppo Banca Generali, a disposizione a servizio del Piano di stock option per dipendenti di Banca Generali S.p.A., il tutto in modo scindibile anche in più tranche entro il 30/11/2012.*".

A tal fine l'Assemblea ha, altresì, deliberato di conferire al presidente dal Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato della Società i più ampi poteri affinché, in via disgiunta tra loro, dispongano di ogni potere necessario per l'esecuzione delle deliberazioni di aumento del capitale sociale pocanzi richiamata, fissandone tempie modalità di esecuzione.

3.2 Indicazione dei soggetti incaricati per l'amministrazione del Piano e loro funzione e competenza

Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di fissare gli obiettivi complessivi di *performance* che Banca Generali deve conseguire quale condizione di operatività del Piano, nonché di accertare l'avvenuto conseguimento, nel Periodo di Riferimento, in misura sufficiente degli obiettivi complessivi previamente fissati. Tale accertamento è avvenuto in data 14 marzo 2007, in occasione della seduta consiliare di approvazione del bilancio consolidato della Società relativo all'esercizio 2006.

Il Comitato di Gestione del Piano è l'organo delegato dal Consiglio di Amministrazione alla gestione del Piano. In particolare, al Comitato di Gestione del Piano, ai sensi del Regolamento, spetta il compito di stabilire il numero delle Opzioni da assegnare, secondo la procedura illustrata al successivo Paragrafo 4.5. e di verificare il raggiungimento degli obiettivi di Raccolta Netta da parte dei *Relationship Manager*

Il Comitato di Gestione del Piano è composto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dall'Amministratore Delegato e dal Direttore Generale.

Ogni deliberazione del Comitato di Gestione in merito al Piano è definitiva e vincolante per i soggetti interessati.

3.3 Eventuali procedure esistenti per la revisione dei piani anche in relazione a eventuali variazioni degli obiettivi di base

Qualora Banca Generali dia esecuzione, a partire dal 15 dicembre 2006 ed in ogni caso entro la data di scadenza (corrispondente, ad esito della Modifica, al 15 dicembre 2015), ad operazioni sul capitale, l'Organo Delegato proporrà al Consiglio di Amministrazione le variazioni da apportare al Piano al fine di garantire una situazione equa rispetto a quella originaria. In particolare, tale procedura di revisione del Piano sarà assolta in occasione delle seguenti operazioni: (i) raggruppamento e frazionamento delle Azioni; (ii) aumento gratuito del capitale della Società mediante assegnazione di nuove Azioni; (iii) aumento del capitale della Società a pagamento con emissione in opzione di nuove Azioni, anche al servizio di obbligazioni convertibili o con *warrant* o al servizio di *warrant* validi per la loro sottoscrizione; (iv) fusione e scissione della Società; (v) distribuzioni di dividendi straordinari alle Azioni, nonché (vi) al verificarsi di altre circostanze che lo rendano necessario.

3.4 Descrizione delle modalità attraverso le quali determinare la disponibilità e l'assegnazione degli strumenti finanziari sui quali sono basati i piani

L'Assemblea tenutasi in data 18 luglio 2006, ha deliberato, *inter alia*, l'aumento scindibile del capitale sociale, da realizzarsi in una o più *tranche* entro il termine massimo del 30 novembre 2012, a servizio dello stesso Piano. In particolare, la citata Assemblea ha deliberato l'aumento di capitale "*per un importo nominale massimo di Euro 1.113.130,00, mediante emissione di massime numero 1.113.130 azioni ordinarie del valore di Euro 1,00 escludendo il diritto di opzione degli azionisti ai sensi dell'articolo 2441 comma ottavo del codice civile e riservando lo stesso ai dipendenti del Gruppo Banca Generali, a disposizione a servizio del Piano di stock option per dipendenti di Banca Generali S.p.A., il tutto in modo scindibile anche in più tranche entro il 30/11/2012.*"

In ragione della Modifica proposta al Piano, che consta nella proroga di 3 (tre) anni del periodo di esercitabilità delle Opzioni e che sarà sottoposta all'approvazione dell'Assemblea che si terrà in data 21/22 aprile 2010, rispettivamente in prima e seconda convocazione, il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato di proporre all'Assemblea di approvare la conseguente modifica del termine di esecuzione della suddetta delibera di aumento del capitale sociale (assunta in data 18 luglio 2006 come sopra riportato) dal 30 novembre 2012, originariamente previsto, al 30 novembre 2015.

3.5 Il ruolo svolto da ciascun amministratore nella determinazione delle caratteristiche dei citati piani; eventuale ricorrenza di situazioni di conflitti di interesse in capo agli amministratori interessati

Il meccanismo di attribuzione delle Opzioni, come disciplinato dal Piano, attraverso la fissazione di obiettivi di *performance* da raggiungere su base complessiva, è stato definito dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, con decisione assunta in sede collegiale. Parimenti, ad opera del Consiglio di Amministrazione in sede collegiale, sono stati fissati gli obiettivi complessivi di *performance* e ne è stato accertato il conseguimento in data 14 marzo 2007.

Per quanto concerne l'attribuzione a ciascun Assegnatario delle Opzioni si segnala che tale assegnazione è stata deliberata dall'Organo Delegato, in data 15 dicembre 2006, con delibera collegiale secondo i criteri ed la procedura illustrati ai Paragrafi 2.2 e 3.2. Tale Organo Delegato è composto, *inter alia*, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dall'Amministratore Delegato

3.6 Ai fini di quanto richiesto dall'articolo 84 *bis*, primo comma, la data della decisione assunta da parte dell'organo competente a proporre l'approvazione dei piani all'assemblea e dell'eventuale proposta dell'eventuale comitato per la remunerazione

Nella seduta del 24 maggio 2006, il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente (organo competente ai sensi della normativa vigente alla predetta data), ha approvato il Piano ed il Regolamento. Ai fini dell'attuazione di tale Piano, lo stesso Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea l'aumento del capitale sociale al servizio del Piano. Tale decisione è stata assunta dall'Assemblea del 18 luglio 2006 (come descritto al Paragrafo 3.4 che precede).

Dal momento che il Piano è stato approvato prima della ammissione alle negoziazioni delle Azioni (avvenuta in data 15 novembre 2006) e, come tale, ne è stata subordinata l'efficacia alla stessa ammissione a negoziazione, alla citata data di approvazione del Piano, la Società non aveva ancora istituito il Comitato per le Remunerazioni.

Il Consiglio di Amministrazione ha successivamente deliberato di proporre all'approvazione dell'Assemblea del 21/22 aprile 2010, rispettivamente in prima e seconda convocazione la Modifica relativa al termine di esercizio delle Opzioni. Tale Assemblea si pronuncerà, altresì, sulla conseguente modifica dei termini dell'aumento di capitale, come deliberato in data 18 luglio 2006, al fine di recepire la Modifica apportata al Piano (Si veda il precedente Paragrafo 2.1).

3.7 Ai fini di quanto richiesto dall'articolo 84 *bis*, quinto comma, lett. a), la data della decisione assunta da parte dell'organo competente in merito all'assegnazione degli strumenti e dell'eventuale proposta al predetto organo formulata dall'eventuale comitato per la remunerazione

In data 15 dicembre 2006, ai sensi del Regolamento, sono state assegnate, secondo i criteri illustrati ai precedenti Paragrafi 2.2 e 3.2, le Opzioni in favore degli Assegnatari, condizionatamente all'accertamento da parte del Consiglio di Amministrazione degli obiettivi di *performance* previamente fissati dal medesimo organo, verificatosi in data 14 marzo 2007 (si rinvia al Paragrafo 4.4 che segue.)

Il Consiglio di Amministrazione: (i) in occasione della riunione consigliare del 14 marzo 2007 in cui è stato approvato il bilancio consolidato relativo all'esercizio 2006, ha accertato il raggiungimento degli obiettivi stabiliti con riferimento ai dirigenti e (ii) in data 13 marzo 2008 ha accertato il raggiungimento dei degli obiettivi stabiliti con riferimento ai *Relationship Manager* di Banca BSI Italia, entrambi previamente individuati dall'Organo Delegato quali Assegnatari delle Opzioni.

Sono inoltre state effettuate successive assegnazione di Opzioni a soggetti, rientranti nella definizione di Destinatari, individuati come tali, ai sensi del Regolamento, dall'Organo Delegato, assunti successivamente all'assegnazione di Opzioni avvenuta in data 15 dicembre 2006 da Banca Generali. In particolare:

- in data 1 febbraio 2007 sono state assegnate n. 30.000 (trentamila) Opzioni al Vicedirettore Generale di Banca Generali Giancarlo Fancel;

- in data 12 febbraio 2007 sono state assegnate n. 20.000 (ventimila) Opzioni a dirigenti del Gruppo Banca Generali;
- in data 31 gennaio 2008 sono state assegnate n. 30.000 (trentamila) Opzioni a dirigenti del Gruppo Banca Generali;
- in data 22 aprile 2008 sono state assegnate n. 35.000 (trentacinquemila) Opzioni a dirigenti del Gruppo Banca Generali.

3.8 Il prezzo di mercato, registrato nelle predette date, per gli strumenti finanziari su cui sono basati i piani, se negoziati nei mercati regolamentati

Alla data del 15 dicembre 2006, in cui l'Organo Delegato ha assegnato le Opzioni agli Assegnatari come descritto nel precedente Paragrafo 3.7, il Prezzo Ufficiale delle Azioni registrato presso l'MTA è stato di Euro 9,078 (nove virgola zero settantotto).

Alla data del 1 febbraio 2007, in cui l'Organo Delegato ha assegnato le Opzioni al Dott. Giancarlo Fancel come descritto nel precedente Paragrafo 3.7, il Prezzo Ufficiale delle Azioni registrato presso l'MTA è stato di Euro 11,671 (undici virgola seicentotrentuno).

Alla data del 12 febbraio 2007, in cui l'Organo Delegato ha assegnato le Opzioni ad altri dirigenti del Gruppo Banca Generali, come descritto nel precedente Paragrafo 3.7, il Prezzo Ufficiale delle Azioni registrato presso l'MTA è stato di Euro 11,539 (undici virgola cinquecentotrentanove).

Alla data del 31 gennaio 2008, in cui l'Organo Delegato ha assegnato le Opzioni ad altri dirigenti del Gruppo Banca Generali, come descritto nel precedente Paragrafo 3.7, il Prezzo Ufficiale delle Azioni registrato presso l'MTA è stato di Euro 5,268 (cinque virgola duecentosessantotto).

Alla data del 22 aprile 2008, in cui l'Organo Delegato ha assegnato le Opzioni ad altri dirigenti del Gruppo Banca Generali, come descritto nel precedente Paragrafo 3.7, il Prezzo Ufficiale delle Azioni registrato presso l'MTA è stato di Euro 5,498 (cinque virgola quattrocentonovantotto).

3.9 Nel caso di piani basati su strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati, in quali termini e secondo quali modalità l'emittente tiene conto, nell'ambito dell'individuazione della tempistica di assegnazione degli strumenti in attuazione dei piani, della possibile coincidenza temporale tra:

- i. detta assegnazione o le eventuali decisioni assunte al riguardo dal comitato per la remunerazione, e*
- ii. la diffusione di eventuali informazioni rilevanti ai sensi dell'articolo 114, comma 1; ad esempio, nel caso in cui tali informazioni siano:*
 - (a) non già pubbliche ed idonee ad influenzare positivamente le quotazioni di mercato, ovvero*
 - (b) già pubblicate ed idonee ad influenzare negativamente le quotazioni di mercato.*

Si rileva che:

- (i) il Prezzo di Esercizio, in quanto determinato come la media aritmetica dei Prezzi di Riferimento della quotazione delle Azioni presso l'MTA, rilevati nel periodo compreso tra la data di assegnazione delle Opzioni ed il medesimo giorno del mese solare precedente tale data, ha mitigato eventuali oscillazioni dello stesso Prezzo di Esercizio nell'imminenza della predetta data di assegnazione delle Opzioni;
- (ii) in conformità al Regolamento, l'esercizio delle Opzioni è sospeso annualmente nei giorni compresi tra il giorno in cui viene convocata l'Assemblea della Società al fine di approvare il bilancio di Banca Generali e quello in cui la relativa adunanza si sia effettivamente tenuta, estremi inclusi. Nel caso in cui l'Assemblea della Società deliberi la distribuzione di un dividendo, il periodo di sospensione scadrà il giorno successivo a quello di stacco dello stesso dividendo.

4. LE CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI ATTRIBUITI

4.1 La descrizione delle forme in cui sono strutturati i piani di compensi basati su strumenti finanziari

Il Regolamento prevede l'assegnazione gratuita di Opzioni che danno diritto alla sottoscrizione di Azioni con godimento regolare, al Prezzo di Esercizio. Ciascuna Opzione dà diritto alla sottoscrizione di 1 (una) Azione del valore nominale di 1 (un) Euro.

Le Opzioni assegnate sono esercitabili dagli Assegnatari, in una o più *tranche*, non prima di 3 (tre) anni dalla data della assegnazione delle Opzioni (avvenuta il 15 dicembre 2006) e, pertanto, a partire dal 15 dicembre 2009 (c.d. *vesting period*).

Le Opzioni assegnate devono comunque essere esercitate dagli Assegnatari, ad esito della Modifica del Piano, entro 6 (sei) anni dalla data della assegnazione (avvenuta il 15 dicembre 2006) e, pertanto, entro il 15 dicembre 2015. Qualora non esercitate entro tale termine, le Opzioni decadranno da ogni diritto, divenendo prive di validità a tutti gli effetti.

Per l'esercizio delle Opzioni l'Assegnatario dovrà presentare apposita richiesta al Soggetto Incaricato.

La consegna delle Azioni avrà luogo entro il 5° (quinto) giorno lavorativo successivo a quello in cui il Soggetto Incaricato avrà ricevuto l'apposita richiesta da parte dell'Assegnatario. Il Prezzo di Esercizio delle Opzioni sarà pagato dall'Assegnatario con valuta al giorno di consegna delle Azioni.

4.2 L'indicazione del periodo di effettiva attuazione del piano con riferimento anche ad eventuali diversi cicli previsti

Il Regolamento prevede le seguenti condizioni all'assegnazione delle Opzioni:

- avvenuta ammissione alla negoziazione sull'MTA delle Azioni (verificatasi in data 15 novembre 2006);
- assunzione da parte dell'Assemblea dei Soci di Banca Generali della delibera di aumento del capitale sociale da riservare al servizio del Piano (verificatasi in data 18 luglio 2006) e
- accertamento da parte del Consiglio di Amministrazione dell'avvenuto conseguimento degli obiettivi di *performance* previamente stabiliti, verificatosi in data 14 marzo 2007 e, relativamente ai Destinatari di fascia D, in data 13 marzo 2008 .

Il Regolamento prevede che le Opzioni, come illustrato al precedente Paragrafo 4.1, possano essere esercitate soltanto, decorso il *vesting period*, fino al termine del periodo di esercizio.

Il Regolamento prevede altresì che la presentazione delle richieste di esercizio delle Opzioni sia sospesa annualmente nei giorni compresi tra il giorno in cui viene convocata l'Assemblea della Società, al fine di approvare il bilancio d'esercizio di Banca Generali, e quello in cui la relativa adunanza si sia effettivamente tenuta (estremi inclusi). Nel caso in cui l'Assemblea della Società abbia deliberato la distribuzione di un dividendo, il periodo di sospensione scadrà il giorno successivo a quello di stacco dello stesso dividendo.

4.3 Il termine del Piano

Ad esito della Modifica del Piano, le Opzioni assegnate dovranno, in ogni caso, essere esercitate entro il 15 dicembre 2015.

4.4 Il massimo numero di strumenti finanziari, anche nella forma di opzioni, assegnati in ogni anno fiscale in relazione ai soggetti nominativamente individuati o alle indicate categorie

Assegnazioni avvenute nel corso del 2006.

In data 15 dicembre 2006 il Comitato di Gestione del Piano ha assegnato:

- (a) n. 50.000 (cinquantamila) Opzioni al Vicedirettore Generale di Banca Generali, Stefano Grassi, con efficacia condizionata all'accertamento, da parte del Consiglio di Amministrazione, del raggiungimento degli obiettivi di *performance* (verificatosi in data 14 marzo 2007);

- (b) n. 322.000 (trecentoventiduemila) Opzioni a Dirigenti di Banca Generali, con efficacia condizionata all'accertamento, da parte del Consiglio di Amministrazione, del raggiungimento degli obiettivi di *performance* (verificatosi in data 14 marzo 2007);
- (c) n. 248.500 (duecentoquarantottomilacinquecento) Opzioni a Dirigenti di società controllate da Banca Generali, con efficacia condizionata all'accertamento, da parte del Consiglio di Amministrazione, del raggiungimento degli obiettivi di *performance* (verificatosi in data 14 marzo 2007);
- (d) n. 203.500 (duecentotremilacinquecento) Opzioni a 18 (diciotto) *Relationship Manager* di Banca BSI Italia, con efficacia condizionata all'accertamento da parte del Consiglio di Amministrazione del raggiungimento degli obiettivi di *performance* e di Raccolta Netta (verificatosi in data 14 marzo 2007 ed in data 13 marzo 2008).

Assegnazioni avvenute nel corso del 2007.

- (a) In data 1 febbraio 2007 il Comitato di Gestione del Piano ha assegnato n. 30.000 (trentamila) Opzioni al Vicedirettore Generale di Banca Generali, Giancarlo Fancel, con efficacia condizionata all'accertamento, da parte del Consiglio di Amministrazione, del raggiungimento degli obiettivi di *performance* (verificatosi in data 14 marzo 2007);
- (b) in data 12 febbraio 2007 il Comitato di Gestione del Piano ha assegnato n. 20.000 (ventimila) Opzioni a dirigenti del Gruppo Banca Generali, assunti successivamente alla prima assegnazione di Opzioni avvenuta in data 15 dicembre 2006., con efficacia condizionata all'accertamento da parte del Consiglio di Amministrazione del raggiungimento degli obiettivi di *performance* verificatosi in data 14 marzo 2007).

Assegnazioni avvenute nel corso del 2008.

- (a) in data 31 gennaio 2008 il Comitato di Gestione del Piano ha assegnato n. 30.000 (trentamila) Opzioni a dirigenti del Gruppo Banca Generali assunti successivamente alla prima assegnazione di Opzioni avvenuta in data 15 dicembre 2006.;
- (b) in data 22 aprile 2008 il Comitato di Gestione del Piano ha assegnato n. 35.000 (trentacinquemila) Opzioni a dirigenti del Gruppo Banca Generali assunti successivamente alla prima assegnazione di Opzioni avvenuta in data 15 dicembre 2006.

Per effetto di quanto previsto dal Regolamento del Piano (che stabilisce che, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro o di vigenza del periodo di preavviso, l'Assegnatario decada dal diritto di esercitare le Opzioni assegnategli), alla data del 28 febbraio 2010 risultano essere venute meno 110.000 (centodiecimila) Opzioni relative a 3 (tre) dirigenti del Gruppo Banca Generali e a 6 (sei) *Relationship Manager*.

4.5 Le modalità e le clausole di attuazione del Piano, specificando se la effettiva attribuzione degli strumenti è subordinata al verificarsi di condizioni ovvero al conseguimento di determinati risultati anche di *performance*; descrizioni di tali condizioni e risultati

In conformità al Regolamento, l'assegnazione delle Opzioni è avvenuta gratuitamente ed il numero di Opzioni attribuite, ad opera dell'Organo Delegato, a ciascun Destinatario è stato stabilito sulla base di obiettivi di *performance* fissati ed accertati dal Consiglio di Amministrazione, nonché secondo i seguenti criteri e la procedura di seguito illustrata.

L'Assegnazione è avvenuta in data 15 dicembre 2006, subordinatamente all'avveramento di tutte le condizioni di efficacia del Piano, descritte al precedente Paragrafo 4.2 (al quale si rinvia).

Ai sensi del Regolamento, la scelta degli Assegnatari è stata effettuata, dall'Organo Delegato, sulla base di un giudizio che, nello spirito di perseguire le finalità del Piano, ha tenuto sostanzialmente conto dei seguenti criteri di valutazione riferiti ai singoli Destinatari: (i) importanza strategica e criticità del ruolo ricoperto, (ii) posizione ricoperta nella struttura organizzativa; (iii) impatto del ruolo sui risultati aziendali; (iv) difficoltà di reclutamento di sostituti sul mercato, (v) innovatività del ruolo.

Gli Assegnatari sono stati poi suddivisi in fasce, secondo criteri che tengono conto dei diversi livelli di responsabilità, del contributo dai medesimi fornito nella realizzazione dei risultati economici dell'impresa, nonché della posizione nell'organizzazione aziendale di appartenenza. A ciascuna fascia corrisponde inoltre un numero di Opzioni predeterminato.

A ciascun Assegnatario è stato attribuito altresì un coefficiente moltiplicatore individuale, determinato in ragione dell'importanza e/o della criticità del ruolo svolto, delle competenze, dei risultati, dell'età, dell'esperienza maturata e del potenziale individuale. I coefficienti moltiplicatori sono compresi tra 1,5 (uno virgola cinque) e 0,5 (zero virgola cinque). In casi eccezionali, motivati da ragioni del tutto peculiari, possono essere applicati coefficienti moltiplicatori più elevati ma, in ogni caso, non superiori a 2,5 (due virgola cinque).

Il numero delle Opzioni spettante a ciascun Assegnatario è risultato, quindi, dal prodotto tra il numero di Opzioni associato alla fascia di inserimento ed il coefficiente individuale attribuito.

Oltre alle variabili chiave valide per tutte le categorie di destinatari sono stati inoltre definiti degli obiettivi di Raccolta Netta per i *Relationship Manager*.

In applicazione delle procedura e dei criteri pocanzi descritti, risultano quindi Assegnatari delle Opzioni alla data del 28 febbraio 2010:

- 28 (ventotto) dirigenti delle società del Gruppo Banca Generali, di cui:
 - i Vice Direttori Generali della Società, Giancarlo Fancel e Stefano Grassi, che svolgono funzioni di direzione ai sensi dell'articolo 152 *sexies*, comma 1, lettera c) nella Società)
 - 10 (dieci) Dirigenti di Banca Generali che hanno regolare accesso a informazioni privilegiate;
 - 2 (due) Dirigenti di società controllate da Banca Generale, il cui valore della partecipazione è inferiore al 50% dell'attivo patrimoniale di Banca Generali, che hanno il potere di adottare decisioni che possano incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future di Banca Generali;
 - 9 (nove) Dirigenti di Banca Generali;
 - 5 (cinque) Dirigenti di società controllate da Banca Generale il cui valore della partecipazione è inferiore al 50% dell'attivo patrimoniale di Banca Generali;
- 4 (quattro) dirigenti, ad oggi, di società del gruppo facente capo ad Assicurazioni Generali S.p.A., che erano dirigenti del Gruppo Banca Generali alla data di assegnazione del 15 dicembre 2006, giusta espressa deroga, concessa dal Comitato di Gestione del Piano, ai sensi del Regolamento del Piano che prevede la facoltà in capo all'Organo Delegato di derogare in favore dell'Assegnatario alle disposizioni relative alla perdita del diritto di esercizio delle opzioni in caso, *inter alia*, di risoluzione del rapporto di lavoro. (In proposito si veda il successivo Paragrafo 4.8);
- 12 (dodici) *Relationship Manager*.

4.6 L'indicazione di eventuali vincoli di disponibilità gravanti sugli strumenti attribuiti ovvero sugli strumenti rivenienti dall'esercizio delle opzioni, con particolare riferimento ai termini entro i quali sia consentito o vietato il successivo trasferimento alla stessa Società o a terzi

In conformità al Regolamento, le Opzioni sono state attribuite all'Assegnatario a titolo personale e non possono essere trasferite se non per morte dell'Assegnatario stesso.

Il Piano stabilisce un obbligo di reinvestimento in capo agli Assegnatari delle Opzioni. In particolare, ai sensi del Regolamento, gli Assegnatari sono obbligati a reinvestire una somma pari ad almeno il 50 (cinquanta)% della plusvalenza realizzata a seguito dell'eventuale vendita delle Azioni rivenienti dall'esercizio delle Opzioni nell'acquisto di Azioni ordinarie Banca Generali S.p.A. ed a non disporre di queste ultime per un arco temporale di 12 (dodici) mesi dal loro acquisto. Le operazioni di acquisto in parola sono effettuate dal Soggetto Incaricato lo stesso giorno in cui il

medesimo riceve l'ordine d'esercizio.

4.7 La descrizione di eventuali condizioni risolutive in relazione all'attribuzione dei piani nel caso in cui i destinatari effettuano operazioni di *hedging* che consentono di neutralizzare eventuali divieti di vendita degli strumenti finanziari assegnati, anche nella forma di opzioni, ovvero degli strumenti finanziari rivenienti dall'esercizio di tali opzioni

Non applicabile al Piano.

4.8 La descrizione degli effetti determinati dalla cessazione del rapporto di lavoro

Il Regolamento del Piano stabilisce gli effetti della cessazione del rapporto di lavoro tra una delle Società del Gruppo Banca Generali e gli Assegnatari. In particolare, in caso di risoluzione, per qualunque causa del rapporto di lavoro in essere tra gli Assegnatari e una delle Società del Gruppo Banca Generali o di vigenza del periodo di preavviso, l'Assegnatario decade con effetto immediato dal diritto di esercitare le Opzioni, salvo quanto di seguito indicato, che ne rappresenta una deroga.

Il Regolamento prevede, infatti, che, in caso di decesso dell'Assegnatario, ovvero nel caso di pensionamento per vecchiaia, per anzianità o per invalidità, conseguente a cessazione dell'attività e cancellazione dall'albo dei promotori finanziari, lo stesso Assegnatario (o i suoi eredi per il caso di decesso) possa esercitare le Opzioni assegnate, e già esercitabili, secondo quanto indicato al precedente Paragrafo 4.1.

Resta salvo che, in caso di motivate ragioni, l'Organo Delegato ha la facoltà di derogare, in senso più favorevole all'Assegnatario, alle disposizioni del Regolamento pocanzi illustrate.

4.9 L'indicazione di altre eventuali cause di annullamento del piano

Il Regolamento non prevede cause di annullamento del Piano.

4.10 Le motivazioni relative all'eventuale previsione di un "riscatto", da parte della società, degli strumenti finanziari oggetto dei piani, disposto ai sensi degli articolo 2357 e ss. del codice civile; i beneficiari del riscatto indicando se lo stesso è destinato soltanto a particolari categorie di dipendenti; gli effetti della cessazione del rapporto di lavoro su detto riscatto

Il Piano non prevede alcun riscatto delle Opzioni, ai sensi dell'articolo 2357 e seguenti del codice civile, da parte dell'Emittente.

4.11 Gli eventuali prestiti o altre agevolazioni che si intendono concedere per l'acquisto delle azioni ai sensi dell'articolo 2358, terzo comma, del codice civile

Non sono previste forme di prestito o agevolazioni per la sottoscrizione e l'acquisto delle Azioni, ai sensi dell'articolo 2358 del codice civile.

4.12 L'indicazione di valutazioni sull'onere atteso per la società alla data di relativa assegnazione, come determinabile sulla base di termini e condizioni già definiti, per ammontare complessivo e in relazione a ciascuno strumento del Piano

Dal momento che l'eventuale esercizio delle Opzioni da parte degli Assegnatari è soddisfatto dalla Società attraverso l'aumento di capitale a pagamento, non sono previsti oneri a carico della Società rivenienti dall'esercizio delle suddette Opzioni e dalla sottoscrizione delle Azioni.

4.13 L'indicazione degli eventuali effetti diluitivi sul capitale determinati dai piani di compenso

Tenuto conto che a servizio del Piano è stato deliberato l'aumento scindibile del capitale, da realizzarsi in una o più *tranche* entro il termine massimo, all'esito della proposta di Modifica del 30 novembre 2015, *inter alia*, per un importo pari al numero massimo delle Opzioni assegnabili ai sensi del Piano e, pertanto, per un importo nominale massimo di Euro 1.113.130,00 (unmilionecentotredicimilacentotrenta), mediante emissione di massime numero 1.113.130 (unmilionecentotredicimilacentotrenta) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 cadauna, l'effetto diluitivo massimo connesso al Piano stesso sarebbe pari all'1 (uno)% circa del capitale sociale. Alla data del 28 febbraio 2010 il numero di Opzioni in essere è pari a 829.000 (ottocentoventinovemila), corrispondente ad un importo nominale di 829.000,00

(ottocentoventinovemila) Euro, con un effetto diluitivo pari allo 0,74 (zero virgola settantaquattro)%.

4.14 Gli eventuali limiti previsti per l'esercizio del diritto di voto e per l'attribuzione dei diritti patrimoniali

Con riferimento alle Azioni il Piano non prevede alcun limite per l'esercizio del diritto di voto e per l'attribuzione dei diritti patrimoniali.

4.15 Nel caso in cui le azioni non sono negoziate nei mercati regolamentati, ogni informazione utile ad una compiuta valutazione del valore a loro attribuibile.

Non applicabile in quanto le Azioni sottostanti le Opzioni sono negoziate sull'MTA.

4.16 Numero di strumenti finanziari sottostanti ciascuna opzione

Ciascuna Opzione dà diritto alla sottoscrizione di 1 (una) Azione.

4.17 Scadenza delle Opzioni

Ad esito della Modifica, le Opzioni dovranno essere esercitate, secondo la tempistica indicata al precedente Paragrafo 4.1 entro il 15 dicembre 2015.

4.18 Modalità (americano/europeo), tempistica (ad es. periodi validi per l'esercizio) e clausole di esercizio (ad esempio clausole di *knock-in* e *knock-out*)

Il Regolamento non prevede clausole di *knock-in* o *knock-out*. Per quanto concerne le modalità e la tempistica di esercizio delle Opzioni si rinvia al Paragrafo 4.1 che precede.

4.19 Il prezzo di esercizio dell'Opzione

In conformità al Regolamento, il Prezzo di Esercizio delle Opzioni, ai fini della sottoscrizione delle Azioni, è calcolato come la media aritmetica dei Prezzi di Riferimento della quotazione delle Azioni presso l'MTA, rilevati nel periodo compreso tra la data di assegnazione delle Opzioni al medesimo giorno del mese solare precedente tale data. Conseguentemente il Prezzo di Esercizio è pari a:

- Euro 9,0046 (nove virgola zero zero quarantasei) con riferimento alle Opzioni assegnate in data 15 dicembre 2006 (i) al Vicedirettore Generale della Società Stefano Grassi; (ii) ai Dirigenti di Banca Generali; (iii) ai dirigenti delle società controllate dall'Emittente e (iv) ai *Relationship Manager* di Banca BSI Italia;
- Euro 10,589 (dieci virgola cinquecentoottantanove) con riferimento alle Opzioni assegnate in data 1 febbraio 2007 al Vicedirettore Generale della Società, Giancarlo Fancel;
- Euro 11,034 (undici virgola zero trentaquattro) con riferimento alle Opzioni assegnate in data 12 febbraio 2007 ai dirigenti di Banca Generali assunti successivamente alla prima assegnazione delle Opzioni avvenuta il 15 dicembre 2006;
- Euro 5,785 (cinque virgola settecentoottantacinque) con riferimento alle Opzioni assegnate in data 31 gennaio 2008 ai dirigenti di Banca Generali assunti successivamente alla prima assegnazione delle Opzioni avvenuta il 15 dicembre 2006;
- Euro 5,429 (cinque virgola quattrocentoventinove) con riferimento alle Opzioni assegnate in data 22 aprile 2008 ai dirigenti del gruppo Banca Generali assunti successivamente alla prima assegnazione delle Opzioni avvenuta il 15 dicembre 2006.

La differenza di prezzo è dovuta, in ragione alla modalità di determinazione del Prezzo di Esercizio (pocanzi indicata), alle diverse date di assegnazione.

4.20 Nel caso in cui il prezzo di esercizio non è uguale al prezzo di mercato determinato come indicato al punto 4.19 b (*fair market value*), motivazioni di tale differenza

Non applicabile dal momento che, ai sensi di quanto descritto al precedente Paragrafo 4.19, il Prezzo di Esercizio è uguale al prezzo di mercato delle Azioni.

- 4.21 Criteri sulla base dei quali si prevedono differenti prezzi di esercizio tra vari soggetti o varie categorie di soggetti Destinatari**
Non applicabile in quanto il Piano non prevede differenti prezzi per le varie categorie di Destinatari.
- 4.22 Nel caso in cui gli strumenti finanziari sottostanti le opzioni non sono negoziati nei mercati regolamentati, indicazione del valore attribuibile agli strumenti sottostanti o i criteri per determinare tale valore**
Non applicabile in quanto le Azioni sottostanti le Opzioni sono negoziate sull'MTA.
- 4.23 Criteri per gli aggiustamenti resi necessari a seguito di operazioni straordinarie sul capitale e di altre operazioni che comportano la variazione del numero di strumenti sottostanti (aumenti di capitale, dividendi straordinari, raggruppamento e frazionamento delle azioni sottostanti, fusione e scissione, operazioni di conversione in altre categorie di azioni, ecc.)**
Si rinvia a quanto illustrato nel precedente Paragrafo 3.3.

TABELLA N. 1 DELLO SCHEMA 7 DELL'ALLEGATO 3 A DEL REGOLAMENTO EMITTENTI

[Nota: i dati riportati nella presente tabella sono soggetti a verifica e coordinamento con il corpo del testo].

Data: 28/02/2010

Nominativo o categoria	Qualifica (da indicare solo per i soggetti riportati nominativamente)	QUADRO 2						
		Opzioni (<i>option grant</i>)						
		Sezione 2						
		Opzioni di nuova assegnazione in base alla decisione del c.d.a. di proposta per l'assemblea						
		Data della delibera assembleare	Descrizione strumento	Numero di strumenti finanziari esercitabili le opzioni assegnate per ogni soggetto o categoria	Data di assegnazione da parte dell'organo competente c.d.a.	Prezzo di esercizio	Prezzo di mercato degli strumenti finanziari sottostanti alla data di assegnazione	Scadenza opzione
Giancarlo Fancel (1)	Vicedirettore Generale	18 luglio 2006 *	Diritti di opzione su azioni ordinarie	30.000	1 febbraio 2007	10,589 **	11,671	15/12/2015 ***
Nota (1): Soggetto che svolge funzioni di direzione in Banca Generali S.p.A., ai sensi dell'art. 152 <i>sexies</i> , comma 1, lett. c) - c 2, del Regolamento Emittenti								
Stefano Grassi (2)	Vicedirettore Generale	18 luglio 2006 *	Diritti di opzione su azioni ordinarie	50.000	15 dicembre 2006	9,0046	9,078	15/12/2015 ***
Nota (2) Soggetto che svolge funzioni di direzione in Banca Generali S.p.A., ai sensi dell'art. 152 <i>sexies</i> , comma 1, lett. c) - c 2, del Regolamento Emittenti								

9 Dirigenti di Banca Generali S.p.A. con regolare accesso a informazioni privilegiate e che hanno il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future di Banca Generali	-	18 luglio 2006 *	Diritti di opzione su azioni ordinarie	219.000	15 dicembre 2006	9,0046	9,078	15/12/2015 ***
1 Dirigente di Banca Generali S.p.A. con regolare accesso a informazioni privilegiate assunto successivamente alla prima assegnazione di Opzioni avvenuta in data 15 dicembre 2006		18 luglio 2006 *	Diritti di opzione su azioni ordinarie	20.000	12 febbraio 2007	11,034**	11,539	15/12/2015 ***
2 Dirigenti di società controllate da Banca Generali S.p.A., cui valore della partecipazione è inferiore al 50% dell'attivo patrimoniale della stessa Banca Generali S.p.A., che hanno il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future di Banca Generali.	-	18 luglio 2006 *	Diritti di opzione su azioni ordinarie	61.000	15 dicembre 2006	9,0046	9,078	15/12/2015 ***

12 Dirigenti del Gruppo facente capo a Banca Generali S.p.A. di cui 8 Dirigenti di Banca Generali e 4 Dirigenti di Società Controllate da Banca Generali S.p.A. il cui valore della partecipazione è inferiore al 50% dell'attivo patrimoniale della stessa Banca Generali S.p.A.	-	18 luglio 2006 *	Diritti di opzione su azioni ordinarie	130.500	15 dicembre 2006	9,0046	9,078	15/12/2015 ***
n. 2 Dirigenti del Gruppo facente capo a Banca Generali S.p.A. assunti successivamente alla prima assegnazione di Opzioni avvenuta in data 15 dicembre 2006, di cui: 1 Dirigente di Banca Generali e 1 Dirigente di Società Controllate da Banca Generali S.p.A. il cui valore della partecipazione è inferiore al 50% dell'attivo patrimoniale della stessa Banca Generali S.p.A.		18 luglio 2006	Diritti di opzione su azioni ordinarie	65.000 di cui: 30.000 35.000	31 gennaio 2008 22 aprile 2008	5,785** 5,429**	5,268 5,498	15/12/2015 *** 15/12/2015 ***
n. 4 Dirigenti del Gruppo facente capo ad Assicurazioni Generali S.p.A. che controlla il gruppo facente capo a Generali S.p.A. (1)		18 luglio 2006 *	Diritti di opzione su azioni ordinarie	116.000	15 dicembre 2006	9,0046	9,078	15/12/2015 ***
Nota (1): dirigenti di società del gruppo facente capo ad Assicurazioni Generali S.p.A., che erano dirigenti del Gruppo facente capo a Banca Generali S.p.A. alla data di assegnazione delle Opzioni avvenuta il 15 dicembre 2006								

n. 12 <i>Relationship Manager</i> (2)	ND	18 luglio 2006 *	Diritti di opzione su azioni ordinarie	137.500	15 dicembre 2006	9,0046	9,078	15/12/2015 ***
--	----	---------------------	--	---------	------------------	--------	-------	----------------

Nota (2): dipendenti del Gruppo facente capo a Banca Generali S.p.A.

* In data 24 maggio 2006 il Consiglio di Amministrazione di Banca Generali ha approvato il Piano ed il relativo Regolamento, subordinatamente all'ammissione alle negoziazioni delle azioni di Banca Generali sull'MTA; in data 18 luglio 2006 l'Assemblea di Banca Generali ha approvato l'aumento del capitale sociale a servizio del predetto Piano, subordinatamente all'ammissione alle negoziazioni delle azioni di Banca Generali, avvenuta in data 15 novembre 2006.

** Prezzo differente in ragione della diversa data di assegnazione delle Opzioni.

*** Data corrispondente al 6° (sesto) anno dalla data in cui sono state assegnate le Opzioni, pertanto, corrispondente alla data di scadenza originaria del Piano, come prorogata di 3 (tre) anni

Approvazione di un “Piano di Stock Option per promotori finanziari e manager di rete di Banca Generali S.p.A. per l’esercizio 2010”; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Approvazione di un “Piano di Stock Option per relationship managers di Banca Generali S.p.A. per l’esercizio 2010”; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Proroga di tre anni del periodo di esercitabilità relativo al “Piano di Stock Option riservato ai dirigenti delle società del Gruppo Banca Generali” e al “Piano di Stock Option riservato a promotori finanziari e manager di rete di Banca Generali” approvati dal Consiglio di Amministrazione del 24 maggio 2006.

Signori Azionisti,

Banca Generali, attraverso l'applicazione della propria politica retributiva, persegue la ricerca del miglior allineamento tra l'interesse degli azionisti e quello del management e delle reti distributive del Gruppo Bancario, sia in una ottica di breve periodo, attraverso la massimizzazione della creazione di valore per gli azionisti, che in quella di lungo periodo, attraverso un'attenta gestione dei rischi aziendali ed il perseguimento delle strategie di lungo periodo. A tal fine il pacchetto retributivo sia dei manager sia delle strutture commerciali, è costituito da componenti fisse e da componenti variabili e, tra queste ultime, incentivi di lungo termine quali i piani di stock options.

Attraverso detti piani la Vostra Società intende, infatti, perseguire direttamente il duplice obiettivo dell'allineamento tra gli interessi degli azionisti e quelli delle strutture commerciali e del rafforzamento della fidelizzazione delle stesse, stimolandone nel contempo la produttività nel medio termine.

Si ritiene che in questo particolare momento di mercato, sia opportuno avviare una nuova iniziativa di fidelizzazione che riguardi esclusivamente la rete distributiva.

Alla luce di quanto precede si sottopone, pertanto, al Vostro esame ed approvazione un complessivo programma di fidelizzazione composto da due piani di Stock Options (di seguito anche i “Piani” e singolarmente il “Piano”) aventi rispettivamente quali destinatari i promotori finanziari e i private bankers ed i relationship manager dipendenti di Banca Generali.

Attraverso la suddetta iniziativa si persegue il duplice obiettivo, da un lato, di mantenere allineati gli interessi dei promotori finanziari e dei manager di rete a quelli degli azionisti, in un ottica di medio e lungo periodo, e dall'altro di fidelizzare i manager di rete ed i promotori finanziari più promettenti, coinvolgendoli economicamente nella crescita di valore complessivo dell'azienda, stimolando nel contempo la produttività nel medio termine. La suddetta iniziativa permette quindi di perseguire la crescita del valore del titolo attraverso l'attività e la fidelizzazione della rete commerciale. Si ritiene infatti che, attraverso detto strumento, le performance dei beneficiari dei Piani saranno motivate ed indirizzate a convergere verso la crescita della raccolta che permette di assicurare lo sviluppo economico, finanziario e patrimoniale del Gruppo bancario.

Si illustrano pertanto i principali aspetti relativi ai due Piani di Stock Options di cui si propone l'esame e l'approvazione.

I nuovi Piani avranno quale arco temporale di riferimento l'esercizio 2010, al quale è aggiunto il quarto trimestre dell'esercizio 2009, limitatamente a quanto attiene alla raccolta netta legata al cosiddetto "scudo fiscale".

Il programma di fidelizzazione prevede l'assegnazione di complessivi massimi 2.500.000 diritti di opzione per la sottoscrizione di azioni ordinarie Banca Generali. Si ricorda in proposito che l'attuale capitale sociale di Banca Generali è pari ad Euro 111.313.176,00 suddiviso in numero 111.313.176 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 cadauna e che l'Assemblea degli azionisti del 18 luglio 2006 ha deliberato un aumento del suddetto capitale ad Euro 116.878.836,00, mediante emissione di massimo numero 5.565.660 nuove azioni ordinarie da nominali Euro 1,00 cadauna, a servizio dei Piani di Stock Options attualmente in essere a favore dei promotori finanziari del Gruppo bancario e dei dipendenti della Società.

In questo ambito viene prevista l'assegnazione:

- (a) in favore dei promotori finanziari, dei Private Bankers e dei manager di rete di Banca Generali, in relazione all'esercizio sociale 2010 (al quale è aggiunto il quarto trimestre dell'esercizio 2009 limitatamente a quanto attiene alla raccolta netta legata al cosiddetto "scudo fiscale") di un massimo di 2.300.000 diritti di opzione, per effetto del "Piano di Stock Option per promotori finanziari e manager di rete di Banca Generali S.p.A. per l'esercizio 2010";
- (b) in favore dei dipendenti di Banca Generali aventi la qualifica di relationship manager e dei loro coordinatori, in relazione all'esercizio sociale 2010 (al quale è aggiunto il quarto trimestre dell'esercizio 2009 limitatamente a quanto attiene alla raccolta netta legata al cosiddetto "scudo fiscale") di un massimo di 200.000 diritti di opzione, per

effetto del “Piano di Stock Option per i Relationship Managers di Banca Generali S.p.A. per l’esercizio 2010”.

L’assegnazione dei diritti di opzione avverrà in unica soluzione da parte del Comitato di Gestione del Piano (di seguito anche l’“Organo Delegato”) entro il 30 giugno 2011 e l’assegnazione sarà collegata sia al raggiungimento di obiettivi consolidati di Gruppo di sviluppo della raccolta effettuata entro il 31.12.2010, definiti dal Consiglio di Amministrazione, sia al raggiungimento di obiettivi individuali di sviluppo della raccolta effettuata entro il 31.12.2010, che saranno definiti dall’Organo Delegato del Piano.

Tutti i diritti di opzione che verranno assegnati daranno diritto alla sottoscrizione di azioni ordinarie Banca Generali, del valore nominale di Euro 1,00 cadauna, previa conforme delibera di aumento del capitale sociale assunta dall’assemblea dei soci, ai sensi dell’articolo 2441 quinto e ottavo comma del codice civile e quindi con esclusione del diritto di opzione a favore degli azionisti, rispettivamente, in considerazione dell’interesse della Società e in ragione dell’offerta dei diritti di opzione a dipendenti della Società stessa.

Le opzioni saranno esercitabili entro un arco temporale di sei anni a partire dal 1.07.2011 in ragione di un sesto per anno e fino al 30.06.2017.

Le Stock Options conferiranno agli assegnatari il diritto di sottoscrivere le azioni ordinarie Banca Generali ad un corrispettivo pari alla media aritmetica dei prezzi di riferimento della quotazione delle azioni in discorso presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito dalla Borsa Italiana S.p.A. (di seguito anche l’“MTA”), rilevati nel periodo decorrente dalla data di assegnazione dei diritti stessi al medesimo giorno del mese solare precedente.

Per quel che attiene l’attuazione dei Piani in discorso viene altresì sottoposta, in sede straordinaria, alla Vostra approvazione, una proposta di aumento scindibile del capitale sociale, per un importo nominale massimo di Euro 2.500.000,00.

Inoltre si ricorda che, in prospettiva della quotazione delle azioni Banca Generali sul MTA, in data 24 maggio 2006, il Consiglio di Amministrazione della Società (organo a quel tempo competente in materia) aveva approvato:

- (i) un Piano di Stock Option riservato ai dirigenti delle società del Gruppo Banca Generali (diversi dal Direttore Generale e dall’Amministratore Delegato) attraverso cui poteva essere attribuito un numero massimo di 1.113.300 diritti di opzione;
- (ii) un piano di Stock Option riservato a promotori finanziari, area manager e business manager di Banca Generali e Banca BSI Italia, attraverso cui poteva essere attribuito un numero massimo di 4.452.530 diritti di opzione.

Attraverso il primo Piano, la Società si prefiggeva gli obiettivi di coinvolgere ancora più direttamente i destinatari nel processo di creazione di valore del gruppo Banca Generali, di focalizzare la loro attenzione verso risultati che assicurino lo sviluppo strategico del Gruppo in un'ottica di medio e lungo periodo, di rafforzare la fidelizzazione dei destinatari incentivando la loro permanenza in azienda e di valorizzare il senso di appartenenza al Gruppo Banca Generali.

La scelta degli assegnatari è stata effettuata, dall'organo delegato, sulla base di un giudizio che, nello spirito di perseguire le finalità del Piano, ha tenuto conto dei seguenti criteri di valutazione riferiti ai singoli beneficiari: importanza strategica e criticità del ruolo, posizione ricoperta nella struttura organizzativa, impatto del ruolo sui risultati aziendali, difficoltà di reclutamento di sostituti sul mercato, innovatività del ruolo stesso.

Il Piano in oggetto è divenuto operativo con l'inizio delle contrattazioni delle azioni Banca Generali sull'MTA (avvenuto in data 15 novembre 2006) e l'assegnazione dei diritti di opzione è avvenuta in data 15 dicembre 2006, condizionata all'accertamento dell'avvenuto conseguimento degli obiettivi di performance fissati, come effettuato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 14 marzo 2007.

Per effetto del suddetto Piano sono stati assegnati n. 851.000 diritti di opzione alla sottoscrizione di azioni ordinarie Banca Generali S.p.A. ad uno strike price di Euro 9,00

L'esercizio di detti diritti di opzione potrà avvenire non prima di tre anni dalla data della assegnazione e le opzioni assegnate possono essere esercitate, in una o più soluzioni, entro 3 anni dal giorno di inizio del periodo di esercizio. Le opzioni non esercitate nei termini decadono da ogni diritto, divenendo prive di validità a tutti gli effetti.

Il prezzo di esercizio è determinato in un valore pari alla media aritmetica dei prezzi di chiusura della quotazione delle "Azioni ordinarie Banca Generali S.p.A." sull'MTA, rilevati nel periodo decorrente dalla data di assegnazione dei diritti d'opzione allo stesso giorno del mese solare precedente.

Attraverso il secondo Piano sopra ricordato la Società si prefiggeva gli obiettivi di mantenere allineati gli interessi dei promotori e dei manager di rete rispetto a quelli degli azionisti, in un'ottica di medio e lungo periodo e di fidelizzare i manager di rete ed i promotori finanziari più promettenti, coinvolgendoli nella crescita di valore complessivo dell'azienda, stimolando nel contempo la produttività nel medio termine.

Il Consiglio di Amministrazione aveva quindi fissato, quale condizione di operatività del Piano, gli obiettivi complessivi di performance da conseguire, mentre l'organo delegato, quale ulteriore condizione di operatività del Piano, aveva determinato gli obiettivi

individuali di performance (legati all'andamento della raccolta negli esercizi 2006, 2007 e 2008) che ciascun destinatario doveva conseguire.

Anche questo Piano è divenuto operativo con l'inizio delle contrattazioni delle azioni Banca Generali sull'MTA (avvenuta in data 15 novembre 2006) e l'assegnazione dei diritti di opzione è avvenuta in data 15 dicembre 2006, condizionata all'accertamento del conseguimento degli obiettivi di performance fissati.

A seguito dell'accertamento degli obiettivi complessivi ed individuali di performance attribuiti sono risultati definitivamente assegnati n. 2.548.580 diritti di opzione alla sottoscrizione di azioni ordinarie Banca Generali S.p.A. ad uno strike price di Euro 9,00

In conformità al regolamento del Piano in oggetto, gli assegnatari possono esercitare (i) un numero massimo di opzioni corrispondente ad un terzo di quelle assegnate non prima di 10 mesi dalla data in cui è stato accertato l'avveramento dell'ultima condizione (relativa al conseguimento degli obiettivi individuali da parte del singolo destinatario del piano), (ii) un numero massimo di opzioni corrispondente ad un ulteriore terzo di quelle assegnate non prima di 20 mesi dalla suddetta data e (iii) il restante terzo non prima di 30 mesi dalla suddetta data. Le opzioni devono comunque essere esercitate entro i 6 mesi successivi al trentesimo mese dalla predetta data. Le opzioni non esercitate nei termini decadono da ogni diritto, divenendo prive di validità a tutti gli effetti.

Anche per questo Piano il prezzo di esercizio è determinato in un valore pari alla media aritmetica dei prezzi di riferimento della quotazione delle "Azioni ordinarie Banca Generali S.p.A." presso l'MTA, rilevati nel periodo decorrente dalla data di assegnazione dei diritti d'opzione allo stesso giorno del mese solare precedente.

Al fine di compensare gli assegnatari della perdita di valore dei ricordati Piani di Stock Options, dovuta alle note condizioni di mercato realizzatesi nel periodo 2007-2008, che hanno impattato negativamente il corso del titolo, e questo nonostante il raggiungimento di ottimi risultati in termini di raccolta (circa Euro 2,0 miliardi nel biennio sopra richiamato) realizzati dalle reti del Gruppo, si propone alla Vostra approvazione la proroga di tre anni del periodo di esercitabilità per entrambi i suddetti Piani e, limitatamente al piano di Stock Option riservato a promotori finanziari, area manager e business manager di Banca Generali e Banca BSI Italia, la riallocazione tra il primo giorno del 71° e l'ultimo giorno del 72° mese dalla data in cui è accertato l'avveramento dell'ultima condizione e l'assegnazione pertanto diviene definitiva del periodo temporale entro il quale viene riservato, dall'articolo 12 del Regolamento del citato Piano, a favore di Banca Generali (nei limiti della disciplina di cui agli articoli 2357 e ss del codice civile)

e dell' azionista di controllo di Banca Generali il diritto di acquisto a prezzo di mercato e a loro semplice richiesta, delle azioni sottoscritte dagli assegnatari e non ancora dagli stessi alienate.

Per quel che attiene l'attuazione della suddetta proroga viene, di conseguenza, sottoposta, in sede straordinaria, alla Vostra approvazione, una proposta di modifica dei termini ultimi di esecuzione della delibera di aumento scindibile del capitale sociale assunta dall'Assemblea dei soci in data 18 luglio 2006.

In conclusione, per quanto sin qui rappresentato, si propone pertanto all'Assemblea, in sede ordinaria, di:

- (a) approvare il "Piano di Stock Option per promotori finanziari e manager di rete di Banca Generali S.p.A. per l'esercizio 2010", in conformità a quanto riportato nel Regolamento allegato;
- (b) approvare il "Piano di Stock Option per relationship managers di Banca Generali S.p.A. per l'esercizio 2010", in conformità a quanto riportato nel Regolamento allegato;
- (c) prorogare di tre anni il periodo di esercitabilità del Piano di Stock Option riservato ai dirigenti delle società del Gruppo Banca Generali approvato dal Consiglio di Amministrazione del 24 maggio 2006, come riflesso nel Regolamento allegato, di cui pure si propone l'approvazione;
- (d) prorogare di tre anni il periodo di esercitabilità del Piano di Stock Option riservato a promotori finanziari, area manager e business manager di Banca Generali e Banca BSI Italia approvato dal Consiglio di Amministrazione del 24 maggio 2006, come riflesso nel Regolamento allegato, di cui pure si propone l'approvazione.

Si informa infine che a tal fine è stato altresì redatto il Documento Informativo di cui all'art. 84-*bis* del Regolamento Consob 11971 del 1999 che viene messo a disposizione del pubblico nei termini previsti dalla vigente normativa.

Trieste, 26 marzo 2010

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

REGOLAMENTO DEL PIANO DI STOCK OPTION PER PROMOTORI FINANZIARI E MANAGER DI RETE DI BANCA GENERALI S.p.A. PER L'ESERCIZIO 2010

1. Definizioni

In aggiunta ai termini ed alle espressioni definiti in altre clausole del presente Regolamento, ai fini dello stesso, i termini e le espressioni qui elencati hanno il significato ad essi di seguito attribuito:

- 1.1. ASSEGNATARI: i soggetti aventi diritto all'assegnazione delle OPZIONI in virtù del PIANO ai sensi del presente REGOLAMENTO.
- 1.2. AZIONI: le Azioni ordinarie "Banca Generali S.p.A.", ciascuna del valore nominale di euro 1,00, che saranno emesse dalla società, al servizio del presente PIANO;
- 1.3. DESTINATARI:
 - (a) tutti i promotori finanziari del Gruppo BANCA GENERALI alla data del 1 luglio 2009 legati alla società da regolare contratto di agenzia, non in preavviso;
 - (b) i promotori finanziari che saranno inseriti nelle strutture del Gruppo BANCA GENERALI successivamente alla data del 1 luglio 2009 e fino al termine del PERIODO DI RIFERIMENTO, purché legati alla società da regolare contratto di agenzia e non in preavviso;
 - (c) i manager di rete a cui sia stato attribuito apposito incarico accessorio con efficacia entro il 1 luglio 2009 aventi la qualifica di Sales Manager Italia, Area Manager, Private Banking manager e District Manager, purché l'incarico accessorio non sia stato revocato e sia ancora in essere al termine del PERIODO DI RIFERIMENTO. Nel caso in cui l'incarico accessorio venisse meno prima del termine del PERIODO DI RIFERIMENTO, il DESTINATARIO parteciperà al piano quale promotore finanziario;
- 1.4. COMITATO DI GESTIONE DEL PIANO: l'organo delegato dal Consiglio di Amministrazione di BANCA GENERALI al quale compete tra l'altro l'individuazione del numero di azioni da attribuire a ciascun ASSEGNATARIO, la verifica del raggiungimento degli obiettivi e la determinazione di tutti gli aspetti esecutivi ed attuativi del PIANO;
- 1.5. ORGANO DELEGATO: il COMITATO DI GESTIONE DEL PIANO;
- 1.6. PERIODO DI RIFERIMENTO: l'esercizio 2010 al quale è aggiunto il quarto trimestre dell'esercizio 2009 limitatamente a quanto attiene alla RACCOLTA NETTA legata al cosiddetto "scudo fiscale";
- 1.7. BANCA GENERALI: Banca Generali Società per Azioni, con sede legale in Trieste, Via Niccolò Machiavelli numero 4, avente Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Trieste 00833240328, iscritta all'Albo delle Banche al numero 5358, capogruppo del Gruppo Bancario Banca Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.;
- 1.8. OPZIONI: i diritti di opzione alla sottoscrizione delle AZIONI;
- 1.9. PIANO: il Piano di Stock Option, ovvero di assegnazione di opzioni agli ASSEGNATARI di BANCA GENERALI relativo al PERIODO DI RIFERIMENTO;
- 1.10. REGOLAMENTO: il presente Regolamento, approvato dall'Assemblea degli Azionisti di BANCA GENERALI con deliberazione del
- 1.11. SOGGETTO INCARICATO: BANCA GENERALI;
- 1.12. RACCOLTA NETTA: è il risultato della differenza tra il patrimonio investito e quello disinvestito da parte dei CLIENTI, determinato sulla base dei criteri definiti dall'ORGANO DELEGATO;
- 1.13. PRODOTTI E SERVIZI INTERESSATI: sono quelli che saranno individuati dall' ORGANO DELEGATO;
- 1.14. GIORNI LAVORATIVI: i giorni della settimana dal lunedì al venerdì, esclusi fra di essi gli eventuali giorni di festività nazionale in Italia

2. Finalità

- 2.1. Il REGOLAMENTO ha per oggetto la disciplina del PIANO.
- 2.2. Attraverso il PIANO, BANCA GENERALI si prefigge i seguenti obiettivi:
 - 2.2.1 mantenere allineati gli interessi dei promotori finanziari e dei manager di rete a quelli degli azionisti in un'ottica di medio e lungo periodo,
 - 2.2.2 fidelizzare i manager di rete ed i promotori finanziari più promettenti, coinvolgendoli economicamente nella crescita di valore complessivo dell'azienda, stimolando nel contempo la produttività nel medio termine.

3. Oggetto

- 3.1 Il PIANO ha per oggetto l'assegnazione di OPZIONI a taluni dei DESTINATARI secondo i termini fissati nel REGOLAMENTO;
- 3.2 Il Consiglio di Amministrazione fissa gli OBIETTIVI COMPLESSIVI di performance che BANCA GENERALI deve conseguire, quale condizione di operatività del PIANO;
- 3.3 L'ORGANO DELEGATO fissa gli OBIETTIVI INDIVIDUALI di performance che ciascun DESTINATARIO deve conseguire, quale ulteriore condizione di operatività del PIANO;
- 3.4 OBIETTIVI COMPLESSIVI: raggiungimento degli obiettivi complessivi di raccolta netta nel PERIODO DI RIFERIMENTO, stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
- 3.5 OBIETTIVI INDIVIDUALI: raggiungimento da parte di ciascun DESTINATARIO degli obiettivi individuali di RACCOLTA NETTA nel PERIODO DI RIFERIMENTO, stabiliti dall'ORGANO DELEGATO, in coerenza con gli OBIETTIVI COMPLESSIVI.

4. Destinatari

- 4.1 Il PIANO è rivolto a tutti i DESTINARI come definiti al precedente paragrafo 1.3.

5. Condizioni e Criteri per l'assegnazione delle opzioni

- 5.1 L'assegnazione delle OPZIONI è sottoposta alla condizione dell'avveramento delle condizioni di cui al successivo paragrafo 5.2. L'esercizio delle OPZIONI è subordinato al decorso dei termini di cui al successivo paragrafo 8.2;
- 5.2 Costituiscono condizione dell'assegnazione delle OPZIONI l'avverarsi di tutte le seguenti condizioni:
 - (a) assunzione da parte del competente organo sociale di BANCA GENERALI, della delibera di aumento del capitale riservato al servizio del PIANO;
 - (b) accertamento dell'avvenuto conseguimento degli OBIETTIVI COMPLESSIVI;
 - (c) accertamento dell'avvenuto conseguimento da parte del singolo DESTINATARIO degli OBIETTIVI INDIVIDUALI;
- 5.3 L'accertamento dell'avvenuto conseguimento in misura sufficiente degli OBIETTIVI COMPLESSIVI sarà effettuato dal Consiglio di Amministrazione di Banca Generali nella seduta in cui verranno discussi i risultati di bilancio attinenti l'esercizio 2010;
- 5.4 L'accertamento dell'avvenuto conseguimento in misura sufficiente degli OBIETTIVI INDIVIDUALI da parte del singolo DESTINATARIO sarà effettuato dall'ORGANO DELEGATO entro il 15 maggio 2011;
- 5.5 Verificato l'avveramento delle condizioni di cui al precedente paragrafo 5.2, l'ORGANO DELEGATO individuerà tra i DESTINATARI, ai sensi del precedente paragrafo 5.2 quelli a cui assegnare le OPZIONI, tenuto conto di quanto previsto al successivo paragrafo 5.6;
- 5.6 Il numero complessivo di OPZIONI da assegnare non può in nessun caso essere superiore a 2.300.000 (duemilioneitrecentomila). Pertanto, nel caso in cui l'ammontare complessivo di OPZIONI da assegnarsi dovesse essere complessivamente superiore a tale importo, i diritti di ciascun ASSEGNATARIO saranno proporzionalmente ridotti in modo tale da rispettare tale importo massimo;
- 5.7 Il mancato avverarsi anche di una sola delle condizioni di cui al precedente paragrafo 5.2 costituisce condizione di non eseguibilità del PIANO.

6. Le Opzioni

- 6.1. Le OPZIONI sono personali e non trasferibili se non per morte dell'ASSEGNATARIO.
- 6.2 Ciascuna OPZIONE dà diritto all'acquisto di una AZIONE contro versamento del prezzo di esercizio;
- 6.3 Il prezzo di esercizio delle OPZIONI è pari alla media aritmetica dei prezzi di riferimento della quotazione delle "Azioni ordinarie Banca Generali S.p.A." presso il Mercato Telematico Azionario gestito dalla Borsa Italiana S.p.A., rilevati nel periodo che va dalla data di assegnazione dei diritti d'opzione allo stesso giorno del mese solare precedente;
- 6.4 L'attribuzione delle OPZIONI si intenderà perfezionata con effetto dalla data di assegnazione;
- 6.5 Le OPZIONI saranno assegnate agli ASSEGNATARI aventi diritto, entro il 30 giugno 2011, purché legati alla società da regolare contratto di agenzia e non in preavviso alla data dell'assegnazione, salvo quanto previsto ai successivi punti 9.3 e 9.5.

7. Termini per l'esercizio delle opzioni

- 7.1 Le richieste di esercizio delle OPZIONI sono presentate al SOGGETTO INCARICATO.
- 7.2 Il prezzo di esercizio sarà pagato, senza aggravio di commissioni e di spese a carico dei richiedenti, con valuta al giorno di consegna delle AZIONI.
- 7.3 La consegna delle AZIONI avrà luogo entro il quinto giorno lavorativo successivo a quello in cui il SOGGETTO INCARICATO avrà ricevuto la richiesta di esercizio. BANCA GENERALI emetterà le AZIONI mettendole a disposizione degli aventi diritto, senza aggravio di commissioni e/o spese per i richiedenti.
- 7.4 La presentazione delle richieste di esercizio delle OPZIONI è sospesa annualmente nei giorni compresi tra il giorno in cui viene convocata l'assemblea chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio di BANCA GENERALI e quello in cui la relativa adunanza si è effettivamente tenuta, entrambi i giorni inclusi. Nel caso in cui l'assemblea abbia deliberato la distribuzione di un dividendo, il periodo di sospensione scadrà il giorno successivo a quello di stacco del dividendo.

8. Periodo di esercizio

- 8.1 Il diritto di esercizio delle OPZIONI spetta agli ASSEGNATARI che, al momento della presentazione della richiesta di esercizio appartengono a una delle categorie di cui al paragrafo 1.3 lettere (a), (b) e (c);
- 8.2 Gli ASSEGNATARI possono esercitare le OPZIONI secondo il seguente schema:
- un numero massimo corrispondente ad un sesto di quelle assegnate a partire dal 1 luglio 2011,
 - un numero massimo pari ad un ulteriore sesto di quelle assegnate a partire dal 1 luglio 2012,
 - un numero massimo pari ad un ulteriore sesto di quelle assegnate a partire dal 1 luglio 2013,
 - un numero massimo pari ad un ulteriore sesto di quelle assegnate a partire dal 1 luglio 2014,
 - un numero massimo pari ad un ulteriore sesto di quelle assegnate a partire dal 1 luglio 2015,
 - il restante sesto di OPZIONI assegnate a partire dal 1 luglio 2016.

9 Decadenza e Successione nei diritti

- 8.1 Le OPZIONI assegnate possono essere esercitate, in una o più soluzioni, in conformità a quanto previsto al precedente paragrafo 8.2 e devono comunque essere esercitate entro il 30 giugno 2017; le OPZIONI non presentate per l'esercizio nei termini decadono da ogni diritto, divenendo prive di validità a tutti gli effetti.
- 9.2 In caso di cessazione, per qualunque causa del rapporto di cui al precedente paragrafo 1.3 o di prestazione del relativo periodo di preavviso, il DESTINATARIO decade con effetto

immediato dal diritto di vedersi assegnare le OPZIONI, fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo 9.4;

- 9.3 In deroga a quanto previsto al precedente paragrafo 9.2 nel caso di decesso del DESTINATARIO, ovvero nel caso di pensionamento per vecchiaia, per anzianità o per invalidità, conseguente a cessazione dell'attività e cancellazione dall'albo dei promotori finanziari, avvenuti dopo il termine del PERIODO DI RIFERIMENTO e prima dell'assegnazione, al DESTINATARIO (o ai suoi eredi per il caso di decesso) verranno assegnate le OPZIONI, qualora si siano verificate le condizioni di cui al precedente paragrafo 5.2;
- 9.4 In deroga a quanto previsto al precedente paragrafo 9.2 nel caso di decesso dell'ASSEGNATARIO, ovvero nel caso di pensionamento per vecchiaia, per anzianità o per invalidità, conseguente a cessazione dell'attività e cancellazione dall'albo dei promotori finanziari, l'ASSEGNATARIO (o i suoi eredi per il caso di decesso) potrà esercitare le OPZIONI assegnate e già esercitabili. L'esercizio dovrà avvenire in conformità alle disposizioni dei precedenti paragrafi 8.2 e 9.1;
- 9.5. In caso di motivate ragioni, è data facoltà all'ORGANO DELEGATO di derogare in senso più favorevole al DESTINATARIO o all'ASSEGNATARIO alle disposizioni dei paragrafi che precedono.

10 Diritti dell'ASSEGNATARIO in caso di operazioni sul capitale di BANCA GENERALI

10.1 Qualora BANCA GENERALI dia esecuzione, a partire dalla data di assegnazione ed entro il termine avente più lontana scadenza ai sensi del paragrafo 9.1, ad operazioni sul capitale, l'ORGANO DELEGATO proporrà al Consiglio di Amministrazione le variazioni da apportare al PIANO per garantire una situazione che sia equa rispetto a quella originaria, in occasione delle seguenti operazioni: (i) raggruppamento e frazionamento delle azioni; (ii) aumento gratuito del capitale della Società mediante assegnazione di nuove azioni; (iii) aumento del capitale della società a pagamento con emissione in opzione di nuove azioni, anche al servizio di obbligazioni convertibili o con warrant o al servizio di warrant validi per la loro sottoscrizione; (iv) fusione e scissione della società; (v) distribuzioni di dividendi straordinari alle azioni; (vi) al verificarsi di altre circostanze che lo rendano necessario.

11. Le Azioni

- 11.1 Le AZIONI sono liberamente disponibili e non sono soggette ad alcun vincolo.
- 11.2 Esse hanno godimento coincidente a quello delle "Azioni ordinarie BANCA GENERALI" già in circolazione alla data di esercizio delle OPZIONI e sono munite delle cedole in corso a tale data.

12. Soggetto incaricato

12.1 Il SOGGETTO INCARICATO espletterà le procedure relative all'esercizio delle OPZIONI e alla vendita di AZIONI;

13. Disposizioni finali

- 13.1. La titolarità delle OPZIONI comporta la piena accettazione di tutte le clausole contenute nel REGOLAMENTO;
- 13.2 Tutte le comunicazioni da effettuarsi agli ASSEGNATARI ai sensi del REGOLAMENTO sono effettuate a mezzo lettera presso la sede di lavoro ovvero il domicilio dagli stessi indicato. Per quanto attiene le comunicazioni di natura operative, le stesse potranno avvenire attraverso lo strumento della posta elettronica presso l'indirizzo e-mail aziendale degli ASSEGNATARI;
- 13.3 La disciplina attuativa ed applicativa del REGOLAMENTO è contenuta in apposite istruzioni che saranno approvate dall'ORGANO DELEGATO.

14. Foro esclusivo

14.1 BANCA GENERALI, L'ASSEGNATARIO e tutti i soggetti aventi diritto e/o obbligo ai sensi o per effetto del REGOLAMENTO convengono che ogni eventuale procedimento giudiziario comunque relativo al PIANO e/o REGOLAMENTO sia di competenza esclusiva del Foro di Trieste.

REGOLAMENTO DEL PIANO DI STOCK OPTION PER I RELATIONSHIP MANAGER DI BANCA GENERALI S.p.A. PER L'ESERCIZIO 2010

1. Definizioni

In aggiunta ai termini ed alle espressioni definiti in altre clausole del presente Regolamento, ai fini dello stesso, i termini e le espressioni qui elencati hanno il significato ad essi di seguito attribuito:

- 1.1. ASSEGNATARI: i soggetti aventi diritto all'assegnazione delle OPZIONI in virtù del PIANO ai sensi del presente REGOLAMENTO.
- 1.2. AZIONI: le Azioni ordinarie "Banca Generali S.p.A.", ciascuna del valore nominale di euro 1,00, che saranno emesse dalla società, al servizio del presente PIANO;
- 1.3. DESTINATARI: il personale che alla data del 30 settembre 2009 abbia un rapporto di lavoro subordinato con Banca BSI Italia S.p.A. e ricopra un ruolo di Relationship Manager o di coordinamento di unità di Relationship Manager;
- 1.4. COMITATO DI GESTIONE DEL PIANO: l'organo delegato dal Consiglio di Amministrazione di BANCA GENERALI al quale compete tra l'altro l'individuazione del numero di azioni da attribuire a ciascun ASSEGNATARIO, la verifica del raggiungimento degli obiettivi e la determinazione di tutti gli aspetti esecutivi ed attuativi del PIANO;
- 1.5. ORGANO DELEGATO: il COMITATO DI GESTIONE DEL PIANO;
- 1.6. PERIODO DI RIFERIMENTO: l'esercizio 2010 al quale è aggiunto il quarto trimestre dell'esercizio 2009, limitatamente per quanto attiene alla RACCOLTA NETTA legata al cosiddetto "scudo fiscale";
- 1.7. BANCA GENERALI: Banca Generali Società per Azioni, con sede legale in Trieste, Via Niccolò Machiavelli numero 4, avente Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Trieste 00833240328, iscritta all'Albo delle Banche al numero 5358, capogruppo del Gruppo Bancario Banca Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.;
- 1.8. OPZIONI: i diritti di opzione alla sottoscrizione delle AZIONI;
- 1.9. PIANO: il Piano di Stock Option, ovvero di assegnazione di opzioni agli ASSEGNATARI di BANCA GENERALI relativo al PERIODO DI RIFERIMENTO;
- 1.10. REGOLAMENTO: il presente Regolamento, approvato dall'Assemblea degli Azionisti di BANCA GENERALI con deliberazione del
- 1.11. SOGGETTO INCARICATO: BANCA GENERALI;
- 1.12. RACCOLTA NETTA: è il risultato della differenza tra il patrimonio investito e quello disinvestito da parte dei CLIENTI, determinato sulla base dei criteri definiti dall'ORGANO DELEGATO;
- 1.13. GIORNI LAVORATIVI: i giorni della settimana dal lunedì al venerdì, esclusi fra di essi gli eventuali giorni di festività nazionale in Italia

2. Finalità

- 2.1. Il REGOLAMENTO ha per oggetto la disciplina del PIANO.
- 2.2. Attraverso il PIANO, BANCA GENERALI si prefigge i seguenti obiettivi:
 - 2.2.1 mantenere allineati gli interessi dei Relationship Manager e dei coordinatori di unità di Relationship Manager a quelli degli azionisti in un ottica di medio e lungo periodo,
 - 2.2.2 fidelizzare i Relationship Manager e i coordinatori di unità di Relationship Manager più promettenti, coinvolgendoli economicamente nella crescita di valore complessivo del Gruppo, stimolando nel contempo la produttività nel medio termine.

3. Oggetto

- 3.1 Il PIANO ha per oggetto l'assegnazione di OPZIONI a taluni dei DESTINATARI secondo i termini fissati nel REGOLAMENTO;
- 3.2 il Consiglio di Amministrazione fissa gli OBIETTIVI COMPLESSIVI di performance che BANCA GENERALI deve conseguire, quale condizione di operatività del PIANO;
- 3.3 l'ORGANO DELEGATO fissa gli OBIETTIVI INDIVIDUALI di performance che ciascun DESTINATARIO deve conseguire, quale ulteriore condizione di operatività del PIANO;
- 3.4 OBIETTIVI COMPLESSIVI: raggiungimento degli obiettivi complessivi di raccolta netta nel PERIODO DI RIFERIMENTO, stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
- 3.5 OBIETTIVI INDIVIDUALI: raggiungimento da parte di ciascun DESTINATARIO degli obiettivi individuali di RACCOLTA NETTA nel PERIODO DI RIFERIMENTO, stabiliti dall'ORGANO DELEGATO, in coerenza con gli OBIETTIVI COMPLESSIVI.

4. Destinatari

- 4.1 Il PIANO è rivolto a tutti i DESTINARI come definiti al precedente paragrafo 1.3;

5. Condizioni e Criteri per l'assegnazione delle opzioni

- 5.1 L'assegnazione delle OPZIONI è sottoposta alla condizione dell'avveramento delle condizioni di cui al successivo paragrafo 5.2. L'esercizio delle OPZIONI è subordinato al decorso dei termini di cui al successivo paragrafo 8.2;
- 5.2 costituiscono condizione dell'assegnazione delle OPZIONI l'avverarsi di tutte le seguenti condizioni:
 - (d) assunzione da parte del competente organo sociale di BANCA GENERALI, della delibera di aumento del capitale riservato al servizio del PIANO;
 - (e) accertamento dell'avvenuto conseguimento degli OBIETTIVI COMPLESSIVI;
 - (f) accertamento dell'avvenuto conseguimento da parte del singolo DESTINATARIO degli OBIETTIVI INDIVIDUALI;
- 5.3 L'accertamento dell'avvenuto conseguimento in misura sufficiente degli OBIETTIVI COMPLESSIVI sarà effettuato dal Consiglio di Amministrazione di Banca Generali nella seduta in cui verranno discussi i risultati di bilancio attinenti l'esercizio 2010;
- 5.4 L'accertamento dell'avvenuto conseguimento in misura sufficiente degli OBIETTIVI INDIVIDUALI da parte del singolo DESTINATARIO sarà effettuato dall'ORGANO DELEGATO entro il 15 maggio 2011;
- 5.5 Verificato l'avveramento delle condizioni di cui al precedente paragrafo 5.2, l'ORGANO DELEGATO individuerà tra i DESTINATARI, ai sensi del precedente paragrafo 5.2 quelli a cui assegnare le OPZIONI, tenuto conto di quanto previsto al successivo paragrafo 5.6;
- 5.6 Il numero complessivo di OPZIONI da assegnare non può in nessun caso essere superiore a 200.000 (duecentomila). Pertanto, nel caso in cui l'ammontare complessivo di OPZIONI da assegnarsi dovesse essere complessivamente superiore a tale importo, i diritti di ciascun ASSEGNATARIO saranno proporzionalmente ridotti in modo tale da rispettare tale importo massimo;
- 5.7 Il mancato avverarsi anche di una sola delle condizioni di cui al precedente paragrafo 5.2 costituisce condizione di non eseguibilità del PIANO.

6. Le Opzioni

- 6.1. Le OPZIONI sono personali e non trasferibili se non per morte dell'ASSEGNATARIO.
- 6.2 Ciascuna OPZIONE dà diritto all'acquisto di una AZIONE contro versamento del prezzo di esercizio;
- 6.3 Il prezzo di esercizio delle OPZIONI è pari alla media aritmetica dei prezzi di riferimento della quotazione delle "Azioni ordinarie Banca Generali S.p.A." presso il Mercato Telematico Azionario gestito dalla Borsa Italiana S.p.A., rilevati nel periodo che va dalla data di assegnazione dei diritti d'opzione allo stesso giorno del mese solare precedente

- 6.4 L'attribuzione delle OPZIONI si intenderà perfezionata con effetto dalla data di assegnazione;
- 6.5 Le OPZIONI saranno assegnate agli ASSEGNATARI aventi diritto, entro il 30 giugno 2011 purché legati alla società da regolare contratto di lavoro dipendente e non in preavviso alla data dell'assegnazione, salvo quanto previsto ai successivi punti 9.3 e 9.4.

7. Termini per l'esercizio delle opzioni

- 7.1 Le richieste di esercizio delle OPZIONI sono presentate al SOGGETTO INCARICATO.
- 7.2 Il prezzo di esercizio sarà pagato, senza aggravio di commissioni e di spese a carico dei richiedenti, con valuta al giorno di consegna delle AZIONI.
- 7.3 La consegna delle AZIONI avrà luogo entro il quinto giorno lavorativo successivo a quello in cui il SOGGETTO INCARICATO avrà ricevuto la richiesta di esercizio. BANCA GENERALI emetterà le AZIONI mettendole a disposizione degli aventi diritto, senza aggravio di commissioni e/o spese per i richiedenti.
- 7.4 La presentazione delle richieste di esercizio delle OPZIONI è sospesa annualmente nei giorni compresi tra il giorno in cui viene convocata l'assemblea chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio di BANCA GENERALI e quello in cui la relativa adunanza si è effettivamente tenuta, entrambi i giorni inclusi. Nel caso in cui l'assemblea abbia deliberato la distribuzione di un dividendo, il periodo di sospensione scadrà il giorno successivo a quello di stacco del dividendo.

8. Periodo di esercizio

- 8.1 Il diritto di esercizio delle OPZIONI spetta agli ASSEGNATARI che, al momento della presentazione della richiesta di esercizio appartengono alla categoria di cui al paragrafo 1.3;
- 8.2 Gli ASSEGNATARI possono esercitare le OPZIONI secondo il seguente schema:
- un numero massimo corrispondente ad un sesto di quelle assegnate a partire dal 1 luglio 2011,
 - un numero massimo pari ad un ulteriore sesto di quelle assegnate a partire dal 1 luglio 2012,
 - un numero massimo pari ad un ulteriore sesto di quelle assegnate a partire dal 1 luglio 2013,
 - un numero massimo pari ad un ulteriore sesto di quelle assegnate a partire dal 1 luglio 2014,
 - un numero massimo pari ad un ulteriore sesto di quelle assegnate a partire dal 1 luglio 2015,
 - il restante sesto di OPZIONI assegnate a partire dal 1 luglio 2016.

9 Decadenza e Successione nei diritti

- 9.1. Le OPZIONI assegnate possono essere esercitate, in una o più soluzioni, in conformità a quanto previsto al precedente paragrafo 8.2 e devono comunque essere esercitate entro il 30 giugno 2017; le OPZIONI non presentate per l'esercizio nei termini decadono da ogni diritto, divenendo prive di validità a tutti gli effetti.
- 9.2 In caso di risoluzione, per qualunque causa del rapporto di lavoro di cui al precedente paragrafo 1.3 o di prestazione del relativo periodo di preavviso, l'ASSEGNATARIO decade con effetto immediato dal diritto di esercitare le OPZIONI, fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo 9.3;
- 9.3 In deroga a quanto previsto al precedente paragrafo 9.2 nel caso di decesso dell'ASSEGNATARIO, di pensionamento per vecchiaia, per anzianità o per invalidità, conseguente a cessazione dell'attività, l'ASSEGNATARIO potrà esercitare le OPZIONI assegnate e già esercitabili in conformità alle disposizioni dei precedenti paragrafi 8.2 e 9.1;
- 9.4. In caso di motivate ragioni, è data facoltà all'ORGANO DELEGATO di derogare in senso più favorevole al DESTINATARIO o all'ASSEGNATARIO alle disposizioni dei paragrafi che

precedono.

10 Diritti dell'ASSEGNATARIO in caso di operazioni sul capitale di BANCA GENERALI

10.1 Qualora BANCA GENERALI dia esecuzione, a partire dalla data di assegnazione ed entro il termine avente più lontana scadenza ai sensi del paragrafo 9.1, ad operazioni sul capitale, l'ORGANO DELEGATO proporrà al Consiglio di Amministrazione le variazioni da apportare al PIANO per garantire una situazione che sia equa rispetto a quella originaria, in occasione delle seguenti operazioni: (i) raggruppamento e frazionamento delle azioni; (ii) aumento gratuito del capitale della Società mediante assegnazione di nuove azioni; (iii) aumento del capitale della società a pagamento con emissione in opzione di nuove azioni, anche al servizio di obbligazioni convertibili o con warrant o al servizio di warrant validi per la loro sottoscrizione; (iv) fusione e scissione della società; (v) distribuzioni di dividendi straordinari alle azioni; (vi) al verificarsi di altre circostanze che lo rendano necessario.

11. Le Azioni

11.1 Le AZIONI sono liberamente disponibili e non sono soggette ad alcun vincolo.

11.2 Esse hanno godimento coincidente a quello delle "Azioni ordinarie BANCA GENERALI" già in circolazione alla data di esercizio delle OPZIONI e sono munite delle cedole in corso a tale data.

12. Soggetto incaricato

12.1 Il SOGGETTO INCARICATO espletterà le procedure relative all'esercizio delle OPZIONI e alla vendita di AZIONI;

13. Disposizioni finali

13.1. La titolarità delle OPZIONI comporta la piena accettazione di tutte le clausole contenute nel REGOLAMENTO;

13.2 Tutte le comunicazioni da effettuarsi agli ASSEGNATARI ai sensi del REGOLAMENTO sono effettuate a mezzo lettera presso la sede di lavoro ovvero il domicilio dagli stessi indicato. Per quanto attiene le comunicazioni di natura operative, le stesse potranno avvenire attraverso lo strumento della posta elettronica presso l'indirizzo e-mail aziendale degli ASSEGNATARI.

13.3 La disciplina attuativa ed applicativa del REGOLAMENTO è contenuta in apposite istruzioni che saranno approvate dall'ORGANO DELEGATO.

14. Foro esclusivo

14.1 BANCA GENERALI, l'ASSEGNATARIO e tutti i soggetti aventi diritto e/o obbligo ai sensi o per effetto del REGOLAMENTO convengono che ogni eventuale procedimento giudiziario comunque relativo al PIANO e/o REGOLAMENTO sia di competenza esclusiva del Foro di Trieste.

REGOLAMENTO DEL PIANO DI STOCK OPTION PER DIPENDENTI DEL GRUPPO BANCA GENERALI S.p.A.

1. Definizioni

In aggiunta ai termini ed alle espressioni definiti in altre clausole del presente Regolamento, ai fini dello stesso, i termini e le espressioni qui elencati hanno il significato ad essi di seguito attribuito:

- 1.1. **ASSEGNATARI:** i soggetti aventi diritto all'assegnazione delle OPZIONI in virtù del PIANO ai sensi del presente REGOLAMENTO.
- 1.2. **AZIONI:** le Azioni ordinarie "Banca Generali S.p.A.", ciascuna del valore nominale di euro 1,00, che saranno emesse dalla società al servizio del presente PIANO;
- 1.3. **DESTINATARI:** il personale che alla data di assegnazione delle OPZIONI abbia un rapporto di lavoro subordinato con società appartenenti al gruppo BANCA GENERALI, scelto dall'ORGANO DELEGATO ai sensi del successivo paragrafo 4.2;
- 1.4. **ORGANO DELEGATO:** il COMITATO DI GESTIONE DEL PIANO;
- 1.5. **COMITATO DI GESTIONE DEL PIANO:** l'organo delegato dal Consiglio di Amministrazione di BANCA GENERALI al quale compete tra l'altro l'individuazione del numero di azioni da attribuire a ciascun ASSEGNATARIO e la verifica del raggiungimento degli obiettivi;
- 1.6. **PERIODO DI RIFERIMENTO:** l'esercizio sociale in cui le azioni di Banca Generali verranno ammesse a negoziazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
- 1.7. **BANCA GENERALI:** Banca Generali Società per Azioni, con sede legale in Trieste, Via Niccolò Machiavelli numero 4, avente Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Trieste 00833240328, iscritta all'Albo delle Banche al numero 5358, capogruppo del Gruppo Bancario Banca Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.;
- 1.8. **OPZIONI:** i diritti di opzione alla sottoscrizione delle AZIONI;
- 1.9. **PIANO:** il Piano di assegnazione di opzioni agli ASSEGNATARI di BANCA GENERALI relativo al PERIODO DI RIFERIMENTO;
- 1.10. **REGOLAMENTO:** il presente Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione di BANCA GENERALI con deliberazione del 24 maggio 2006;
- 1.11. **SOGGETTO INCARICATO:** BANCA GENERALI;
- 1.12. **RACCOLTA NETTA:** è il risultato della differenza tra il patrimonio investito e quello disinvestito da parte dei CLIENTI, determinato sulla base dei criteri definiti dall'ORGANO DELEGATO;
- 1.13. **PRODOTTI E SERVIZI INTERESSATI:** sono quelli che saranno individuati dall'ORGANO DELEGATO;
- 1.14. **GIORNI LAVORATIVI:** i giorni della settimana dal lunedì al venerdì, esclusi fra di essi gli eventuali giorni di festività nazionale in Italia.

2. Finalità

- 2.1. Il REGOLAMENTO ha per oggetto la disciplina del PIANO.

- 2.2. Attraverso il PIANO, BANCA GENERALI si prefigge i seguenti obiettivi:
- 2.2.1. coinvolgere ancora più direttamente i DESTINATARI nella crescita del valore del gruppo BANCA GENERALI,
 - 2.2.2. focalizzare l'attenzione dei DESTINATARI verso risultati che assicurino lo sviluppo strategico del gruppo BANCA GENERALI in un'ottica di medio e lungo periodo,
 - 2.2.3. rafforzare la fidelizzazione dei DESTINATARI, incentivando la loro permanenza in azienda;
 - 2.2.4. valorizzare il senso di appartenenza al gruppo BANCA GENERALI;

3. Oggetto

- 3.1. Il PIANO ha per oggetto l'assegnazione di OPZIONI a taluni dei DESTINATARI secondo i termini fissati nel REGOLAMENTO;
- 3.2. Il Consiglio di Amministrazione fissa gli OBIETTIVI COMPLESSIVI di performance che BANCA GENERALI deve conseguire, quale condizione di operatività del PIANO;

4. Destinatari

- 4.1 Il PIANO è rivolto a tutti i DESTINATARI;
- 4.2 La scelta dei DESTINATARI verrà effettuata, sulla base di un giudizio discrezionale che, nello spirito di perseguire gli obiettivi del PIANO fissati al paragrafo 2.2, terrà principalmente conto dei seguenti criteri di valutazione riferiti ai singoli DESTINATARI:
 - 4.2.1 importanza strategica e criticità del ruolo
 - 4.2.2 posizione ricoperta nella struttura organizzativa
 - 4.2.3 impatto del ruolo sui risultati aziendali,
 - 4.2.4 difficoltà di reclutamento di sostituti sul mercato
 - 4.2.5 innovatività del ruolo.
 - 4.2.6 Limitatamente alla fascia D, raggiungimento degli obiettivi assegnati di RACCOLTA NETTA.
- 4.3 L'esercizio delle OPZIONI è subordinato al decorso dei termini stabiliti ai paragrafi 8.2 del Regolamento.

5. Condizioni e Criteri per l'assegnazione delle opzioni

- 5.1 L'assegnazione delle OPZIONI è sottoposta alla condizione dell'avveramento delle condizioni di cui al successivo paragrafo 5.2. L'esercizio delle OPZIONI è subordinato al decorso dei termini di cui al successivo paragrafo 7.1;
- 5.2 Costituiscono condizione dell'assegnazione delle OPZIONI l'avverarsi di tutte le seguenti condizioni:
 - (a) avvenuta ammissione alla negoziazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle azioni di BANCA GENERALI;
 - (b) assunzione da parte del competente organo sociale di BANCA GENERALI della delibera di aumento del capitale scindibile, di cui una parte riservata al servizio del piano di stock option;
 - (c) accertamento dell'avvenuto conseguimento da parte di BANCA GENERALI degli OBIETTIVI COMPLESSIVI;
- 5.3 L'accertamento dell'avvenuto conseguimento in misura sufficiente degli OBIETTIVI COMPLESSIVI da parte di BANCA GENERALI sarà effettuato dal Consiglio di Amministrazione di Banca Generali;
- 5.4 Verificato l'avveramento delle condizioni di cui al precedente paragrafo 5.2, l'ORGANO DELEGATO individuerà tra i DESTINATARI, ai sensi del precedente paragrafo 5.2 quelli relativamente ai quali l'assegnazione è divenuta definitiva;
- 5.5 Fermo quanto previsto al paragrafo 5.2., tenuto conto di quanto previsto al successivo paragrafo 5.8 l'ORGANO DELEGATO suddivide i DESTINATARI in 4(quattro) fasce, secondo criteri che tengono conto dei diversi livelli di responsabilità, del contributo sui risultati economici dell'impresa e della posizione nell'organizzazione aziendale di appartenenza. A ciascuna fascia corrisponde un numero di opzioni predeterminato.

- 5.6 L'ORGANO DELEGATO attribuisce a ciascun ASSEGNATARIO di fascia A, B, C un coefficiente moltiplicatore individuale, determinato in ragione dell'importanza e/o della criticità del ruolo svolto, delle competenze, dei risultati, dell'età, dell'esperienza maturata e del potenziale individuale.
- 5.7 L'ORGANO DELEGATO attribuisce a ciascun ASSEGNATARIO di fascia D un coefficiente moltiplicatore individuale, determinato in ragione di quanto previsto al precedente paragrafo 5.6 e dell'obiettivo di RACCOLTA NETTA assegnato.
- 5.8 I coefficienti moltiplicatori individuali sono compresi tra 1,5 (uno virgola cinque) e 0,5 (zero virgola cinque). In casi eccezionali, motivati da ragioni del tutto peculiari, potranno essere applicati coefficienti moltiplicatori più elevati ma, in ogni caso, non superiori a 2,5 (due virgola cinque).
- 5.9 Il numero di OPZIONI spettanti a ciascun ASSEGNATARIO è dato dal prodotto tra il numero di opzioni associato alla fascia di inserimento ed il coefficiente individuale attribuito; il prodotto ottenuto è arrotondato, per eccesso o per difetto, al numero più vicino all'unità. Se il prodotto è espresso da un numero che si pone esattamente alla metà della cifra intera, il medesimo è arrotondato per eccesso.
- 5.10 Il mancato avverarsi delle condizioni di cui al precedente paragrafo 4.2 costituisce condizione di non eseguibilità del PIANO.

6. Le Opzioni

- 6.1. Le OPZIONI sono personali e non trasferibili se non per morte dell'ASSEGNATARIO.
- 6.2 Ciascuna OPZIONE dà diritto all'acquisto di una AZIONE contro versamento del Prezzo di esercizio;
- 6.3 Il prezzo di esercizio delle OPZIONI è pari alla media aritmetica dei prezzi di riferimento della quotazione delle "Azioni ordinarie Banca Generali S.p.A." presso il Mercato Telematico Azionario gestito dalla Borsa Italiana S.p.A., rilevati nel periodo che va dalla data di assegnazione dei diritti d'opzione allo stesso giorno del mese solare precedente.
- 6.4 L'attribuzione delle OPZIONI si intenderà perfezionata con effetto dalla DATA DI ASSEGNAZIONE;

7. Termini per l'esercizio delle opzioni

- 7.1 Le richieste di esercizio delle OPZIONI sono presentate al SOGGETTO INCARICATO.
- 7.2 Il prezzo di esercizio sarà pagato, senza aggravio di commissioni e di spese a carico dei richiedenti, con valuta al giorno di consegna delle AZIONI.
- 7.3 La consegna delle AZIONI avrà luogo entro il quinto giorno lavorativo successivo a quello in cui il SOGGETTO INCARICATO avrà ricevuto la richiesta di esercizio. BANCA GENERALI emetterà le AZIONI mettendole a disposizione degli aventi diritto, senza aggravio di commissioni e/o spese per i richiedenti.
- 7.4 La presentazione delle richieste di esercizio delle OPZIONI è sospesa annualmente nei giorni compresi tra il giorno in cui viene convocata l'assemblea chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio di BANCA GENERALI e quello in cui la relativa adunanza si è effettivamente tenuta, entrambi i giorni inclusi. Nel caso in cui l'assemblea abbia deliberato la distribuzione di un dividendo, il periodo di sospensione scadrà il giorno successivo a quello di stacco del dividendo.
- 7.5 Gli ASSEGNATARI sono obbligati a reinvestire una somma pari ad almeno il 50% della plusvalenza realizzata a seguito dell'eventuale vendita delle AZIONI rivenienti dall'esercizio delle OPZIONI nell'acquisto di Azioni ordinarie Banca Generali S.p.A. e a non disporre di queste ultime per un arco temporale di dodici mesi dal loro acquisto. Le operazioni di acquisto di che trattasi sono effettuate dal SOGGETTO INCARICATO lo stesso giorno in cui il medesimo riceve l'ordine d'esercizio.

8. Periodo di esercizio

- 8.1 Il diritto di esercizio delle OPZIONI spetta agli ASSEGNATARI che, al momento della presentazione della richiesta di esercizio appartengono alla categoria di cui al paragrafo 1.3;.
- 8.2 Gli ASSEGNATARI possono esercitare le OPZIONI assegnate non prima di 3 (tre) anni dalla data della assegnazione

9 Durata

- 9.1 Le OPZIONI assegnate possono essere esercitate, in una o più soluzioni, entro 6 (sei) anni dal giorno di inizio del periodo di esercizio, fissato ai sensi del precedente paragrafo 8.2; le OPZIONI non presentate per l'esercizio nei termini decadono da ogni diritto, divenendo prive di validità a tutti gli effetti.
- 9.2 In caso di risoluzione, per qualunque causa del rapporto di lavoro di cui al precedente paragrafo 1.3 o di prestazione del relativo periodo di preavviso, l'ASSEGNATARIO decade con effetto immediato dal diritto di esercitare le OPZIONI, fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo 9.3;
- 9.3 In deroga a quanto previsto al precedente paragrafo 9.2 nel caso di decesso dell'ASSEGNATARIO, di pensionamento per vecchiaia, per anzianità o per invalidità, conseguente a cessazione dell'attività, l'ASSEGNATARIO potrà esercitare le OPZIONI assegnate e già esercitabili in conformità alle disposizioni dei precedenti paragrafi 8.2 e 9.1;
- 9.4 In caso di decesso, gli eredi possono esercitare le OPZIONI attribuite all'ASSEGNATARIO e già esercitabili in conformità alle disposizioni dei precedenti paragrafi 8.2 e 9.1;
- 9.5. In caso di motivate ragioni, è data facoltà all'ORGANO DELEGATO di derogare in senso più favorevole all'ASSEGNATARIO alle disposizioni dei paragrafi che precedono.

10 Diritti dell'ASSEGNATARIO in caso di operazioni sul capitale di BANCA GENERALI

- 10.1 Qualora BANCA GENERALI dia esecuzione, a partire dalla data di assegnazione ed entro il termine avente più lontana scadenza ai sensi del paragrafo 9.1., ad operazioni sul capitale, l'ORGANO DELEGATO proporrà al Consiglio di Amministrazione le variazioni da apportare al PIANO per garantire una situazione che sia equa rispetto a quella originaria, in occasione delle seguenti operazioni: (i) raggruppamento e frazionamento delle azioni; (ii) aumento gratuito del capitale della Società mediante assegnazione di nuove azioni; (iii) aumento del capitale della società a pagamento con emissione in opzione di nuove azioni, anche al servizio di obbligazioni convertibili o con warrant o al servizio di warrant validi per la loro sottoscrizione; (iv) fusione e scissione della società; (v) distribuzioni di dividendi straordinari alle azioni; (vi) al verificarsi di altre circostanze che lo rendano necessario.

11. Le Azioni

- 11.1 Le AZIONI sono liberamente disponibili e non sono soggette ad alcun vincolo, fatta eccezione per quanto previsto al precedente paragrafo 7.5
- 11.2 Esse hanno godimento coincidente a quello delle "Azioni ordinarie BANCA GENERALI" già in circolazione alla data di esercizio delle OPZIONI e sono munite delle cedole in corso a tale data.

12. Soggetto incaricato

- 12.1 Il SOGGETTO INCARICATO espletterà le procedure relative all'esercizio delle OPZIONI e alla vendita di AZIONI;

13. Disposizioni finali

- 13.1 La titolarità delle OPZIONI comporta la piena accettazione di tutte le clausole contenute nel REGOLAMENTO;

- 13.2 Tutte le comunicazioni da effettuarsi agli ASSEGNATARI ai sensi del REGOLAMENTO sono effettuate a mezzo lettera presso la sede di lavoro ovvero il domicilio dagli stessi indicato
- 13.3 La disciplina applicativa del REGOLAMENTO è contenuta in apposite istruzioni che saranno approvate dall'ORGANO DELEGATO.

14. Foro esclusivo

- 14.1 BANCA GENERALI, l'ASSEGNATARIO e tutti i soggetti aventi diritto e/o obbligo ai sensi o per effetto del REGOLAMENTO convengono che ogni eventuale procedimento giudiziario comunque relativo al PIANO e/o REGOLAMENTO sia di competenza esclusiva del Foro di Trieste

**REGOLAMENTO DEL PIANO DI STOCK OPTION PER PROMOTORI FINANZIARI E
MANAGER DI RETE DI BANCA GENERALI S.p.A. PER I TRIENNI DI RIFERIMENTO 2005-
2007**

1. Definizioni

In aggiunta ai termini ed alle espressioni definiti in altre clausole del presente Regolamento, ai fini dello stesso, i termini e le espressioni qui elencati hanno il significato ad essi di seguito attribuito:

- 1.1. ASSEGNATARI: i soggetti aventi diritto all'assegnazione delle OPZIONI in virtù del PIANO ai sensi del presente REGOLAMENTO.
- 1.2. AZIONI: le Azioni ordinarie "Banca Generali S.p.A.", ciascuna del valore nominale di euro 1,00, che saranno emesse dalla società, al servizio del presente PIANO;
- 1.3. DESTINATARI:
 - (a) tutti i promotori finanziari di BANCA GENERALI alla data del 28 febbraio 2005 legati alla società da regolare contratto di agenzia, non in preavviso e firmatari, alla suddetta data, del contratto di agenzia BANCA GENERALI, con esclusione dei manager e dei promotori finanziari di cui al presente paragrafo 1.3 sub (c) e sub (d);
 - (b) i promotori finanziari che saranno inseriti nella struttura di Banca Generali successivamente alla data del 28 febbraio 2005 e fino al termine del PERIODO DI RIFERIMENTO, purchè legati alla società da regolare contratto di agenzia e non in preavviso e non destinatari di piani di incentivazione all'ingresso;
 - (c) i manager di rete a cui BANCA GENERALI abbia attribuito apposito incarico accessorio con efficacia dal 1° gennaio 2005 ed entro il 30 giugno 2006 aventi la qualifica di Area Manager e Business Manager, purchè l'incarico accessorio non sia stato revocato sia ancora in essere al termine del PERIODO DI RIFERIMENTO e non siano destinatari di piani di incentivazione all'ingresso. Nel caso in cui l'incarico accessorio venisse meno prima del termine del PERIODO DI RIFERIMENTO, il DESTINATARIO parteciperà al piano quale promotore finanziario;
 - (d) non sono DESTINATARI del presente PIANO i manager di rete ed i promotori finanziari già destinatari del PIANO DI STOCK GRANT, salvo che non scelgano di partecipare al presente PIANO, rinunciando a quanto loro spettante ai sensi del richiamato PIANO DI STOCK GRANT;
- 1.4. PIANO DI STOCK GRANT: il piano di assegnazione gratuita di azioni di Banca Generali approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'incorporata Prime Consult SIM S.p.A. in data 13 giugno 2001 e ratificato e modificato dal Consiglio di Amministrazione di Banca Generali del 12 ottobre 2004;
- 1.5. COMITATO DI GESTIONE DEL PIANO: l'organo delegato dal Consiglio di Amministrazione di BANCA GENERALI al quale compete tra l'altro l'individuazione del numero di azioni da attribuire a ciascun ASSEGNATARIO, la verifica del raggiungimento degli obiettivi e la determinazione di tutti gli aspetti esecutivi ed attuativi del PIANO;
- 1.6. ORGANO DELEGATO: il COMITATO DI GESTIONE DEL PIANO;
- 1.7. PERIODO DI RIFERIMENTO: gli esercizi 2005, 2006 e 2007;
- 1.8. BANCA GENERALI: Banca Generali Società per Azioni, con sede legale in Trieste, Via Niccolò Machiavelli numero 4, avente Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Trieste 00833240328, iscritta all'Albo delle Banche al numero 5358, capogruppo del Gruppo Bancario Banca Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.;
- 1.9. OPZIONI: i diritti di opzione alla sottoscrizione delle AZIONI;
- 1.10. PIANO: il Piano di Stock Option, ovvero di assegnazione di opzioni agli ASSEGNATARI di BANCA GENERALI relativo al PERIODO DI RIFERIMENTO;

- 1.11. **REGOLAMENTO:** il presente Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione di BANCA GENERALI con deliberazione del 24 maggio 2006;
- 1.12. **SOGGETTO INCARICATO:** BANCA GENERALI;
- 1.13. **PACCHETTO OGGETTO DI ASSEGNAZIONE:** il numero di OPZIONI derivante dal valore di UNDERLYING spettante a ciascun ASSEGNATARIO ed ottenuto dividendo il valore di UNDERLYING per il prezzo di esercizio;
- 1.14. **UNDERLYING:** rappresenta il controvalore delle AZIONI, per l'acquisto delle quali vengono assegnate le OPZIONI, spettante a ciascun DESTINATARIO e determinato dall'ORGANO DELEGATO in funzione (i) della raccolta netta realizzata nel PERIODO DI RIFERIMENTO e, (ii) per i DESTINATARI di cui al precedente paragrafo 1.3 sub (a) e sub (b), del valore di patrimonio riferito ai clienti assegnati.
- 1.15. **RACCOLTA NETTA:** è il risultato della differenza tra il patrimonio investito e quello disinvestito da parte dei CLIENTI, determinato sulla base dei criteri definiti dall'ORGANO DELEGATO;
- 1.16. **PRODOTTI E SERVIZI INTERESSATI:** sono quelli che saranno individuati dall'ORGANO DELEGATO;
- 1.17. **GIORNI LAVORATIVI:** i giorni della settimana dal lunedì al venerdì, esclusi fra di essi gli eventuali giorni di festività nazionale in Italia

2. Finalità

- 2.1. Il REGOLAMENTO ha per oggetto la disciplina del PIANO.
- 2.2. Attraverso il PIANO, BANCA GENERALI si prefigge i seguenti obiettivi:
 - 2.2.1 mantenere allineati gli interessi dei promotori finanziari e dei manager di rete a quelli degli azionisti in un'ottica di medio e lungo periodo,
 - 2.2.2 fidelizzare i manager di rete ed i promotori finanziari più promettenti, coinvolgendoli economicamente nella crescita di valore complessivo dell'azienda, stimolando nel contempo la produttività nel medio termine.

3. Oggetto

- 3.1 Il PIANO ha per oggetto l'assegnazione di OPZIONI a taluni dei DESTINATARI secondo i termini fissati nel REGOLAMENTO;
- 3.2 Il Consiglio di Amministrazione fissa gli OBIETTIVI COMPLESSIVI di performance che BANCA GENERALI deve conseguire, quale condizione di operatività del PIANO;
- 3.3 L'ORGANO DELEGATO fissa gli OBIETTIVI INDIVIDUALI di performance che ciascun DESTINATARIO deve conseguire, quale ulteriore condizione di operatività del PIANO;
- 3.4 OBIETTIVI COMPLESSIVI: raggiungimento degli obiettivi complessivi di raccolta netta nel PERIODO DI RIFERIMENTO, stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
- 3.5 OBIETTIVI INDIVIDUALI: raggiungimento da parte di ciascun DESTINATARIO degli obiettivi individuali di raccolta netta nel PERIODO DI RIFERIMENTO, stabiliti dall'ORGANO DELEGATO, in coerenza con gli OBIETTIVI COMPLESSIVI.

4. Destinatari

- 4.1 Il PIANO è rivolto a tutti i DESTINATARI come definiti al precedente paragrafo 1.3;

5. Condizioni e Criteri per l'assegnazione delle opzioni

- 5.1 L'assegnazione delle OPZIONI è sottoposta alla condizione dell'avveramento delle condizioni di cui al successivo paragrafo 5.2. L'esercizio delle OPZIONI è subordinato al decorso dei termini di cui al successivo paragrafo 8.2;
- 5.2 Costituiscono condizione dell'assegnazione delle OPZIONI l'avverarsi di tutte le seguenti condizioni:
 - (a) avvenuta ammissione alla negoziazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle azioni di BANCA GENERALI;

- (b) assunzione da parte del competente organo sociale di BANCA GENERALI, della delibera di aumento del capitale scindibile, di cui una parte riservata al servizio del PIANO;
 - (c) accertamento dell'avvenuto conseguimento degli OBIETTIVI COMPLESSIVI;
 - (d) accertamento dell'avvenuto conseguimento da parte del singolo DESTINATARIO degli OBIETTIVI INDIVIDUALI;
- 5.3 L'accertamento dell'avvenuto conseguimento in misura sufficiente degli OBIETTIVI COMPLESSIVI sarà effettuato dal Consiglio di Amministrazione di Banca Generali entro il 31 marzo 2008;
- 5.4 L'accertamento dell'avvenuto conseguimento in misura sufficiente degli OBIETTIVI INDIVIDUALI da parte del singolo DESTINATARIO sarà effettuato dall'ORGANO DELEGATO entro il 31 marzo 2008;
- 5.5 Verificato l'avveramento delle condizioni di cui al precedente paragrafo 5.2, l'ORGANO DELEGATO determinerà il PACCHETTO OGGETTO DI ASSEGNAZIONE spettante a ciascun ASSEGNATARIO divenuto definitivo, tenuto conto di quanto previsto al successivo paragrafo 5.6;
- 5.6 Il numero complessivo di OPZIONI da assegnare non può in nessun caso essere superiore al 4% (quattro per cento) dell'importo del capitale sociale deliberato di BANCA GENERALI al momento dell'assegnazione. Pertanto, nel caso in cui l'ammontare complessivo di OPZIONI da assegnarsi dovesse essere complessivamente superiore al 4% (quattro per cento) del capitale sociale di BANCA GENERALI, i diritti di ciascun ASSEGNATARIO saranno proporzionalmente ridotti in modo tale da rispettare la suddetta percentuale massima rispetto al capitale sociale;
- 5.7 Il mancato avverarsi anche di una sola delle condizioni di cui al precedente paragrafo 5.2 costituisce condizione di non eseguibilità del PIANO..

6. Le Opzioni

- 6.1 Le OPZIONI sono personali e non trasferibili se non per morte dell'ASSEGNATARIO.
- 6.2 Ciascuna OPZIONE dà diritto all'acquisto di una AZIONE contro versamento del Prezzo di esercizio;
- 6.3 Il prezzo di esercizio delle OPZIONI è pari alla media aritmetica dei prezzi di riferimento della quotazione delle "Azioni ordinarie Banca Generali S.p.A." presso il Mercato Telematico Azionario gestito dalla Borsa Italiana S.p.A., rilevati nel periodo che va dalla data di assegnazione dei diritti d'opzione allo stesso giorno del mese solare precedente
- 6.4 L'attribuzione delle OPZIONI si intenderà perfezionata con effetto dalla data di assegnazione;
- 6.5 Le OPZIONI saranno assegnate agli ASSEGNATARI aventi diritto, entro il 31 marzo 2008, qualora entro il 31 dicembre 2007 sia avvenuta la quotazione su un mercato regolamentato di BANCA GENERALI ovvero entro 60 giorni dalla quotazione su un mercato regolamentato di BANCA GENERALI, qualora la stessa avvenga dopo il 31 dicembre 2007 e purchè la stessa avvenga comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2012. Dopo tale data il diritto all'assegnazione verrà meno, salvo proroga.

7. Termini per l'esercizio delle opzioni

- 7.1 Le richieste di esercizio delle OPZIONI sono presentate al SOGGETTO INCARICATO.
- 7.2 Il prezzo di esercizio sarà pagato, senza aggravio di commissioni e di spese a carico dei richiedenti, con valuta al giorno di consegna delle AZIONI.
- 7.3 La consegna delle AZIONI avrà luogo entro il quinto giorno lavorativo successivo a quello in cui il SOGGETTO INCARICATO avrà ricevuto la richiesta di esercizio. BANCA GENERALI emetterà le AZIONI mettendole a disposizione degli aventi diritto, senza aggravio di commissioni e/o spese per i richiedenti.
- 7.4 La presentazione delle richieste di esercizio delle OPZIONI è sospesa annualmente nei giorni compresi tra il giorno in cui viene convocata l'assemblea chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio di BANCA GENERALI e quello in cui la relativa adunanza si è effettivamente tenuta, entrambi i giorni inclusi. Nel caso in cui l'assemblea abbia deliberato

la distribuzione di un dividendo, il periodo di sospensione scadrà il giorno successivo a quello di stacco del dividendo.

- 7.5 Gli ASSEGNATARI sono obbligati a reinvestire una somma pari ad almeno il 50% della plusvalenza realizzata a seguito dell'eventuale vendita delle AZIONI rivenienti dall'esercizio delle OPZIONI nell'acquisto di Azioni ordinarie Banca Generali S.p.A. e a non disporre di queste ultime per un arco temporale di dodici mesi dal loro acquisto. Le operazioni di acquisto di che trattasi sono effettuate dal SOGGETTO INCARICATO lo stesso giorno in cui il medesimo riceve l'ordine d'esercizio.

8. Periodo di esercizio

8.2 Il diritto di esercizio delle OPZIONI spetta agli ASSEGNATARI che, al momento della presentazione della richiesta di esercizio appartengono a una delle categorie di cui al paragrafo 1.3 lettere (a), (b) e (c);

8.3 Gli ASSEGNATARI possono esercitare un numero massimo di OPZIONI corrispondente ad un terzo di quelle assegnate non prima di 10 (dieci) mesi dalla data in cui è accertato l'avveramento dell'ultima condizione e l'assegnazione pertanto diviene definitiva, un numero massimo di OPZIONI corrispondente ad un ulteriore terzo di quelle assegnate non prima di 20 (venti) mesi dalla data in cui è accertato l'avveramento dell'ultima condizione e l'assegnazione pertanto diviene definitiva ed il restante terzo di OPZIONI assegnate non prima di 30 (trenta) mesi dalla data in cui è accertato l'avveramento dell'ultima condizione e l'assegnazione pertanto diviene definitiva.

10 Decadenza e Successione nei diritti

9.1. Le OPZIONI assegnate possono essere esercitate, in una o più soluzioni, in conformità a quanto previsto al precedente paragrafo 8.2 e devono comunque essere esercitate entro i 42 mesi successivi al trentesimo mese dalla data in cui è accertato l'avveramento dell'ultima condizione e l'assegnazione pertanto diviene definitiva; le OPZIONI non presentate per l'esercizio nei termini decadono da ogni diritto, divenendo prive di validità a tutti gli effetti.

9.2 In caso di cessazione, per qualunque causa del rapporto di cui al precedente paragrafo 1.3 o di prestazione del relativo periodo di preavviso, il DESTINATARIO decade con effetto immediato dal diritto di vedersi assegnare le OPZIONI, fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo 9.4;

9.3 In deroga a quanto previsto al precedente paragrafo 9.2 nel caso di decesso del DESTINATARIO, ovvero nel caso di pensionamento per vecchiaia, per anzianità o per invalidità, conseguente a cessazione dell'attività e cancellazione dall'albo dei promotori finanziari, avvenuti dopo il termine del PERIODO DI RIFERIMENTO e prima dell'assegnazione, al DESTINATARIO (o ai suoi eredi per il caso di decesso) verranno assegnate le OPZIONI, qualora si siano verificate le condizioni di cui al precedente paragrafo 5.2;

9.4 In deroga a quanto previsto al precedente paragrafo 9.2 nel caso di decesso dell'ASSEGNATARIO, ovvero nel caso di pensionamento per vecchiaia, per anzianità o per invalidità, conseguente a cessazione dell'attività e cancellazione dall'albo dei promotori finanziari, l'ASSEGNATARIO (o i suoi eredi per il caso di decesso) potrà esercitare le OPZIONI assegnate e già esercitabili. L'esercizio dovrà avvenire in conformità alle disposizioni dei precedenti paragrafi 8.2 e 9.1;

9.5. In caso di motivate ragioni, è data facoltà all'ORGANO DELEGATO di derogare in senso più favorevole al DESTINATARIO o all'ASSEGNATARIO alle disposizioni dei paragrafi che precedono.

10 Diritti dell'ASSEGNATARIO in caso di operazioni sul capitale di BANCA GENERALI

10.1 Qualora BANCA GENERALI dia esecuzione, a partire dalla data di assegnazione ed entro

il termine avente più lontana scadenza ai sensi del paragrafo 9.1, ad operazioni sul capitale, l'ORGANO DELEGATO proporrà al Consiglio di Amministrazione le variazioni da apportare al PIANO per garantire una situazione che sia equa rispetto a quella originaria, in occasione delle seguenti operazioni: (i) raggruppamento e frazionamento delle azioni; (ii) aumento gratuito del capitale della Società mediante assegnazione di nuove azioni; (iii) aumento del capitale della società a pagamento con emissione in opzione di nuove azioni, anche al servizio di obbligazioni convertibili o con warrant o al servizio di warrant validi per la loro sottoscrizione; (iv) fusione e scissione della società; (v) distribuzioni di dividendi straordinari alle azioni; (vi) al verificarsi di altre circostanze che lo rendano necessario.

11. Le Azioni

- 11.1 Le AZIONI sono liberamente disponibili e non sono soggette ad alcun vincolo, fatto salvo quanto previsto al precedente paragrafo 7.5.
- 11.2 Esse hanno godimento coincidente a quello delle "Azioni ordinarie BANCA GENERALI" già in circolazione alla data di esercizio delle OPZIONI e sono munite delle cedole in corso a tale data.

12 Limiti alla circolazione delle AZIONI

- 12.1 Viene riservato a favore di BANCA GENERALI (nei limiti della disciplina di cui agli articoli 2357 e ss del codice civile) e dell' azionista di controllo di BANCA GENERALI il diritto di acquisto a prezzo di mercato e a loro semplice richiesta, delle AZIONI sottoscritte dagli ASSEGNATARI e non ancora dagli stessi alienate; tale diritto potrà essere esercitato dal primo giorno del 71° (settantunesimo) mese dalla data in cui è accertato l'avveramento dell'ultima condizione e l'assegnazione pertanto diviene definitiva e fino all'ultimo giorno del 72° (settantaduesimo) mese dalla data in cui è accertato l'avveramento dell'ultima condizione e l'assegnazione pertanto diviene definitiva.

13. Soggetto incaricato

- 13.1 Il SOGGETTO INCARICATO espletterà le procedure relative all'esercizio delle OPZIONI e alla vendita di AZIONI;

14. Disposizioni finali

- 14.1. La titolarità delle OPZIONI comporta la piena accettazione di tutte le clausole contenute nel REGOLAMENTO;
- 14.2 Tutte le comunicazioni da effettuarsi agli ASSEGNATARI ai sensi del REGOLAMENTO sono effettuate a mezzo lettera presso la sede di lavoro ovvero il domicilio dagli stessi indicato;
- 14.3 La disciplina attuativa ed applicativa del REGOLAMENTO è contenuta in apposite istruzioni che saranno approvate dall'ORGANO DELEGATO.

15. Foro esclusivo

- 15.1 BANCA GENERALI, l'ASSEGNATARIO e tutti i soggetti aventi diritto e/o obbligo ai sensi o per effetto del REGOLAMENTO convengono che ogni eventuale procedimento giudiziario comunque relativo al PIANO e/o REGOLAMENTO sia di competenza esclusiva del Foro di Trieste.